

REGIONE CALABRIA

Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione

Ufficio Usi Civici

COMUNE DI CROPANI (CZ)

Accertamento Demaniale - Nota D.D. n° 9564 del 04/07/2024

(Osservazione/opposizione Perizia redatta dal P.i.D. depositata al protocollo generale dell'Ente prot. n°2371 del 22.02.2024 e successiva integrazione prot. 4865 del 24/04/2024 di accertamento del gravame di uso civico sul territorio del Comune di Cropani).



Il Perito

Istruttore Demaniale

Geom. Luigi Perri

Premessa Generale

Il Comune di Cropani (CZ) con delibera di Giunta, fa istanza presso il Commissariato degli Usi Civici della *Regione Calabria* di nomina di Perito Istruttore Demaniale al fine di verificare i confini dei demani in agro di Cropani (Prov. CZ).

A seguito della suddetta richiesta, il sottoscritto Geom. **Luigi Perri** con Delibera di Giunta Regionale, veniva nominato P.I.D. per il Comune di Cropani (CZ).

Con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 09/05/2024, il Comune di Cropani prendeva "atto della Perizia redatta dal sottoscritto P.i.D., depositata al protocollo generale dell'Ente prot. n° 2371 del 22.02.2024 e successiva integrazione prot. 4865 del 24/04/2024 di accertamento del gravame di uso civico sul territorio del Comune di Cropani.

Con nota prot. n. 5381 del 09/05/2024, prot. n. 5856 del 09/05/2024 e prot. n. 7900 del 22/05/2024, il Comune di Cropani (CZ) ha trasmesso ai diretti interessati rispettivamente la perizia del PiD geom. Luigi Perri e la delibera di Giunta comunale n. 50 del 09/05/2024 concernente le risultanze dell'accertamento e ricognizione degli usi civici del Comune di Cropani (CZ) concedendo un termine di 30 gg per eventuali loro osservazioni.

In data giugno 2024, gli interessati al procedimento di accertamento trasmettevano note e osservazioni alle risultanze della D.G. n° 50 del 09/05/2024, note trasmesse anche al settore 1 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione con:

- PEC del 20/06/2024 acquisita al prot. n. 413703 del 24/06/2024;
- PEC del 20/06/2024 acquisita al prot. n. 413750 del 24/06/2024;
- PEC del 20/06/2024 acquisita al prot. n. 413780 del 24/06/2024;
- PEC del 21/06/2024 acquisita al prot. n. 413823 del 24/06/2024;
- PEC del 21/06/2024 acquisita al prot. n. 413575 del 24/06/2024;
- PEC del 21/06/2024 acquisita al prot. n. 413650 del 24/06/2024.

Con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura e Risorse

Agroalimentari - Forestazione settore 1 - Usi Civici prot. 9564/2024, disponeva la ***rinnovazione della ricognizione Usi Civici redatta*** dal P.i.D. procedendo secondo le indicazioni contenute nel suddetto decreto.

Le operazioni di *rinnovazione della ricognizione* sono state svolte attenendosi alle vigenti disposizioni in materia.

Si è proceduto pertanto alla disamina di atti e documenti antichi e recenti rinvenuti presso i vari archivi:

- ✓ Archivio Comunale di Cropani;
- ✓ Archivio di Stato di Catanzaro;
- ✓ Archivio Storico di Crotone;
- ✓ Archivio del Commissariato per gli Usi Civici di Catanzaro;
- ✓ Istituto Geografico Militare "cartografia storica";
- ✓ Archivio di Stato di Napoli;
- ✓ Agenzia del Territorio di Catanzaro (visure vecchio catasto con località);
- ✓ Osservazioni e note pervenute dagli interessati;

e verifiche sul posto che hanno consentito di effettuare una ricostruzione storico-documentale del demanio oggetto di studio ed una dettagliata mappatura dello stesso su base corografica e catastale.

Pertanto, dopo aver eseguito tutti gli *accertamenti, indagini, ispezioni, e*



Sigillo dell'università di Cropani.

sopralluoghi sul territorio e studiato ogni altro documento probatorio (note ed osservazioni comprese), si è accertato quanto segue ed i risultati degli accertamenti, indagini, ispezioni e sopralluoghi sul territorio sono stati illustrati nella presente relazione, gli stessi sono stati graficizzati su mappe corografiche e catastali ed analiticamente riportati negli allegati elenchi costituenti la proposta di

sistemazione del demanio Comunale.

Cenni Storici

✓ "I Veneziani di Calabria"



La presenza Veneziana nell'Ionio è documentata fin dal primo Medioevo.

Da memorie, notizie e testimonianze nell'anno 828 mercanti Veneziani trafugarono il corpo dell'Evangelista "Marco" per sottrarlo agli infedeli. Così, le reliquie di San Marco, giunsero a Venezia, dove vennero poste all'interno della Basilica. E, il leone alato di San Marco, con il libro tenuto aperto tra gli artigli, forma da allora lo stemma di

Venezia.

Durante la navigazione (da Alessandria d'Egitto a Venezia) la nave si imbatté in una tempesta furiosa e i mercanti vedendo un imminente naufragio, fecero voto di lasciare reliquia del corpo del Santo, ove l'imbarcazione sarebbe approdata.

Il vascello toccò terra in questo meraviglioso posto, **Cropani**.

I Veneziani per tenere fede all'impegno assunto, consegnarono ai Cropanesi, la rotula del ginocchio destro del corpo di San Marco.

La reliquia viene conservata gelosamente nel duomo ed i Veneziani concessero ai Cropanesi la cittadinanza onoraria di Venezia (la presenza del Leone Marciano nello stemma di Cropani conferma il legame con la Città lagunare - quanto detto risultava anche da documenti andati distrutti nell'incendio del municipio del 1947).

"OMISSIS ..., nella Collegiata "vi era una certa carta ancora privilegiata d'esserne trattati tali, quali Cittadini, in tutto il Veneto dominio; e perciò liberi, e franchi da qualunque gravame: Privilegio, che fra molti all'età de' nostri Padri, praticò senza contrasto, Aurelio P..... OMISSIS".

✓ "L'abitato di Cropani"


Nel Cinquecento Cropani fu feudo dei **D'Avalos**, degli **Aragona**, dei **Ferrari** ed infine dei **Sersale**.

Cropani dopo un aumento della popolazione nella **prima metà del Cinquecento** andò incontro alla decadenza e allo spopolamento, che si accentuarono negli ultimi anni del secolo. Cause principali furono oltre alla **forte tassazione** baronale e regia, il succedersi di annate scarse e calamitose e le micidiali epidemie, delle quali troviamo ampia testimonianza nelle pagine del **Fiore e del notaio locale Pietro Giovine**.

Concorsero alla decadenza anche il **saccheggio dei Turchi e dei banditi**.

Da un "**Relevio** - relèvio Nel diritto feudale medievale, il donativo, altrimenti detto *laudemio*, che l'erede del feudatario doveva corrispondere al signore per rilevare feudum, cioè per riottenere il feudo, che era decaduto per la morte del vassallo originariamente investito dalla mano del padrone" veniamo a conoscenza che nel **1544** le entrate baronali alla morte di Antonio de Aragona Duca di Montalto erano costituite dal "**Tenimento de Santo Joanne**", dalla "**Baglia**", dal "**molino dela Corte**", dalla "**Mastrodattia**" e dal feudo di "**Borda**" (che si trovava in territorio di Zagarise).

Le cause del progressivo peggioramento della situazione economica di Cropani nella seconda metà del Cinquecento sono evidenziate da una supplica dell'università al viceré, nella quale chiede di essere esentata dalla fornitura di due carri. Nel **1578** Cropani, come altre università vicine, risulta tra le terre che devono fornire carri per il "**compimento della fabrica del belguardo del castello et della cortina dela Citta de Cutrone**".





Essendo tassata per **403 fuochi** deve fornire due carri.

L'abitato di Cropani alla metà del Cinquecento era composto dalla "**Terra**" e dal "**Burgo**". Due realtà economicamente e socialmente nettamente ben distinte e con datazioni diverse. Il **nucleo antico** si sviluppò attorno all'antica torre e alla chiesa di Santa Maria Assunta. In seguito con l'aumento della popolazione nei primi decenni del Cinquecento prese forma un **abitato fuori mura detto borgo**. "Così addunque abitandosi, si di dentro, si di fuori, vi furono all'intorno piantate molte case, le quali col tempo cresciute in mediocre abitazione, per più difesa venne cinta di mura; e niente meno coll'andar degli anni, correndovi à gara la gente, trattavi dalla fertilità del terreno, si allargò di fuori, oltre dal recinto delle mura."

Alla fine del Seicento **Giovanni Fiore** descrivendo l'origine di Cropani così si esprime: "Convien addunque altronde trarre l'origine di quella Terra, e perciò si vuol sapere, che dove oggidì stà ella piantata, né secoli più in là, s'intralcia un foltissimo bosco, esposto à molti pericoli, non tanto di fiere, quanto d'Uomini dati à i ladronecci, à gl'omicidii, e somiglianti misfatti: ed essendo per altro, il luogo necessariissimo à



frequentarsi per la vicendevole comunicazione di **Belcastro**, di **S. Severina**, di **Cotrone**, e d'altre Città di là, con l'altre di qua, **Trischine**, **Squillaci**, **Ippone**, **Locri**, ed altre, vi fu **piantata una Torre**, che pur ancora si vede, e per la qualità del sito pericolante, **detta del mal passo**, ordinandosi, che abitata fosse da gente destinata alla guardia di quel tratto".



✓ "La Torre"

La torre di Cropani, uno degli elementi più importanti del primitivo nucleo abitativo, è presente già alla metà del Quattrocento.



Luogo di difesa e di rifugio nella via che collega la città di Crotone e la città di Catanzaro è

anche prigioniero, come evidenziano le richieste dell'università al re Alfonso.

Durante la seconda metà del Cinquecento nelle sue vicinanze vi erano alcune case (di Lucrezia de' Monaco e di Antonina de' Tiberi) e le case palaziate del feudatario **Fabrizio Ferrari**, del nobile Pietro **Valentino** e dell'ecclesiastico Robilio **Casizoni**.

Le due **iscrizioni sull'esterno della torre** possono fornirci alcune ipotesi sulle sue vicende recenti.

L'iscrizione "**1700**" è da riferirsi ad alcuni *interventi dopo i due terremoti*: quello del **1688**, che rovinò la vicina Belcastro, e quello seguente del **1691**, l'altra "**DIE IX MENSIS IUNII MDCCVIII - giorno 9 del mese di giugno 1888**" segna il passaggio **da torre a campanile della collegiata**. Alla fine del Seicento la torre era ancora isolata dalla collegiata, come testimonia il **Fiore** "vi fu piantata una Torre, che pur ancora si vede".

✓ **Rivellino di "Spilungune"** (struttura scarpata aggiunta alla fortificazione)

Una cerchia di mura **isolava la Terra dal Borgo**.

Dentro la Terra e presso le mura vi erano le case palaziate dei nobili e degli ecclesiastici, tra le quali quella del nobile **Gaspere Cappellino**, del m.co **Stefano Gualillo**, di **Francesco de Artore**, di **Paolo e Marcello Cosentino**, del medico **Ottavio Gambino**, di **Tommaso Bruno dei Marasco**, di **Giovanni Scordillo** e del m.co **Troyano Octino**.

La difesa delle mura era potenziata dal "Rebellino de Spilungune" e da fossati.

Una porta grande ed una piccola collegavano **la "Terra" con il "Borgo"** e con il territorio.

All'esterno e presso le mura nella località detta "**la Puchia**" vi erano degli orti.

✓ **La Terra**

Gli edifici che costituivano la Terra erano soprattutto case palaziate, case terranee, "domuncule", casaleni, "magazeni", "tapeti", ecc. **Tra le case palaziate** sono citate quella dei **Modio**, dei **Bilotta**, degli **Ambrosio**, dei **Politi**, dei **Nicotera**, dei **Grano**,

dei Gaulillo, dei Cosentino, dei De Paula.



Abitavano dentro la "Terra" anche le famiglie *Sergio, Pettinaro, Abate, Strangi, Carroccio, Bell'homo, Valentini, Gambino, Bruno, Crystella, De Duardo, Gallario, Greco e Scordillo*. Questi ultimi possedevano una casa consistente in due membri seu camere con catoyo e

tapeto "olivarum".

All'interno delle mura c'erano due luoghi particolari: uno detto "*Culanna*" e l'altro "*La Sala*". Quest'ultimo, come in altre realtà simili è da identificarsi come il luogo dove era situata la *Giudecca*.

✓ *Il Borgo*

Saccheggiato e bruciato il 12 agosto 1562 dai Turchi e l'anno dopo dai forasciti di Re Marcone, il 13 luglio 1586 "ebbe di nuovo addosso i Turchi col sacco di tutto il Borgo, singolarmente del Palaggio di Fabrizio Ferrari Barone".

L'abitato del Borgo, non murato, si sviluppò a cavallo e lungo l'importante via che dal Crotonese collegava la Città di Catanzaro e gli abitati del golfo di Squillace.

Lungo questo asse viario sorsero nel Cinquecento le **chiese** delle tre confraternite di *San Giovanni Battista*, di *Santa Maria di Gesù* e di *Santa Caterina* ed i due **monasteri** francescani di *San Francesco dell'Osservanza* e quello di *San Salvatore*.

✓ *Le abitazioni del Borgo*

*Il Borgo era costituito quasi completamente da case terranee, da poche case palaziate e dal palazzo del feudatario **Fabrizio Ferrari**. Tra le case palaziate sono citate quella di Iacopa de Politi, di Aurelia de Artore, dei Riczotto, dei Della Valle, dei Biamonte; tra le case terranee e "domuncule" quelle dei Pulello, dei Fabiani. Vi erano*


anche le case ed i magazzini dei Binda e i trappeti di Francesco Jordano e dei Nicotera. Fanno parte del Borgo anche i luoghi "Piano di Maria", "Pignie", Soverello, detto anche "santo leonardo o vero alli timponi bianchi", e "serrone seu santo joanne". Orti e Frutteti "viridarii" erano situati vicino alle mura e nel borgo.

✓ La Piazza

La piazza era situata davanti alla porta principale, dove arrivava e si dipartiva la via principale, che arrivava alla porta principale della "Terra" ed attraversava il "Borgo". Nella Piazza c'erano le "putiche", i magazzini e le case palaziate dei nobili Cappellano e le case dei Nicotera.

✓ Il Territorio

Percorso dal fiume "Crochia" e dal torrente "Calamo", detto anche delle "due fiumare", il territorio di Cropani è attraversato da importanti vie pubbliche tra



le quali "la piubica". Oltre a quella "per quam itur **Catanzarum**", vi sono le vie "per quam descenditur ante Ecc.am **Santi Leonardi ad marinam**", "per quam descenditur alle fossie et

olivitello", "viam vulgariter dittam de la serra de l'oliva", quella "per quam itur ad zagmadina", quella "dittam lo piano de la fico", la via "che se va ad la basilicata", quella

detta "li critaczi", la via "deli greci", "dele molina", "lo stritto de f.re petro".

Il territorio è parte piano e parte collinare con **piccole pianure** (*Piano de la Fico, Vado Piano*), *timponi* (*Timponi Bianchi*), *creste e critazi* e rari edifici (i Bruno hanno una possessione "cum domibus et cisterna in loco dicto cuda").

Luoghi recintati (**Closure**), "possessioni", "viridarii" e "vineali" alberati e con *alberi da frutto* sono presenti in località "Le Fossie", "Maradia", "Soberito", "Cuda", "Calanna", "Drialo", "Calanna", "Zammadina", "Umbro", "Pettinato", "Santo Angelo", "Pisano", "Tubulaci" e "Piano de la Fico".

Tra le coltivazioni spicca quella **dell'olivo**, che oltre a dare il toponimo a "Serra de l'Oliva", "Olivito Grande", "Olivatello di Santa Dominica" e "Olivatello" è presente anche in molte altre località tra le quali "Fossie", "Santo Nicola", "Cuda", "Pignie" seu "Santo Sodaro" e "Drialo".

Altra coltivazione importante è rappresentata dal **vigneto**.

Le vigne, tranne che nelle località dove si estende l'oliveto, il seminativo ed il bosco, **sono presenti su tutto il territorio**.

Il querceto domina nelle località *Santo Fili, Fallucca*, lungo le sponde del Crochia, Pisano e le Fossie; mentre **alberi di gelso** sono segnalati a *Fallucca, le Fossie, Crochia, Abatina e Soberito*.

Le terre a semina e pascolo si estendono soprattutto nelle località "Caudara", "Maradia", "Soberito", "Herba Reda"; mentre **l'incolto ed il bosco** coprono ampie parti delle località *Fallucca, Le Fossie*, le rive del Crocchio e "Soberito".

Tra gli **alberi da frutto** predomina il **fico** che oltre ad essere presente come toponimo (*Piano de la Fico*), assieme al **mandorlo** ed al **pero** si trova nelle località "fallucca", "la Fontana", "Abatina", "Le due Chiese", Santo Laurentio", "Gadaro", Calamo", "Melina", ecc..

Tra i prodotti sono da segnalare oltre all'olio, il vino, il grano, le fave, la "ciarchia (cicerchia)", la "linusa (lino)", l'orzo, la bambace (cotone), la seta.

Sono presenti alcuni **luoghi religiosi**: la chiesa di Santa Maria della

Misericordia, la chiesa di San Leonardo e l'abbazia di San Lorenzo.

Una "**grutta**" si trova in località *Fallucca*;

Una **sorgente** (la *Fontana seu rinecchio*) ed **un guado** del Crocchia a "*Vado Piano*" in località *Fallucca*.

✓ *Torre di Crocchia*

Nel **1579/1580** la torre non risulta tra quelle che sono in funzione. Essa infatti non compare nei pagamenti ai caporali ed ai soldati che prestano servizio nelle torri.

Figurano invece le torri vicine di *Catanzaro, Simari, Capo Ricciuto e Manna* (territorio di *Badolato*).

Dopo una visita fatta nel 1580 alle coste della Calabria, per la sicurezza della marina *dal Crocchio a capo delle Colonne*, di continuo infestata dai pirati, il veditore generale dei castelli *Sancio de Carrozza* e l'ingegnere militare *Benvenuto Tortelli* avevano fatto presente al viceré la necessità di costruire almeno dodici torri così distribuite: "al detto capo delle Colonne, alla punta di *Maricello*, a quello della fontana di *Siffo*, al capo delle *Cimiti*, al capo *Rizzuto*, al porto delle *Castella*, terra distrutta per le continue scorrerie dei Turchi e ... in un luogo que por ser tan buen puesto la religion de Sant Juan pidio' al emperador Carlos quinto para edificar una ciudad a tiempo que perderion la isla de Rodas, in due capi non nominati ed infine alle **foci del Tacina e del Crocchio**".

Appena andate in vigore le nuove tassazioni (1590-1591) vennero appaltate sei nuove torri tra le quali una nella *marina di Cropani*. Nel gennaio **1594** una torre chiamata **Crocchia** è già iniziata; essa prende il nome dal fiume ed è situata alla destra della foce in territorio di *Cropani*. Per tale motivo verrà anche chiamata *la torre di Cropani*. Il mastro addetto alla sua costruzione è *Adante o Dante Cafaro* che nel luglio 1597 si impegnerà con i Gesuiti a costruire anche una torre nel villaggio di *San Leonardo*.

Proprio in quell'anno 1594 il mastro OMISSIS. I lavori tuttavia procedono a rilento, anziOMISSIS.

La torre fu in seguito terminata ed entrò in funzione come testimonia il Nola Molise che così si esprime: "*Cropano ... dov'è una bellissima torre della Regia Corte per difesa di quelle marine e terre convicine*". Nel **1605/1606** è segnalata la presenza del caporale Ferrero Giov. Battista, nel 1616 quella del caporale Giov. Battista Rotella e nel 1718 del caporale Domenico Iozzi.

La torre fu in seguito utilizzata come magazzino dove erano depositati il legname ed il grano, in attesa di essere imbarcati nella vicina marina detta di Crocchia.

Il luogo d'imbarco, protetto dalla torre, era tuttavia particolarmente esposto ed insicuro, in quanto "*spiaggia scoperta senza porto che non ponno in tempo de inverno caricare vascelli*". Tali funzioni, sia di vigilanza di un luogo d'imbarco, che come temporaneo deposito per l'ammasso e deposito, sono evidenziati da alcuni documenti.

Da un atto *notarile rogato in Crotone il 23 febbraio 1627* veniamo a sapere che nella "*marina di Cropani seu Crochi*" veniva depositato ed ***imbarcato il legname proveniente dalla Sila***, che per conto della Regia Corte doveva essere inviato al ***regio arsenale di Napoli***. Un atto notarile del novembre **1715** ci informa che il mercante napoletano *Ignazio Barretta*, rifornitore di grano dell'esercito, aveva noleggiato la tartana del patrone genovese Stefano Magnavito. Il patrone doveva recarsi nella ***marina di Crocchia*** dove il magazziniere di Domenico de Laurentiis di Crotone, corrispondente del Barretta, doveva consegnargli *2600 tomoli di grano*, che erano riposti nel magazzino della torre. La tartana giunse alla marina, ma non trovò pronto il carico. Passati invano alcuni giorni, la tartana anche a causa del maltempo salpò e riparò nel porto di Crotone. Da un altro documento sappiamo che nel settembre **1719**, tempo di ***grave carestia***, il corrispondente Domenico de Laurentis mandò i suoi uomini alla torre di Crocchia, dove veniva ammassato il grano, che i soldati con la forza portavano via dalle campagne vicine. I ruderi della torre scarpata ed a base quadrata sono anche oggi ben visibili.

✓ La formazione del nuovo casale di Santo Angelo detto Cuturella

Dopo la fondazione del casale di *Andali*, avvenuta nella seconda metà del Cinquecento, seguì dapprima quello di **Cuturella**, nei primi decenni del Seicento, ed un secolo dopo quello di *Cerva*.



Sigillo dell'università di Cuturella.

Il **casale di Sant'Angelo** sorse in località "*Coturella*", un luogo in territorio di Belcastro dove già esistevano delle masserie, come evidenzia una platea dei primi anni del Seicento della confraternita della SS.ma Annunziata di Belcastro. In essa si legge che nel **1607**, al tempo del raccolto, i confrati pagarono un uomo per andare alla "*Coturella*" e *Marcedusa* per fare la cerca del grano. Allora era un villaggio rurale o

casale composto da pochi pagliai, abitato da famiglie di braccianti poveri, sempre pronte a *disfare le loro abitazioni ed ad abbandonare il luogo quando lo sfruttamento del feudatario diveniva non più sopportabile e soprattutto per sfuggire al fisco regio*.

Gli abitanti pertanto divenivano invisibili al tempo della *numerazione dei fuochi* e della tassazione, in quanto si *allontanavano per altre città e terre vicine*, facendo perdere le loro tracce e poi passato il pericolo a volte ritornavano.

I confrati dell'Annunziata di Belcastro annotano che l'annata del **1618/1619** fu scarsa ed il grano raccolto con la cerca per le aie fu solo di tomoli 23 e fu venduto a carlini 12 il tomolo. I conti dell'amministrazione della confraternita si chiusero con tanti debitori. Il **vescovo di Belcastro Girolamo Ricciulli** (1616-1626) nel **1619** scriveva che il **casale** che era stato abitato da *circa 150 abitanti*, a causa delle vessazioni degli ufficiali del feudatario e per sfuggire al fisco regio, nel mese di settembre di quell'anno *era stato abbandonato*. Evidentemente gli abitanti, nullatenenti, indebitati e oppressi dalla povertà, trovando troppo esosi i canoni di affitto delle terre del feudatario ed insopportabile il peso fiscale, prima della semina

avevano deciso di disfare i loro pagliai e di abbandonare il casale per coltivare in altri luoghi vicini.

"Incolae ... Casalis Cuturellae", "quia maxima parte paupertate praemebantur promptaque eis erat migratio, ob nonnullas vexationes officialium laicorum et ob gravia onera fiscalia ipsorum posse exsuperantia, ad alias civitates, terra set oppida proximo praeterito mense septembris migrarunt, ita ut ad praesens nullus in praedicto Casali habitat. Casale ipsum quindecim focularia et 150 circiter animas continebat, ex quibus 90 sacram communionem percipiebant" - .



Lo stesso vescovo nelle relazioni successive del primo giugno 1620 e del 7 aprile 1625 affermava che nella sua diocesi era rimasto un solo casale ed era **abitato da Greci (Andali)**.

In seguito tra il 1625 ed il 1627 in diocesi di Belcastro **compare il casale di Sant'Angelo**, come evidenziano le relazioni dei vescovi. Il consolidarsi del nuovo casale è strettamente legato a condizioni economiche migliori offerte dal nuovo feudatario di Belcastro e forse anche ad un evento disastroso, che interessò i paesi vicini. Nei

primi giorni di *aprile del 1626 un gravissimo terremoto* scosse il territorio Catanzarese così come si legge in una relazione del nunzio di Napoli: *"S'ha avviso da Catanzaro d'un grandissimo danno fatto dal terremoto nelli castelli convicini, alcuni de' quali siano in gran parte stati inghiottiti dalle voragini della terra con sterminio degl'habitatori"*.

Due anni (1628) dopo il nuovo vescovo Antonio Ricciullo ci informa che ad Andali si è aggiunto il nuovo casale di *Sant'Angelo, abitato da circa 50 famiglie di rito latino*.

Da quanto detto l'origine del casale è *da situarsi tra il 1625 ed il 1627* per opera del *barone Orazio Sersale* (1624-1653), fondatore anche della vicina Sersale.

Il casale all'inizio prese il nome di *Sant'Angelo* in onore della chiesa preesistente intitolata a *Santo Michele arcangelo*, attorno alla quale furono edificate le abitazioni.

Negli anni seguenti fu a volte chiamato *casale di Cuturella o Sant'Angelo di Cuturella*, poi assunse definitivamente il nome della difesa feudale.

La popolazione, che andò ad abitarvi, proveniva dai luoghi vicini, specie dalla terra di Cropani, che pochi anni prima nel **1615** il barone Antonino Sersale aveva venduto ad Ettore Ravaschieri. É evidente quindi la relazione che lega il passaggio della terra di Cropani al nuovo feudatario e la nascita del nuovo casale nelle terre del feudatario di Belcastro.

Un atto notarile del notaio di Belcastro *Francesco Mazzaccaro* rogato pochi anni dopo la formazione del casale, *ci fornisce i nomi dei primi abitanti dell'università di detta terra*: *Cap.no Thomasi di Pace, Francesco Mandile, Francesco Gagniele, Gio. Battista Leto eletto, Pietro Russo mastro giurato, Scipio Petrozza, Mutio Pallucci, Fabritio Pallucci, Gioanni Pagano, Francesco Imperaci, Francesco Altomare, Pietro Gambino, Mariano Caruso, Francesco Pagano, Minico Pagano, Bartolo Crifea, Thomasi Puglise, Cola Gabriele, Gio. Battista Lia, Giuseppe Garraffa, Gioanni Lia, Fabio Lia, Gio. Dom.co Lia, Fran.co Russo, Fran.co Cassano, Alfonso Bonfiglio, Gioanni Russo, Sancto Russo, Horatio Castantino, Francesco Caruso, Minico Chirico*.

✓ Luoghi e proprietari

Santo Fili (Foglio 21 parte)

27.3.1584. I m.ci Francesco e Iacopo Braczello possiedono delle terre poste "in loco ditto Santo Fili justa terris p.bteri Julii Jannini, terris Ortentii trusciae et eius fratrum viam pu.cam vulgariter dittam de la serra de l'oliva viam pu.cam per quam itur Catanzarum".

30.8.1591. Il chierico Antonio de Nicotera possiede una possessione arboratam arboribus sicomorum cum vinea et aliis arboribus in loco ditto zammadina iusta terras io.s Antonii puliti iusta terras io.is pauli faragho de civitate tabernae". Un'altra continenza di terre "in loco ditto la pietra intronata seu berbareda iusta terras mayoris Ecc.ae dittae terrae terras habatiae santi laurentii". Un'altra continenza di terre "in loco ditto Santo fili arboratum arboribus sicomorum et cerquetorum iusta terras Cl.i Io.is Iacobi trusciae terras m.ci marci aurelii trusciae". Un'altra "clausuram cum cerquis amidalis et olivis in loco ditto le fossie". Un olivito in loco ditto santo nicola iusta olivum heredis q.dam m.ci gesuini cosentini olivetum francisci iordani".

Canale (Torre Canale Foglio 13 e 19 parte)

17.4.1584. Il chierico Laurenzio de Nicotera possiede "vinea et terris ... loco ditto lo canale justa vineam her.m q.dam sir bap.tae valentini m.ci q.dam pauli grani".

4.10.1589. I de Nicotera possiedono "continentiam terrarum in loco ditto sopra lo canale iusta vineam iacobi antonii strangi terras v.li cappellae sanctae mariae de misericordia de demo de timpune cuiusdam petii terreni santi timponi vineam alonzi de mauro polito".

Fallucca (Foglio 10 e 14 parte)

9.1.1585. I coniugi Paolo Scordillo e Cornelia Cappellino possiedono le "vineas terras et clausuras in loco ditto fallucca iusta clausuras dittas de maradia terras sanctae mariae mayoris Ecc.ae praeditae vineam parvae filiae q.dam thomae de iordano terrenum de plano donnae aureliae scordillae".

2.3.1588. Bartolo Scordillo possiede una continenza di terre "arboratam de diversis arboribus in loco fallucca confine la vinea de l'erede del q.dam horentio gallo le terre dela magior ecclesia de detta terra nominate de maradia".

10.3.1588. Bartolo Scordillo possiede la "vineam vitatam et arboratam arboribus sicomorum et aliis arboribus et cum quamdam continentiam nemorosa dicta alli pendenti di crochia acqua fundenti verso vado piano loco fallucca iusta terras et costas innocentii prothopapa vineam et terras ipsius scordilli flumen crochiae", così confinata: "una mendola grande d'alto et va a ferire ad una cersa".

28.3.1588. Bartolo Scordillo possiede la "vineam arboratam cum terreno contiguo nemoroso et cum la grutta in loco dicto fallucca iusta aliam vineam fran.ci zagariae".

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede "partem terreni cum arboribus sicomorum ficuum et aliorum arborum in loco ditto fallucca iusta vineam et pastinum fran.ci vivacqua clausuras de maradia clausuras et terras ipsius io.is bartoli vineam iois thomae gualilli".

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede "partem vineae cum costis nemorosis in loco de fallucca iusta aliam partem petri iois de nardo et alias vineas et costas ditti iois bartoli flumen crochiae limitatam lorento petro ioes de nardo de uno celso che e al termino et va ad ferire ad una cersa et de detta cersa va ad ferire ad un'altra cersa ch'e che e allo vido et da la detta cersa va a ferire alla pietra de la machia del fiume allo lavaturo et confine esso io bartolo principia per mezo una fico nigra et va a ferire ad una cersa et de la cersa deritto lo vallone vallone va ad ferire allo fiume di crochia".

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede "continentiam terrarum cum vineam et cum grutta et cum costis nemorosis in loco ditto fallucca ... la parte con la grutta incomenzando de la vignia di d'ant.o garcea confine esso gio. bartolo limitata d'uno celso et va ad ferire ad una cersa e di detta cersa va ad ferire ad un'altra cersa che e allo vido et de detta cersa va a ferire ad una pietra grande ch'e alla machia de lo fiume".

Le Fossie (Foglio 16 parte)

7.6.1586. Il m.co d.no Hieronimo Carrafo utile domino del feudo "de la leporina santi nicolai", posto in territorio di zagariae possiede un piccolo terreno in territorio di Cropani "capax duorum

tumolorum tritici in circa in loco dicto la fontana cum tribus arboribus olivarum iusta Ecc.am de donno de timpono sub vocabulo santa maria de la misericordia viam pu.cam per quam descenditur alle fossie et olivello et aliam viam pu.cam per quam descenditur ante Ecc.am Santi Leonardi ad marinam incultum sassosum et infertilem".

7.11.1590. I fratelli Riczotto possiedono "una vigna arborata e vitata de diversi viti e arbori in loco ditto pisano confine le vignie de donno cola pagano la vigna di silvestro corvaro le chiuse de maradia; una salmata di terre aratorie in loco ditto caudara confine le terre del m.co petro de cosenza; uno vignale arborato di celzi in loco ditto crochia; uno vignale arborato di celzi in loco soberito; un vignale in loco ditto le fossie arborato cesine le terre di rodorico de biamonte; uno pede di fico in loco ditto tovolaci".

30.8.1591. Il chierico Antonio de Nicotera possiede una "possessione arboratam arboribus sicomorum cum vinea et aliis arboribus in loco ditto zammadina iusta terras io.s Antonii puliti iusta terrasio.is pauli faragho de civitate tabernae". Un'altra continenza di terre "in loco ditto la petra intronata seu berbareda iusta terras mayoris Ecc.ae dittae terrae terras habatiae santi laurentii". Un'altra continenza di terre "in loco ditto Santo fili arboratum arboribus sicomorum et cerquetorum iusta terras Cl.i Io.is Iacobi trusciae terras m.ci marci aurelii trusciae". Un'altra "clausuram cum cerquis amidalis et olivis in loco ditto le fossie". Un olivito in loco ditto santo nicola iusta olivum heredis q.dam m.ci gesuini cosentini olivetum francisci iordani".

15.6.1585. Tommaso Valentino possiede una "clausuram arboratam arboribus domitis et indomitis et nemorosam sitam et positam in loco ditto le fossie iusta terras m.ci Roderici de Biamonte terras m.ci octavii grani dittas dela valle de neri".

Umbro (Foglio 22 parte)

27.8.1585. Il nobile Alfonso de Liotta possiede "vineis et terris positis in loco dicto umbro iusta vineam et terras m.ci thomae faragho terras m.ci alfontii scordanti terras m.cae fran.cae garaffe ... alia vinea arborata loco dicto lo suberito iusta terras m.cae fran.cae garaffae terras m.ci marcelli cosentini terras R.di petri dela valle Ar."

8.2.1586. Portia de Optino vedova del m.co Tommaso Faragho possiede "terras cum arboribus sicomorum et aliorum arborum in loco dicto umbro iusta terras m.ci alfonsii scordantis vineas et terras alfonsii liottae terras santi timponis terras ven.lis cappellae sir petri de la valle Arc. viam p.cam per quam itur ad zagmadina".

28.1.1589. I fratelli marasco possiedono delle possessioni "in loco dicto umbro et suberito".

Pantana

18.9.1585. Gio. petro de cosentia possiede le "terras dictas le pantana seu crochia".

Crochia (Foglio 14 parte)

18.9.1585. Gio. petro de cosentia possiede terras dictas le pantana seu crochia".

4.10.1585. il m.co Vincenzo Maczaccaro possiede "continentiam terrarum arboratam arboribus sicomorum in loco ubi dicitur crochia seu serravalle vel cipulla iusta terras ven.lis cappellae siri Petri de la Valle terras Abadiae S.ti Laurentii dictae terrae flumen Crochiae viam pu.cam".

13.8.1586. Gesoino Cosentino possiede certas terrarum continentias cum arboribus sicomorum in loco dicto cipula iusta terras ve.lis cappellae de li gargani terras abatae santi laurentii dictae terrae flumen crochiae viam pu.cam".

10.3.1588. Bartolo Scordillo possiede "vineam vitatam et arboratam arboribus sicomorum et aliis arboribus et cum quandam continentiam nemorosa dicta alli pendenti di crochia acqua fundenti verso vado piano loco fallucca iusta terras et costas innocentii prothopapa vineam et terras ipsius scordilli flumen crochiae" così confinata: "una mendola grande d'alto et va a ferire ad una cersa grande et ad una pirayina et tira diritto ad una cersetta abascio et tira la cresta de la cesina verso vado piano".

7.11.1590. I fratelli Riczotto possiedono "una vigna arborata e vitata de diversi viti e arbori in loco ditto pisano confine le vignie de donno cola pagano la vigna di silvestro corvaro le chiuse de maradia; una salmata di terre aratorie in loco ditto caudara confine le terre del m.co petro de cosenza; uno vignale arborato di celzi in loco ditto crochia; uno vignale arborato di celzi in loco soberito; un

vignale in loco ditto le fossie arborato cesine le terre di rodorico de biamonte; uno pede di fico in loco ditto tovolaci".

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede "portionem vineae arboratam arboribus sicomorum ficuum aliorum arborum et cum costis nemorosis contiguis iusta vineam et costas iois thomae qualilli alias clausuras seu costas et terrenum ipsius iois bartoli iusta flumen (crochia) la crista crista acqua fundente verso vado piano dove se dice la cesina".

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede "partem vineae cum costis nemorosis in loco de fallucca iusta aliam partem petri iois de nardo et alias vineas et costas ditti iois bartoli flumen crochia limitatam loreto petro ioe de nardo de uno celso che e al termino et va ad ferire ad una cersa et de detta cersa va ad ferire ad un'altra cersa ch'e che e allo vido et da la detta cersa va a ferire alla petra de la machia del fiume allo lavaturo et confine esso io bartolo principia per mezzo una fico nigra et va a ferire ad una cersa et de la cersa deritto lo vallone vallone va ad ferire allo fiume di crochia".

Fornella

24.2.1586. Nicola Antonio de Ambrosio possiede "vineam vitatam arboratam arboribus sicomorum aliorum arborum in comuni et indiviso cum leone de ambrosio sitam et positam in loco dicto le fornella iusta vineam heredum q.dam jois ferdinandi maczaccari vineam m.ci roberti maczaccari via vicinali mediante possessionem m.ci troyli cappellini viam pu.cam".

16.11.1588. Petro de Cosentia possiede "quoddam vineale arboratum varis arboribus domitis et indomitis in loco dicto alle fornella seu drialo iusta la vignia de l'heredi q.dam iois ferdinandi maczaccari vineam m.ci fran.ci maczaccari vineam m.ci rodorici de biamonte". Rogerio Truntio possiede "vineale arboratum arboribus mororum ficuum aliisq. Arboribus in loco dicto le strichie iusta vineale m.ci pauli cosentini vineale iois pauli de biamonte".

Lo Salvatore (Foglio 18 e 19 parte)

17.3.1586. Ioannes de Mayo possiede "vineale positum in loco dicto lo salvatore seu mammisso iusta vineam ioannes michael de la rocca iusta vineam ioannis thae soldani".

25.9.1589. Il m.co d.no Diomede Cappellino UJD possiede il "vineale cum arboribus in loco ditto Santo sodaro iusta vineale R.di Iois maczaccari", ed un altro "vineale in loco dicto lo salvatore seu mammisso".

10.12.1591. Thomas Soldano possiede una "vinea in loco ditto lo salvatore seu mammisso iusta vineam sir. Ottavio verio terrenum camillae pulello".

14.2.1591. Rogerio Trunzo possiede "vineam arboratam variis arboribus et vitatam in loco ditto lo salvatore iusta vineam io.is batt.ae scordilli vineam felicis de ambrosio ... redititiam v.li monasterio sant.mi salvatoris".

Serra de l'Oliva (Foglio 21 parte)

27.3.1584. m.ci Francesco e Iacopo Braczello possiedono delle terre poste "in loco ditto **Santo Fili** justa terris p.bteri Julii Jannini, terris Ortentii trusciae et eius fratrum viam pu.cam vulgariter dittam de la *serra de l'oliva* viam pu.cam per quam itur Catanzarum".

22.4.1586. Ioannes Laurentio de Modio possiede "terris suis et vinealibus de la serra de l'oliva iusta terras et vinealia her.m q.dam not.ii ioannis Pauli cappellini terras et vineam nardi de modio".

31.10.1586. Il m.co Gio. Bartolo Cappellino possiede una possessione "arboratam arboribus sicomorum aliorumque arborum in loco pettinato seu fuscuno iusta vineam thomae scordantis vineam d. alfonsii cacciafore vineam jois fran.ci maczaccari via vicinali clausuras m.ci alfonsii scordantis viam pu.cam per quam itur alla serra de l'oliva".

Lo Piano de la fico

11.5.1586. I de Grano possedevano terre poste "in loco lo piano dela fico seu nzoyeria iusta viridarium heredum q.dam ioannis alfonsi carusii terras santissimi sacramenti dictae terrae viam pu.cam dittam lo piano de la fico".

La Fontana (Fontana Foglio 22 parte Fontanelle Foglio 16 parte)

7.6.1586. Il m.co d.no Hieronimo Carrafo utile domino del feudo "de la leporina santi nicolai" posto in territorio di zagarise, possiede un piccolo terreno in territorio di Cropani "capax duorum tumolorum tritici in circa in loco dicto la fontana cum tribus arboribus olivarum iusta Ecc.am de donno

de timpono sub vocabulo santa maria de la misericordia viam pu.cam per quam descenditur alle fossie et olivitello et aliam viam pu.cam per quam descenditur ante Ecc.am Santi Leonardi ad marinam incultum sassosum et infertilem".

17.4.1590. Il m.co Ottavio grano possiede "petium terreni cum arboribus sicomorum ficuum in loco ditto la fontana seu lu rinechio iusta terreni pulibii bruno vineam presbyteri iacubi piculi".

Santo Angelo (Cuturella Foglio 9 e 14 parte)

11.8.1586. Marco Antonio Voldino possiedono una "vinea in loco dicto santo angelo confine la vigna de alfonso liotta la vigna di colella luzante la vigna di ioanne alfonso lu russo".

28.1.1589. Alfonso Liotta possiede una possessione nominata "santo angelo vitata et arborata diversis arboribus iusta possessionem r.di marci antonii valdini possessionem r.di marci antonii cappellini vineam q.dam cesaris de ambrosio vineam alfonsii de modio". La possessione di santo angelo era gravata di un censo di grana 10 all'abbazia di San Lorenzo e grana 16 alla chiesa maggiore.

29.8.1591. Io. Alfonso de lo Russo possiede "Vineam in loco ditto Santo Angelo seu le tracara (?) iusta vineam presbiteri Marci antonii valdini vineam berlingerii greci".

Lo Incaro

2.9.1586. La m.ca Lucretia Russetto vedova del m.co Francesco Cappellino possiede un "vineale arboratum arboribus sicomorum aliisque arboribus positum in loco dicto lo incaro".

Abatina (Abatino Foglio 7, 12 e 13 parte)

7.9.1586. Donna Iacopa de Politi vedova di di Ioanne Andrea Politi, possiede "vinealem arboratum in loco dicto abatina".

1.10.1586. Beatrice de Barbaro possiede un "vineale cum arboribus ficuum sicomerum pirorum in loco dicto godaro iusta vineam et terrenum iulii pisani difensam dicta de abatina".

3.7.1588. I fratelli polito possiedono "un pezzo di terreno arborato di celsi et altri arbori in loco ditto abatina confine lo fiume de le due fionare".

18.8.1590. I fratelli Iuvine possiedono il "vineale arboratum arboribus sicomorum pirorum ficuum cesararum et aliis arboribus in loco ditto abatina iusta bona prosperi scaglioni iusta possessionem pauli cristellae".

Pisano

25.9.1586. Paolo de Crestella possiede una possessione posta "in loco dicto pisano iusta vineam m. patritii maraschi vinealia m.ci fran.ci galzerani".

2.3.1590. Paolo de Cristella possiede la "possessionem arboratam arboribus sicomorum cerquarum aliorum arborum domitis et indomitoris in loco ditto pisano iusta vineam m.ci patritii maraschi vinealia et costas m.ci fran.ci galzarani vineam federici de iac.o de civitate tabernae et abascio iusta vineam heredum q.dam nicolai de yimigliano alias de cramagliera".

7.11.1590. I fratelli Riczotto possiedono "una vigna arborata e vitata de diversi viti e arbori in loco ditto pisano confine le vignie de donno cola pagano la vigna di silvestro corvaro le chiuse de maradia; una salmata di terre aratorie in loco ditto caudara confine le terre del m.co petro de cosenza; uno vignale arborato di celzi in loco ditto crochia; uno vignale arborato di celzi in loco soberito; un vignale in loco ditto le fossie arborato cesine le terre di rodorico de biamonte; uno pede di fico in loco ditto tovolaci".

1.7.1591. Il nobile Io. Francesco Maczaccaro possiede la possessione detta pisano che fu di paulo cristella.

29.12.1590. Io. Thoma e Hieronimo Valentino possiedono il "vineale vacuum in loco ditto pisano seu li timponi bianchi iusta vineam horatii cappellini vineam heredum q.dam iulii sergi possessionem iois fran.ci maczaccaro".

Ciorleo (Ciurrio Foglio 19 parte)

11.10.1586. Il giudice Pietro Pinello possiede la "vineam arboratam arboribus de mendole fico pira aliis arboribus vitatam in loco dicto ciorleo iusta vineam iohannis laurentii de abate vineam her. q.dam m.ci roberti maczaccari".

9.8.1591. Io. Petro Pinelli possiede la "vineam in loco ditto ciorleo (ciurleo)".

Le due Chiese

19.5.1588. Gio. Alfonso de lo Russo possiede la "vineam cum terreno vacuo contiguo vitatam et arboratam arboribus sicomorum ficuum aliorum arborum in loco dicto alle due Ecc.ae iusta possessionem presbyteri marci antonii veldini vineam nicolai de lo zente vineam mag.ri berlingeri greci caruli carroczi".

1.7.1591. Il clerico ferdinando sinatora possiede "petium terreni cum pastino noviter pastinato et cum nonnullis arboribus in loco ditto le due Ecc.ae iusta terras mayioris Ecc.ae dictae terrae ex duobus lateribus viam pu.cam".

28.2.1591. Iulia de Catalano possiede "persionem terreni aratorii circiter unius tumultatae posita ubi dicitur le due Ecc.ae seu maradia iusta aliam partem terreni francisci delo moyo et laudonia de catalano eius sororis et cognati aliam partem ger.mi pinelli et laurae de catalano patem alteram minicae de catalano eius sororis et terrenum gabrielis carusi".

Santo Nicola (S. Nicola Foglio 16 parte)

2.6.1588. Virgilio de lo Preite possiede "quoddam petiolum terreni serrato de scirarmaco con una troppa de olive dentro et con agliastri in loco dicto sotto santo nicola iusta olivum hieronimi figlini olivas santissimi sacramenti dittae terrae".

30.8.1591. Il chierico Antonio de Nicotera possiede una "possessione arboratam arboribus sicomorum cum vinea et aliis arboribus in loco ditto zammadina iusta terras io.s Antonii puliti iusta terrasio.is pauli faragho de civitate tabernae". Un'altra continenza di terre "in loco ditto la petra intronata seu berbareda iusta terras mayioris Ecc.ae dittae terrae terras habatiae santi laurentii". Un'altra continenza di terre "in loco ditto Santo fili arboratum arboribus sicomorum et cerquetorum iusta terras Cl.i Io.is Iacobi trusciae terras m.ci marci aurelii trusciae". Un'altra "clausuram cum cerquis amidalis et olivis in loco ditto le fossie". Un olivito in loco ditto santo nicola iusta olivum heredis q.dam m.ci gesuini cosentini olivetum francisci iordani".

Santo Lorenzo (S. Lorenzo Foglio 4, 8, 10, 12 e 13 parte)

16.3.1588. Ioanna de Artore possiede "vineale cum arboribus ficuum pirorum aliorum arborum in loco dicto santo laurentio iusta vineam fran.ci buchetto vineale jois mathei fabiani".

15.7.1588. Donna Prudentia Cocina possiede la "vineam in loco dicto ad santo laurenzo iusta vineam massimiani nigali".

Soberito (Suverito Foglio 21 e 22 parte)

7.11.1590. I fratelli Riczotto possiedono "una vigna arborata e vitata de diversi viti e arbori in loco ditto pisano confine le vignie de donno cola pagano la vigna di silvestro corvaro le chiuse de maradia; una salmata di terre aratorie in loco ditto caudara confine le terre del m.co petro de cosenza; uno vignale arborato di celzi in loco ditto crochia; uno vignale arborato di celzi in loco soberito; un vignale in loco ditto le fossie arborato cesine le terre di rodorico de biamonte; uno pede di fico in loco ditto tovolaci".

27.8.1585. Il nobile Alfonso de Liotta possiede "vineis et terris positis in loco dicto umbro iusta vineam et terras m.ci thomae faragho terras m.ci alfontii scordanti terras m.cae fran.cae garaffe ... alia vinea arborata loco dicto lo soberito iusta terras m.cae fran.cae garaffae terras m.ci marcelli cosentini terras R.di petri dela valle Ar.".

13.11.1587. Ioanne Aucello possiede la "clausuram nemorosam variis diversis arboribus arboratam in loco dicto soberito iusta clausuram hieronimi de la valle iusta vineam pauli bruni m.te viam vicinalem".

24.9.1588. La famiglia dei Carusio possiede un continenza di terre "cum arboribus domitis et indomitis partim arataroriam et partim nemorosam in loco soberiti iusta terras mag.ri petri carusii terras m.corum heredum q.dam antonii faragho vineas arfonsii l'abate pauli de ruma viam pu.cam qua itur catanzarium flumen calami".

28.1. 1589. I fratelli marasco possiedono delle possessioni "in loco dicto umbro et soberito".

Cuda

1.10.1585. Lucretia de Liotta possiede la "vineam in loco cuda iusta vineam Jois Seredilli poss.nem her.dis q.dam nardi seldani ... vitatam et arboratam arboribus sicomerum".

19.11.1588. Lucrezia ed il figlio de Ambrosio possiedono la "vineam cum vitibus aliisque arboribus arboratam et cum terreno seu costis boscusis in loco dicto ad cuda iusta vineam iusta vineas iois scordilli possessionem Troyani d'atino".

26.9.1591. I coniugi Paolo Bruno e Lucrezia Fucichia possiedono la "possessionem cum vinea arboratam variis arboribus olivarum sicomorum ficuum et aliorum arborum et cum domibus et cisterna in loco dicto cuda iusta vineam m.ci nicolai de cosentia iusta clausuram monasterii de observantia".

Olivito Grande

21.4.1586. Il nobile Paolo Scordillo possiede le "olivas suas sitas et positas in loco dicto l'olivito grande iusta olivas donni baptistae maczaccari olivas jonnis hier.mi olivas baronis et olivas her.um q.dam felici scordilli".

Pettinato

25.10.1586. Il m.co Ioanne bartolo Cappellino possiede "lo terreno con arbori nominato de pettinato (cioè) quello di sopra via confine lo terreno de cl. Io. Vincenzo greco lo terreno di gio micheli la rocca del m.co gio. gregorio gentile la via pu.ca che se va ad catanzaro et un'altra che se va ad la basilicata".

31.10.1586. Il m.co Gio. Bartolo Cappellino possiede una possessione "arboratam arboribus sicomorum aliorumque arborum in loco pettinato seu fuscuno iusta vineam thomae scordantis vineam d. alfonsii cacciafore vineam jois fran.ci maczaccari via vicinali clausuras m.ci alfonsii scordantis viam pu.cam per quam itur alla serra de l'oliva".

18.4.1590. Petro Pinello possiede il "vineale arboratum cum uno arbore ficuum et uno piro in loco ditto pettinato".

Olivatello di Santa Dominica

7.1.1587. Il Mag.r Durante Galazio possiede "certe olive in loco dicto l'olivatello de santa dominica iusta l'olivatello del m.co octavio grano l'olivi del m.co renaldo de net.o and.a l'olive de m.o aniballi ricca".

Mammisso

17.3.1586. Ioannes de Mayo possiede il "vineale positum in loco dicto lo salvatore seu mammisso iusta vineam ioannes michael de la rocca iusta vineam ioannis thae soldani".

17.1.1587. I coniugi Carolo Carozio e Veneziana de Vaglio possiedono un "vineale cum terreno contiguo arboratum arboribus sicomorum ficuum aliorumque arborum domitorum et indomitorum in loco dicto mammisso iusta vineam et terrenum m.ci vicarii (maczaccaro Vincenzo)".

25.9.1589. Il m.co d.no Diomede Cappellino UJD, possiede il "vineale cum arboribus in loco ditto Santo sodaro iusta vineale R.di Iois maczaccari" ed un altro "vineale in loco dicto lo salvatore seu mammisso".

10.12.1591. Thomas Soldano possiede una "vinea in loco ditto lo salvatore seu mammisso iusta vineam sir. Ottavio verio terrenum camillae pulello".

Olivitello (Irto Olivetello Foglio 16 parte Orto Olivetello Foglio 22)

7.6.1586. Il m.co d.no Hieronimo Carrafo utile domino del feudo "de la leporina santi nicolai" posto in territorio di Zagarise, possiede un piccolo terreno in territorio di Cropani "capax duorum tumolorum tritici in circa in loco dicto la fontana cum tribus arboribus olivarum iusta Ecc.am de donno de timpono sub vocabulo santa maria de la misericordia viam pu.cam per quam descenditur alle fossie et olivitello et aliam viam pu.cam per quam descenditur ante Ecc.am Santi Leonardi ad marinam incultum sassosum et infertilem".

7.1.1587. Il Mag.r Durante Galazio possiede "certe olive in loco dicto l'olivatello de santa dominica iusta l'olivatello del m.co octavio grano l'olivi del m.co renaldo de net.o and.a l'olive de m.o aniballi ricca".

2.9.1587. Ottavio Grano possiede una "continentiam terrarum arboratam arboribus olivarum aliorumque arborum in loco l'olivitello iusta terras m.ci roderici de biamonte clausuram iudicis petri pinelli clausuram ant.ni de nicotera viam pu.cam dictam li critaczi et aliam continentiam terrarum arboratam arboribus sicomorum aliorumque arborum in loco dicto l'albano iusta terras m.ci iulii marrae de terra zagarisi terras mag.corum horatii et colantoni blaschi de civitate tabernae viam pu.cam dictam

la piubica".

Pigne

9.9.1587. Cesare Cassano possiede "vinee arboratae arboribus sicomorum olivarum aliorum arborum dicta dele pigne o ad santo sodaro iusta vineam ipsius Caesaris vinellam discendentem ad santo sodaro terrenum m.ci fran.ci galzerani".

Carbonara (Carbonaro/Carbonella Foglio 21 parte)

28.9.1587. Francesco Fraczello possiede un "vineale arboratum arboribus mororum in loco dicto carbonara iusta vinealia m.ci marcelli carrosae de taberna da tutti li lati vallone dicto de trongale".

11.10.1591. Fabio Gulario possiede "duo vinealia divisa cum arboribus pirorum in loco ditto carbonara iusta terras m.ci marcelli bulotae als de la petra vallonem dittum de la petra".

Salica (Foglio 22 parte)

27.9.1588. La m.ca Tiberia Pulita possiede una continenza di terre "cum arboribus sicomorum et cum edifitio positam in loco dicto salica iusta terras m.ci rodorici de biamonte terras jois dominici pagani terras heredum q.dam m.ci thomae faragho viam pu.cam dictam deli greci".

26.10.1588. La famiglia Grano possiede "una continenza di terre in loco dicto galello seu castelliti".

Marino

1.11.1588. Nicola di Cosenza possiede una "continenza di terre in loco dicto marino iusta terras habatiae santi laurentii terras m.ci horatii cappellini iusta terras camilli bilottae viam pu.cam dettam de li greci".

Calanna

16.11.1588. La famiglia Sodano possiede una possessione "seu clausuras cum quibusdam costis nemorosis in loco a calanna iusta possessionem Troyano d'atino vineam q.dam arcangeli barbuti possessionem et costas q.dam iois laurentii de ambrosio viam pu.cam dele molina".

Galaro (Guardaro Foglio 12 e 13 parte)

Francesca Galari possiede il "vineale arboratum arboribus ficuum sicomorum et pirorum aliorum arborum in loco dicto galaro iusta terras santi laurentii terras her. q.dam iiois andreae puliti".

Calabrisi

22.7.1589. I barbuto possiedono le terre dette "de calabrisi".

Copello (Capello Foglio 19 parte)

23.7.1589. Innocenzo Protopapa possiede la "continentiam terrarum cum arboribus sicomorum in territorio terrae Cropani et terrae Zagarisi loco dicto lu copello seu borda".

Santo Sodaro

9.9.1587. Cesare Cassano possiede "vinee arboratae arboribus sicomorum olivarum aliorum arborum dicta dele pigne o ad santo sodaro iusta vineam ipsius Caesaris vinellam discendentem ad santo sodaro terrenum m.ci fran.ci galzerani".

23.8.1591. Io. Terzigna possiede "vineale arboratum arboribus olivarum amidararum et aliorum arborum in loco ditto santo sodaro iusta vineam io.is baptistae ii viam pu.cam dittam lo stritto de f.re petro".

25.9.1589. Il m.co d.no Diomede Cappellino UJD possiede il "vineale cum arboribus in loco ditto Santo sodaro iusta vineale R.di Iois maczaccari" ed un altro "vineale in loco dicto lo salvatore seu mammisso".

Gadaro (Guardaro Foglio 12 e 13 parte)

10.10.1589. Thoma de Franco possiede il "vineale arboratum cum arboribus ficuum et aliorum arborum in loco ditto ad godaro iusta vineam m.ci cesaris Cassani".

1.10.1586. Beatrice de Barbaro possiede un "vineale cum arboribus ficuum sicomerum pirorum in loco dicto godaro iusta vineam et terrenum iulii pisani difensam dicta de abatina".

Gartello

5.2.1590. I de Grano vendettero al m.co Marcello Caraffa la "continentia terrarum loco ditto ad gartello seu castelliti iusta iusta terras Marcelli Caraffae terras m.ci horatii cappellini viam pu.cam

ditta deli greci".

Calamo (Fego Calamo Foglio 2, 11 e 17 parte)

14.4.1590. Francesca Gentile possiede il "petium terreni arboratum arboribus sicomorum ficuum pirorum et aliis arboribus domitis et indomitis in loco ditto calamo seu le due fiomare iusta vineam m.ri nicolai valdoni bona heredum dorisii casizonis flumen p.tum de calamo seu dictum le due fiomare".

24.9.1588. La famiglia dei Carusio possiede un continenza di terre "cum arboribus domitis et indomitis partim arataroriam et partim nemorosam in loco suberiti iusta terras mag.ri petri carusii terras m.corum heredum q.dam antonii faragho vineas arfonsii l'abate pauli de ruma viam pu.cam qua itur catanzarium flumen calami".

Herba Reda (Erbarella Foglio 24 parte)

18.8.1590. Iacobo Antonio Strangi possiede la "continentiam terrarum aratoriarum in loco ditto herba reda seu lu russellu iusta terras m.ci iois alfonsii cosentini seu eius cappellae terras dittas de lu russellu".

Melina (Foglio 8 e 4 parte - Amelina Foglio 8 parte)

15.10.1591. Io. Maria fabiano possiede la "vineam vitatam et arboratam arboribus sicomorum ficuum aliorum arborum in loco dicto melina iusta bona iacobi de valle ex duobus lateribus sed in uno latere mediante via vicinali bona fra.ci de miceli", gravata di grana dieci all'abbazia di San Lorenzo.

Drialo

3.10.1591. I De Paula possiedono una possessione "arboratam diversis arboribus sicomorum olivarum annidalarum et aliorum arborum in loco dicto drialo iusta vineam Anibalis ricchae vineam ottavii valdini clausuras et terrenum thomae valentini vineam francisci politi als de mauro".

16.11.1588. Petro de Cosentia possiede "quoddam vineale arboratum varis arboribus domitis et indomitis in loco dicto alle fornella seu drialo iusta la vignia de l'heredi q.dam iois ferdinandi maczaccari vineam m.ci fran.ci maczaccari vineam m.ci rodorici de biamonte". Rogerio Truntio possiede il "vineale arboratum arboribus mororum ficuum aliisq. arboribus in loco dicto le strichie iusta vineale m.ci pauli cosentini vineale iois pauli de biamonte".

Vallone de Valentia

14.9.1591. Nicola della Blunda possiede un "vineale cum arboribus sicomorum in loco dicto lo vallone de valentia seu lo giovaro iusta vineale cum zicomis m.ci horatii cappellini vineam vincentii de durante als demone vineam iulii pinelli".

Zammadina (Curso di Zamadina o Zamaida Foglio 24 e 22 parte)

30.8.1591. Il chierico Antonio de Nicotera possiede una "possessione arboratam arboribus sicomorum cum vinea et aliis arboribus in loco ditto zammadina iusta terras io.s Antonii puliti iusta terrasio.is pauli faragho de civitate tabernae". Un'altra continenza di terre "in loco ditto la pietra intronata seu berbareda iusta terras mayoris Ecc.ae dittaie terrae terras habatiae santi laurentii". Un'altra continenza di terre "in loco ditto Santo fili arboratum arboribus sicomorum et cerquetorum iusta terras Cl.i Io.is Iacobi trusciae terras m.ci marci aurelii trusciae". Un'altra "clausuram cum cerquis amidalis et olivisin loco ditto le fossie". Un olivito in loco ditto santo nicola iusta olivum heredis q.dam m.ci gesuini cosentini olivetum francisci iordani".

Vado Piano

10.3.1588. Bartolo Scordillo possiede la "vineam vitatam et arboratam arboribus sicomorum et aliis arboribus et cum quandam continentiam nemorosa dicta alli pendenti di crochia acqua fundenti verso vado piano loco fallucca iusta terras et costas innocentii prothopapa vineam et terras ipsius scordilli flumen crochiae" così confinata: "una mendola grande d'alto et va a ferire ad una cersa grande et ad una pirayina et tira diritto ad una cersetta abascio et tira la cresta de la cesina verso vado piano".

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede la "portionem vineae arboratam arboribus sicomorum ficuum aliorum arborum et cum costis nemorosis contiguus iusta vineam et costas iois thomae qualilli alias clausuras seu costas et terrenum ipsius iois bartuli iusta flumen (crochiae) la crista crista acqua fundente verso vado piano dove se dice la cisina".

15.1.1591. Cicco Sferra possiede la "vineam arboratam arboribus sicomorum amidalarum pumorum aliorque arborum in loco ditto vado piano iusta vineam heredum iudicis nicolai de costabile vineam iois batt.ae pinelli vineam aprilis de perri".

Tubulaci (Tavolaci o Tavoliere Foglio 22 parte)

20.11.1590. Aurelio Biamonte vendette al d.no Fabritio Ferraro "possessionem cum arboribus in loco ditto tubulaci iusta viridarium d.ni fabritii Ferrari".

Petra Intronata (Pietrantonata Foglio 24)

30.8.1591. Il chierico Antonio de Nicotera possiede una "possessione arboratam arboribus sicomorum cum vinea et aliis arboribus in loco ditto zammadina iusta terras io.s Antonii puliti iusta terrasio.is pauli faragho de civitate tabernae". Un'altra continenza di terre "in loco ditto la petra intronata seu berbareda iusta terras mayoris Ecc.ae ditae terrae terras habatiae santi laurentii". Un'altra continenza di terre "in loco ditto Santo fili arboratum arboribus sicomorum et cerquetorum iusta terras Cl.i Io.is Iacobi trusciae terras m.ci marci aurelii trusciae". Un'altra "clausuram cum cerquis amidalis et olivisin loco ditto le fossie". Un olivito in loco ditto santo nicola iusta olivum heredis q.dam m.ci gesuini cosentini olivetum francisci iordani".

Petra de la Machia (Macchia Bagni Foglio 16 parte)

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede "partem vineae cum costis nemorosis in loco de fallucca iusta aliam partem petri iois de nardo et alias vineas et costas ditti iois bartoli flumen crochia limitatam lorento petro ioes de nardo de uno celso che e al termino et va ad ferire ad una cersa et de detta cersa va ad ferire ad un'altra cersa ch'e che e allo vido et da la detta cersa va a ferire alla petra de la machia del fiume allo lavaturo et confine esso io bartolo principia per mezo una fico nigra et va a ferire ad una cersa et de la cersa deritto lo vallone vallone va ad ferire allo fiume di crochia".

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede la "continentiam terrarum cum vineam et cum grutta et cum costis nemorosis in loco ditto fallucca ... la parte con la grutta incomenzando de la vignia di d'ant.o garcea confine esso gio. bartolo limitata d'uno celso et va ad ferire ad una cersa e di detta cersa va ad ferire ad un'altra cersa che e allo vido et de detta cersa va a ferire ad una petra grande ch'e alla machia de lo fiume".

Caudara

7.11.1590. I fratelli Riczotto possiedono "una vignia arborata e vitata de diversi viti e arbori in loco ditto pisano confine le vignie de donno cola pagano la vigna di silvestro corvaro le chiuse de maradia; una salmata di terre aratorie in loco ditto caudara confine le terre del m.co petro de cosenza; uno vignale arborato di celzi in loco ditto crochia; uno vignale arborato di celzi in loco soberito; un vignale in loco ditto le fossie arborato cesine le terre di rodorico de biamonte; uno pede di fico in loco ditto tovolaci".

Cipulla (Cipollazza Foglio 24 parte)

4.10.1585. il m.co Vincenzo Maczaccaro possiede la "continentiam terrarum arboratam arboribus sicomorum in loco ubi dicitur crochia seu serravalle vel cipulla iusta terras ven.lis cappellae siri Petri de la Valle terras Abadiae S.ti Laurentii dictae terrae flumen Crochiaie viam pu.cam".

3.8.1586. Gesoino Cosentino possiede "certas terrarum continentias cum arboribus sicomorum in loco dicto cipulla iusta terras ve.lis cappellae de li gargani terras abatae santi laurentii dictae terrae flumen crochiaie viam pu.cam".

Tovolaci (Tavolaci o Tavoliere Foglio 22 parte)

7.11.1590. I fratelli riczotto possiedono "una vignia arborata e vitata de diversi viti e arbori in loco ditto pisano confine le vignie de donno cola pagano la vigna di silvestro corvaro le chiuse de maradia; una salmata di terre aratorie in loco ditto caudara confine le terre del m.co petro de cosenza; uno vignale arborato di celzi in loco ditto crochia; uno vignale arborato di celzi in loco soberito; un vignale in loco ditto le fossie arborato cesine le terre di rodorico de biamonte; uno pede di fico in loco ditto tovolaci".

Valle de Neri

15.6.1585. Tommaso Valentino possiede una "clausuram arboratam arboribus domitis et indomitis et nemorosam sitam et positam in loco ditto le fossie iusta terras m.ci Roderici de Biamonte

terras m.ci octavii grani dittas dela valle de neri".

Cesina

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede la "portionem vineae arboratam arboribus sicomorum ficuum aliorum arborum et cum costis nemorosis contiguis iusta vineam et costas iois thomae gualilli alias clausuras seu costas et terrenum ipsius iois bartuli iusta flumen (crochia) la crista crista acqua fundente verso vado piano dove se dice la cesina".

10.3.1588. Bartolo Scordillo possiede la "vineam vitatam et arboratam arboribus sicomorum et aliis arboribus et cum quondam continentiam nemorosa dicta alli pendenti di crochia acqua fundenti verso vado piano loco fallucca iusta terras et costas innocentii prothopapa vineam et terras ipsius scordilli flumen crochia", così confinata: "una mendola grande d'alto et va a ferire ad una cersa grande et ad una pirayina et tira diritto ad una cersetta abascio et tira la cresta de la cesina verso vado piano".

Lavaturu

19.2.1591. Gio. Bartolo Scordillo possiede la "partem vineae cum costis nemorosis in loco de fallucca iusta aliam partem petri iois de nardo et alias vineas et costas ditti iois bartoli flumen crochia limitatam lorento petro ioe de nardo de uno celso che e al termino et va ad ferire ad una cersa et de detta cersa va ad ferire ad un'altra cersa ch'e che e allo vido et da la detta cersa va a ferire alla pietra de la machia del fiume allo lavaturu et confine esso io bartolo principia per mezo una fico nigra et va a ferire ad una cersa et de la cersa deritto lo vallone vallone va ad ferire allo fiume di crochia".

Strichie

16.11.1588. Petro de Cosentia possiede "quoddam vineale arboratum varis arboribus domitis et indomitis in loco dicto alle fornella seu drialo iusta la vignia de l'heredi q.dam iois ferdinandi maczaccari vineam m.ci fran.ci maczaccari vineam m.ci rodorici de biamonte". Rogerio Truntio possiede il "vineale arboratum arboribus mororum ficuum aliisq. arboribus in loco dicto le strichie iusta vineale m.ci pauli cosentini vineale iois pauli de biamonte".

Le due fiomare

3.7.1588. I fratelli Politi possiedono "un pezzo di terreno arborato di celsi et altri arbori in loco ditto abatina confine lo fiume de le due fiomare".

14.4.1590. Francesca Gentile possiede il "petium terreni arboratum arboribus sicomorum ficuum pirorum et aliis arboribus domitis et indomitis in loco ditto calamo seu le due fiomare iusta vineam m.ri nicolai valdoni bona heredum dorisii casizonis flumen p.tum de calamo seu dictum le due fiomare".

Trongole (Case Trongale Foglio 21 parte)

28.9.1587. Francesco Fraczello possiede un "vineale arboratum arboribus mororum in loco dicto carbonara iusta vinealia m.ci marcelli carrosae de taberna da tutti li lati vallone dicto de trongale".

Petra (Carbonaro Foglio 21 parte)

11.10.1591. Fabio Gulario possiede "duo vinealia divisa cum arboribus pirorum in loco ditto carbonara iusta terras m.ci marcelli bulotae als de la petra vallonem dittum de la petra".

Galello (Castelliti Foglio 20 e 21 parte)

26.10.1588. La famiglia Grano possiede una continenza di terre "in loco dicto galello seu castelliti".

I Demani Comunali e gli Usi Civici

✓ La legislazione storica

Con il *Decreto del 4 agosto 1806*, promulgato da *Giuseppe Napoleone* per il Regno di Napoli, avveniva l'eversione dalla feudalità. Tale ripartizione delle **"terre**

aperte, culte e inculte" avvenne in modo che i *naturali destinatari* delle terre *"fossero riguardati come i padroni delle quote loro spettate"* e avrebbero dovuto *goderne* con *"tutta la pienezza del dominio e della proprietà"*. Infatti le terre divise ai sensi del Decreto Napoleonico sarebbero state *"proprietà libere dei cittadini soltanto sotto il peso del canone"* (Cfr. Decreto 4 agosto 1806).

Questo procedimento di ripartizione trasformava immediatamente i beni di *Demanio pubblico in allodio* ed il canone imposto assumeva un carattere di mero debito reale del detentore della terra nei confronti del Comune, tanto che l'omissione del pagamento non ne minava l'allodialità del possesso (Le ripartizioni delle terre ex feudali e le quotizzazioni).

Con successivo Decreto, si stabilì che le quote non potessero *"essere vendute né ipotecate prima di un decennio"*. Tale termine fu *prolungato a venti anni* con Decreto 6 dicembre 1852. Con la stessa legge del 1808 si ribadiva che *"i cittadini saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà"*. Invece nel decennio-ventennio saranno *"devolute al Comune le quote cedute a terzi o per le quali non sia pagato canone"*. Infine stabiliva che l'affrancazione dal debito sarebbe avvenuta al saggio di capitalizzazione del 5%.

Con il ritorno dei Borboni le cose rimangono pressoché identiche: le leggi 11 dicembre **1816** e la successiva organica del 12 dicembre ribadiscono che le terre demaniali dovessero essere divise tra i cittadini mediante la prestazione di un canone a favore dei Comuni, ma che le terre lasciate incolte per tre anni, sarebbero state devolute ai Comuni.

A seguito dell'Unità d'Italia non viene modificato l'impianto Legislativo operante per le province napoletane ma si conferma con il Decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1861 di procedere con le quotizzazioni a norma della citata legge del 1806, con il limite ulteriore dell'approvazione sovrana delle quotizzazioni ancora da realizzarsi.

Con il Decreto Legge 751 del 22 maggio **1924** e la successiva Legge 1766 del 16 giugno **1927** si **riordina tutta la materia degli usi civici**; i terreni vengono divisi in categorie che avranno diverse destinazioni mentre per le quotizzazioni già avvenute nel passato si deve attendere il regolamento di attuazione approvato con la legge 332 del 26 febbraio **1928** che agli artt. 26, 27 e 28 ne regola il procedimento, limitatamente alle quotizzazioni "*ad meliorandum - obbligo di migliorare*" e all'art. 32 estende il procedimento previsto per le quotizzazioni di cui innanzi anche alle "quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore" (ovvero venti anni).

Per le quotizzazioni senza vincoli e/o per tutte le quote che non siano state vendute durante il periodo di divieto, rimane valida la legge di eversione della feudalità del periodo Napoleonico e le norme successive richiamate.

Le norme successive che interessano la materia sono le norme sui canoni enfiteutici e di natura enfiteutica; in particolare la legge di revisione dei canoni e di affrancazione n. 701 del 1 luglio **1952**, la legge sull'enfiteusi n. 607 del 22 luglio **1966** e la legge di revisione dei canoni n. 1138 del 18.12.1870. Infine con l'art.66 del DPR 616 del **1977** lo Stato **trasferì** le funzioni amministrative dei Commissari liquidatori e del Ministero **alle Regioni**.

A seguito del citato DPR 616 del **1977** le Regioni avrebbero dovuto legiferare non solo e non tanto per acquistare le funzioni trasferite, quanto per definire le norme procedurali.

Sono passati circa di trent'anni ed alcune Regioni (**Calabria**) hanno legiferato per proprio conto (**18/2007 e ss.mm.ii.**).

I capisaldi che emergono dalla *Legge Regione Calabria 18/2007*, sono i seguenti:

- Cittadini residenti, è titolare dei beni di uso civico (collettività);
- Il Comune è un rappresentante della collettività titolare dei beni, cioè è il gestore.

L'uso civico è un diritto perpetuo, che spetta a coloro che compongono una determinata collettività, delimitata territorialmente di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima (in modo indiviso). L'uso civico è un diritto di origine antichissima, il cui contenuto è molto vario.

Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.

*L'uso civico è dunque un **diritto di godimento**, l'uso dei beni consente agli aventi diritto di servirsene e di godere i frutti solo per quanto occorre al fabbisogno proprio e della propria famiglia, perché la proprietà dei beni non è dei singoli, né del comune ma della **collettività**.*

Verifiche della Consistenza del Demanio di Cropani

Notizie Storiche

Ritengo superfluo riportare la cronistoria completa degli avvenimenti e dei provvedimenti che a partire dal 1806 hanno interessato il Comune di Cropani.

*Mi limiterò alle notizie più **importanti e incisive ai fini dell'accertamento**.*

*Ho indicato come data di partenza il **1806** perché a tale anno risale il primo provvedimento avente ad oggetto i beni demaniali nelle province meridionali.*

*Infatti **Giuseppe Bonaparte**, insediato dal fratello Napoleone Re di Napoli col nome di Giuseppe Napoleone, **emanò il 4 agosto 1806**, il decreto di abolizione della feudalità e l'acquisizione al Comune degli ex feudi, di cui non era dimostrato il legale acquisto da parte dei feudatari, e dei beni ecclesiastici.*

*Con successivo decreto del **settembre 1806** lo stesso Giuseppe Napoleone dispose la **ripartizione e liquidazione dei demani sia ex feudali che ex ecclesiastici** nonché di quelli comunali detti **anche demani Universali**.*

*Infine, con decreto del 28 novembre **1808**, **Gioacchino (Murat) Napoleone**, succeduto a Giuseppe Napoleone intanto diventato Re di Spagna, emanò le istruzioni per la ripartizione dei demani con assegnazione delle quote ai cittadini.*

*In esecuzione di tale decreto il Commissario del Re **Angelo Masci**, con le*

ordinanze del 15-18 e del 29 aprile **1811**, *sciolse la promiscuità* tra i Comuni di **Cropani, Zagarise e Sersale**, "prescrivendosi dovere il territorio di **Cropani** rimanere circoscritto nei confini designati nel catasto" ed assegnò a **Cropani** i fondi ex feudali:

Frazione Cuturella (demani)

- Ortogrande, Corvaro o Corvale e Vignale Ha 24.72.51
Tom. 73

Assegnò inoltre, con le predette ordinanze, al Comune di Cropani, il demanio ecclesiastico di:

San Lorenzo (demani in c.da)

- Randaci, S. Leo e Molino Ha 135.48.00
Tom. 400

San Lorenzo (adiacenze)

- Cuturella, Picularo Ha 37.25.70
Tom. 110
- Forno o Umbri Ha 13.54.80
Tom. 40

S. Lucia

- Carbonara Ha 51.82.11
Tom 153

Topo, Brunello, Dandolo

Ha 24.38.64
Tom. 72

Ferrarizzi (oggi territorio di Sersale)

Ha 104.65.83
Tom. 309

Partenza

Ha 10.16.10
Tom. 30

**Totale Ha 402.03.69
Pari a Tomoli 1.187,00**

Per la divisione dei demani **Cinò e Macchione** non si provvide se non nel **1864**, quando cioè con R.D. 12 Maggio venne sanzionata la transazione, in virtù della quale, in luogo dell'accantonamento, si attribuì al Comune il canone annuo di lire 63,75 lasciandosi per intero i detti fondi al Capitolo di Cropani che li possedeva.

Cinò (oggi territorio di Botricello) e Macchione Ha 32.40.01

Pari a Tomoli 95,66

✓ Dettaglio dei demani legittimati/affrancati/occupati

Ettari 43.35.36 del demanio **Santa Lucia** furono nel 1819 suddivise in 50 quote; un'ordinanza del 19 dicembre del **1820** approvò gli atti relativi e dispose l'immissione in possesso dei concessionari, ma non prima del 14 marzo **1832** si ottenne la **Sanzione**


Sovrana fino ad allora negata per irregolarità intercorse.

Ettari 37.59.57 del demanio **San Lorenzo** furono censiti a Giuseppe Pizzuti in virtù del R.D. 12 febbraio **1836** per il canone annuo di lire 212,50 e rimase così senza effetti l'ordinanza 9 novembre **1831** con la quale se ne era disposta la reintegra.

Ettari 280.42.00 in tutti i demani indicati, vennero suddivisi in tre quote e gli atti relativi ottennero la **Sovrana Sanzione**; il Decreto è andato disperso ed ho **rinvenuto solo l'ordinanza di opposizione del 4 agosto 1863**. Mancano pure gli elementi per determinare il numero delle quote riconcesse con le ordinanze del 6 febbraio e 21 settembre **1868** e si apprese invece dagli atti che cinque quote furono riconcesse mercè i decreti 22 dicembre **1872** e 4 marzo **1880** e che a favore di vari acquirenti vennero **legittimate** molte quote per la complessiva estensione di **ettari 55.43.50** giusta i R.D. 18 novembre **1880** e 25 gennaio **1883**.

Ed infine **ettari 8.26.75** dei menzionati demani furono **legittimati** con i decreti 3 giugno **1872**, 9 ottobre **1873** e 1 marzo **1874**.

Di guisa che il Comune **dovrebbe possedere ancora come demani**, in vari appezzamenti, **ettari 32.40.01** (**Macchione e Cinò**), ma pare invece che tali appezzamenti, **dalla documentazione visionata a seguito delle osservazioni presentate non siano da ritenersi gravati da Usi Civici (vedasi atti allegati).**



Il Fondo delli Cinò, e Macchione attualmente posseduti da Canonici di Cipro, anche si mettano in ripartizione dando il quarto al Comune sud. Però siccome l'ex Barone di Cipro, il quale vanta il diritto di patronato su detti Fondi, ha offerto un canone per il quarto, così convenire a tale misura i sud. Canonici, si proponga l'affare in Accusatorio, e si valuti il canone da darsi le provvidenze.

Per la divisione dei demani Cinò e Macchine non si
provvide se non nel 1864, quando cioè col R.D. 12
Maggio venne sanzionata la transazione, in virtù del-
la quale, in luogo dell'accantonamento, si attribuì
al Comune il canone annuo di lire 63.75 lasciandosi
per intero i detti fondi al Capitolo di Cropani che
li possedeva.

Successivamente con Regio Decreto è stata approvata la transazione secondo cui al Comune spettava il canone annuo mentre il bene restava in possesso del Capitolo di Cropani.

partire, dall'anno 1973 dal Tribunale di Catanzaro, dalla Corte di appello delle Calabria e della Corte di Cassazione nonché a seguito dell'accordo transattivo tra il barone de Fiore e il Demanio. Per cui le conclusioni cui lo stesso è prevenuto non tengono conto del giudicato nel frattempo formatesi con riferimento alle sentenze citate.

Pertanto esaminata tutta la documentazione è da ritenere, diversamente da quanto affermato che i fondi:

Agro di Cropani - Macchione


Fg. 27 (particella originaria 45 - ettari 20.85.00) P.lla 1185, 1302, 1181, 1176, 416 fabbr., 1303, 1177, 1175, 1180, 1178, 1179.

Fg. 27 (particella originaria 50 - ettari 1.08.30) P.lla 1182, 1183.

Agro di Botricello (originariamente Cropani - Andali) - Cinò

Fg. 4 (ettari 10.46.71) P.la 3, 4 fabbr., 5, 7, 10 parte, 18, 22 fabbr., 23, 24, 25, 26, 27, 28, posseduti dal Capitolo Religioso non sono gravati da Usi Civici.

Individuazione dei demani in agro di Cropani



Procedura di calcolo del canone di legittimazione

Regione Agraria n° 8	V.A.M. valore del fondo della coltura presente (oliveto)	V.A.M. valore del fondo senza miglurie (incolto prod)	Superficie (ettari)	Valore	Interesse	10 annualità di interessi	Valore del terreno (senza miglurie aumentato di 10 annualità di interessi)	(-10%) Difficoltà o assenza di strade	(-5%) Esposizione	(-5%) Pendenza del terreno	Valore Legittimazione (Euro)
Cropani	24666	1502	1	1502	2,50%	25,00%	1877,5	187,75	93,875	93,875	1502

Riferimento a verifiche precedenti

Sono stati verificati i provvedimenti adottati, che hanno consentito la puntuale ricostruzione dei limiti e confini degli attuali terreni soggetti al regime giuridico dei beni e dei domini collettivi.

✓ Decreto del Commissario del Re **Angelo Masci** del 1811, che sciolse la promiscuità tra i Comuni di **Cropani, Zagarise e Sersale**, "prescrivendosi dovere il territorio di Cropani rimanere circoscritto nei confini designati nel catasto" ed assegnò a **Cropani** i fondi ex feudali:

◆ Ortogrande, Corvaro e Vignale, Cinò e Macchione, Santa Lucia, Carbonara, San Lorenzo, Forno, Randace, Ciccoletto, Ferrarizzi, S. Leo, Topo, ..., meglio descritti nella relazione "accertamento demaniale".

✓ Relazione sullo stato dei Demani Comunali - **Pinto C.**

✓ R. Commissariato Usi Civici delle Calabrie.

✓ Sovrana Sanzione e/o opposizione con legittimazione delle quote per come riportato nella relazione "accertamento demaniale".

✓ Note, Osservazione e opposizioni (Corte di Appello delle Calabrie, Comparsa conclusionale, ecc.)

Conclusioni.

Dopo quanto finora illustrato si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Effettuata la rinnovazione della ricognizione di Usi Civici e visionati atti antichi e attuali (compreso osservazioni e note trasmesse), si può tranquillamente affermare che:

Tutti i demani individuati nelle cartografie allegate sono stati regolarmente quotizzati ed assegnati o regolarizzati con provvedimenti di conciliazione o di legittimazione per cui hanno perduto le caratteristiche di demanialità acquisendo quello di allodialità, le particelle oggetto del presente accertamento sono tutte, con

ragionevole certezza, di natura allodiale e quindi NON GRAVATE DI USI CIVICI.

Tanto con ragionevole certezza e con serena coscienza.

Catanzaro lì, 16 settembre 2024

Il Perito
Istruttore Demaniale
Geom. Luigi Perri

ALLEGATI :

Ripartizione dei Demani tra Cropani, Zagarise e Sersale

Certificazione Demanio del datata 1876

Comparsa conclusionale Corte di Appello delle Calabrie datata 1877

Corte di Appello delle Calabrie datata 1884

Relazione sullo stato dei Demani Comunali - *Pinto C.*

Verbale di consegna della temporalità datata 1922

R. Commissariato Usi Civici delle Calabrie datata 1928

Cartografia IGM 1886 con individuazione dei Demani

Cartografia IGM 1886 con individuazione dei Demani-Località catastali

Cartografia IGM 1946 con individuazione dei Demani

Cartografia catastale con individuazione dei Demani

Cartografia IGM recente con individuazione dei Demani

Quadro unione catastale con individuazione dei Demani

Specifiche delle competenze



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 04/07/2024

Numero Registro Dipartimento 1060

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9564 DEL 04/07/2024

Oggetto: Procedimento di accertamento e di ricognizione degli usi civici del Comune di Cropani (CZ) – Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 50 del 09/05/2024

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 759 del 28/12/2023 recante “Misure per garantire la funzionalità del Dipartimento Agricolture e Risorse Agroalimentare – Forestazione e dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo: Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 611 del 19/01/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 759 del 28/12/2023. Microorganizzazione;
- la Delibera n. 159 del 10/04/2024 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 12/04/2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Iritano Giuseppe l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l’incarico di direzione del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021”;
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità” con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- il D.D.S. n. 1563 del 08/02/2024 avente per oggetto “Micro-organizzazione del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, Individuazione dei responsabili del procedimento, assegnazione delle mansioni ed attività anno 2024” con il quale, tra l’altro, viene conferita al funzionario Vincenzo Sangiovanni la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 29 del 08/02/2024 recante “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”;

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi civici”;
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”;

- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete “Norme in materia di domini collettivi”;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 e ss.mm.ii. che, nel dettare norme in materia di Usi Civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche;
- il Regolamento regionale n. 10 del 05 dicembre 2022, pubblicato sul BURC n. 273 di pari data, concernente “Regolamento di attuazione dell’art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell’albo regionale degli istruttori e periti demaniali”;
- l’art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- l’art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che “Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l’atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all’istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”;
- l’art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento regionale competente, che esercita l’esame di legittimità sul provvedimento;

VISTE le note prot. n. 5381 del 09/05/2024 e prot. n. 5856 del 09/05/2024, con le quali il Comune di Cropani (CZ) ha trasmesso rispettivamente la perizia del Pid geom. Luigi Perri e la delibera di Giunta comunale n. 50 del 09/05/2024 concernente il procedimento di accertamento e di ricognizione degli usi civici del Comune di Cropani (CZ);

VISTE le osservazioni sulla delibera di Giunta Comunale n. 50 del 09/05/2024 da parte degli interessati al procedimento di accertamento, pervenute anche al Settore 1 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione, con pec del 20/06/2024 acquisita al prot. n. 413703 del 24/06/2024, con pec del 20/06/2024 acquisita al prot. n. 413750 del 24/06/2024, con pec del 20/06/2024 acquisita al prot. n. 413780 del 24/06/2024, con pec del 21/06/2024 acquisita al prot. n. 413823 del 24/06/2024, con pec del 21/06/2024 acquisita al prot. n. 413575 del 24/06/2024 e con pec del 21/06/2024 acquisita al prot. n. 413650 del 24/06/2024;

CONSIDERATO che dall’esame della relazione del PID e del provvedimento deliberativo trasmesso dall’Amministrazione comunale, ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente in materia ed alla legittimità dell’iter procedimentale seguito:

- 1) in ordine al suo procedimento di adozione, la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09/05/2024, non è conforme alla normativa vigente in quanto essa, sebbene adottata ai sensi dell’art. 15 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., non dà atto di aver provveduto alla notifica ai singoli interessati, ivi compreso il Comune di Botricello, dell’avviso individuale di avvenuto deposito e pubblicazione in albo pretorio, per la durata di trenta giorni, dell’elaborato peritale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 30 del R.D. n. 332/1928 e che non siano pervenute opposizioni nei predetti termini, apparentemente limitandosi, codesto Comune, a pubblicare in albo la Delibera di presa d’atto e la perizia contestualmente;
- 2) in ordine agli atti istruttori predisposti per l’accertamento demaniale e ricognizione degli usi civici del Comune di Cropani (CZ), redatti dal PID incaricato, la **perizia appare incompleta sia sotto l’aspetto tecnico che storico-giuridico per i seguenti aspetti:**
 - **carenza di documentazione storica** in ordine ai demani analizzati, anche alla luce degli atti e dalla documentazione citata all’interno delle osservazioni pervenute;
 - verifica della corrispondenza tra quanto riportato nella relazione storico-documentale e lo stato di fatto;

- la relazione trasmessa e gli annessi allegati non riportano lo stato occupatorio dei terreni individuati come demaniali e gravati da uso civico con indicazione, per le particelle oggetto di accertamento, del titolo dei singoli occupatori o possessori, distinguendo le eventuali occupazioni arbitrarie dai possessi legittimi; l'acquisizione dello stato occupatorio risulta requisito imprescindibile ai fini della completa individuazione delle terre demaniali e rientra tra gli espliciti compiti del perito demaniale incaricato ai sensi dell'art. 7 c.2. del r.r. 10/2022;
- la relazione trasmessa non cita le operazioni da riferirsi al rispetto dell'art. 12 del r.r. 10/2022, inerenti il procedimento di reintegra al patrimonio collettivo delle terre illegittimamente possedute;
- mancanza di evidenziazione delle notifiche per il sopralluogo di cui all'art. 11 del r.d. 332/1928 e dei relativi verbali con l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia, nonché delle eventuali osservazioni ed istanze prodotte dalle parti interessate;
- genericità ed incompletezza dell'analisi dei **“demanî legittimati/affrancati/occupati”** che non consente di stabilire la sussistenza o meno di particelle catastali gravate da usi civici sui demanî citati nella perizia, ossia quelli elencati nelle frazioni/contrade di *Cuturella, San Lorenzo, Santa Lucia, Topo, Brunello, Dandolo, Ferrarizzi, Partenza*;
- genericità delle conclusioni cui si perviene in ordine ai **“demanî liberi di ettari 32.40.01 su cui ancora gravano usi civici”** ossia i demanî Cinò (località in territorio Botricello, foglio n. 4) e Macchione (foglio n. 27), in contraddizione con quanto asserito a pag. 28 dell'elaborato peritale in cui gli stessi indicati come appezzamenti usurpati.

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007, di dover restituire gli atti al Comune interessato disponendo la rinnovazione dell'istruttoria del PID e del procedimento per i profili sopra evidenziati;

Visto l'art. 3 comma 3 della Legge del 20/11/2017 n. 168 che prevede che il regime giuridico dei beni di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscepibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, fermo restando che ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale del 15/06/2023, n. 119 sono escluse dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

Visto l'art. 3 comma 6 della Legge del 20/11/2017 n. 168 che prevede che con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Cropani (CZ) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

ESAMINATO il provvedimento dell'Amministrazione comunale e verificato che lo stesso non appare conforme alla normativa vigente per i profili sopra indicati;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di ricusare il visto sulla delibera di Giunta comunale n. 50 del 09/05/2024 adottata dal Comune di Cropani (CZ) ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007 e, conseguentemente, di restituire gli atti al Comune interessato disponendo la rinnovazione dell'istruttoria del PID e del procedimento sui punti non approvati ed analiticamente indicati nella parte motiva;
- 2) di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;
- 3) di notificare il presente provvedimento al Comune interessato ed all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;
- 4) di richiamare la competenza del Comune di interessato in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;
- 5) di stabilire che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Vincenzo Sangiovanni
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCA PALUMBO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iritano
(con firma digitale)



COMUNE DI CROPANI

Provincia di Catanzaro

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 50

del 09/05/2024

Oggetto:

Ricognizione usi civici e Registro Generale delle terre civiche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 18/2007 e s. m. e i. nel territorio del Comune di Cropani – Presa atto perizia del PID Geom. Luigi Perri depositata con nota prot. n°2371 del 22.02.2024 e successiva integrazione prot. 4865 del 24/04/2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **nove**, del mese di **Maggio** alle ore **18:05** nella sala delle adunanze, del Comune di Cropani, convocata con appositi avvisi la **Giunta Comunale** si è riunita con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA	REMOTO
1) MERCURIO RAFFAELE	Sindaco	Presente	
2) LEPERA FRANCESCO	Vice Sindaco	Presente	
3) BORELLI MARIA	Assessore	Presente	
4) RUFFO GIUSEPPINA	Assessore	Presente	
5) MERCURIO DARIO	Assessore	Presente	

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale, MICHELA IRENE CORTESE.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- presso la Regione Calabria è istituito un albo regionale degli istruttori e periti demaniali (short list) in materia usi civici (art 13 della LR 18/2007) approvato con Decreto Dirigenziale n. 14163 del 05/10/2023;
- con nota pec del 08/11/2022 prot. 490915, la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione – Settore 1 Ufficio Operativo Usi Civici ha rilasciato al Comune di Cropani il nulla osta di competenza in ordine all'individuazione dei territori oggetto di verifica demaniale;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 542 del 13/11/2023, ai sensi della Legge n° 1766/1927 e s.m.i. della Legge Regionale n°18 del 21.08.2007 e s. m. i. e del decreto dirigenziale n° 6060 dell'01.06.2022, è stato dato l'incarico di PID al Geom. Luigi Perri per la ricognizione nel Comune di Cropani degli Usi Civici e del Registro Generale delle terre civiche in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 25/07/2022, già inserito nella short list su indicata;
- con nota acclarata al prot. n°2371 del 22.02.2024 e successiva integrazione prot. 4865 del 24/04/2024 il PID Geom. Luigi Perri ha trasmesso la Relazione di accertamento demaniale con allegata cartografia;

Considerato che, dalle risultanze degli accertamenti effettuati dal Perito Demaniale, risultano gravati da usi civici i seguenti demani liberi per un totale di **Ha 32.40.01**:

COMUNE	Foglio di	Particelle
--------	-----------	------------

	mappa	
COMUNE DI CROPANI Località Macchione (Ha 21.93.30)	27	416 fabbr., 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1302, 1303.
COMUNE DI BOTRICELLO Località Cino' (Ha 10.46.71)	4	3, 4 fabbr., 5, 7, 10 (parte), 18, 22 fabbr., 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Vista la legge n°1766/1927 e relativo Regolamento Attuativo R.D. n°332/1928;

Visto il D.P.R. n°11/72 e n°616/77;

Vista la Legge Regionale n°18 del 21/08/2007 e s. m. e i.

Visto il Decreto Dirigenziale n°6060 dell'01.06.2022;

Vista la D.G.R. Calabria n°567 del 31/10/2022;

Visto il D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di prendere atto della Perizia redatta dal P.i.d. Geom. Luigi Perri, depositata al protocollo generale dell'Ente prot. n°2371 del 22.02.2024 e successiva integrazione prot. 4865 del 24/04/2024 di accertamento del gravame di uso civico sul territorio del Comune di Cropani dalla quale risulta che i seguenti immobili:

COMUNE	Foglio di mappa	Particelle
COMUNE DI CROPANI Località Macchione (Ha 21.93.30)	27	416 fabbr., 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1302, 1303.
COMUNE DI BOTRICELLO Località Cino' (Ha 10.46.71)	4	3, 4 fabbr., 5, 7, 10 (parte), 18, 22 fabbr., 23, 24, 25, 26, 27, 28.

sono gravati da usi civici, così come dimostrato e indicato nell'allegata documentazione tecnico – amministrativa così composta:

- 1.RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DEMANIALE;**
- 2.DETTAGLIO PARTICELLE CATASTALI;**
- 3.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DEMANIALE;**
- 4.CARTOGRAFIE.**

Di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Marilena Aprigliano;

Di stabilire che il presente atto deliberativo anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per **30 giorni** consecutivi;

Di dare atto che l'atto deliberativo sarà efficace e diventerà esecutivo a seguito del controllo da parte della Regione Calabria **“DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE SETTORE 1 -**

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI, BIODIVERSITA'";

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul S i t o Istituzione – Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n°33/2013 e s.m.i.

Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Regione Calabria, Direzione Agricoltura - Usi Civici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale e alle parti interessate;

Con la seguente votazione:

Voti favorevoli 5 | Voti contrari 0 | Astenuti 0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to **RAFFAELE MERCURIO**

Il Segretario Comunale
f.to **MICHELA IRENE CORTESE**

Pareri cui all'art. 49 del T.U. di cui al D.Lgs 18.08.2000, n°267

<p>IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 02/05/2024</p>	<p>Il Responsabile dell'Area f.to MARILENA APRIGLIANO</p>
--	---

<p>Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio</p> <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> <p>Che la presente deliberazione E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale f.to MICHELA IRENE CORTESE</p>
--

La Presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Cropani 09/05/2024,

Il Segretario Comunale
f.to **MICHELA IRENE CORTESE**

<p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio</p> <p style="text-align: right;">Il Messo Responsabile</p>

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera protocollo n. in data ai Signori Capigruppo Consiliari. (ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000)

6. Il Lago Lemano e gli altri laghi. Ma per Badia di
Papiano e Lago di Benigno di S. Giacomo,
L. Maria and Gioia, come sopra l'Aeroporto,
L. Maria di S. Maria e le loro note note
per le loro note note.

7. Tutto il popolo dei Denarij futi, che sanno aspe-
rare al Camerone, egualmente che i Denarij Comu-
nali, e della Moneta, tranne quelle che
rimasta consegnate all' ex Barone, si suddivi-
dano ai Citadini, e tutto i Bejisti, e la parte
a preferenza inestimabili. Così si segue

1. *Alto in Contralto il di 30. Marzo 1811. - aut.*
 2. *Alto in Contralto il di 5. Aprile 1811.*

Francisco Manuel de S. Aguiar, e outro Príncipe, e Princesa
D. Maria de S. Aguiar, e Princesa.

Oglio d'Oliva

A. Nella Campagna di Caraceni, di Cropanone, Zagarise, e S. Angelo, e
A. Padernone, di S. Maria, di Ercara, di S. Felice da Dominici, e di

epo Capitulo, e inter il Decanato.

Considerando, che il fondo detto Highgate opposto a fronte al Monastero di S. Caterina Parrocchia di Colchester, è una pervenienza di gran valore per ora, come si rileva dall' Inventory esibito.

Considerando che i fondi chiamati Ponte, Crocato, Paravento, La
daci, San Leo, e Melina di pertinenza della Madia di S. Lorenzo,
oggi comprati da Uff. Schiavoni, e Massimiliano di Catanzaro, so-
no terreni Ecol. mistici, dove i Cittadini approfittano i dotti di fe-
condare, e popolare con ogni sorte di Animali, e quando vi sem-
brasse di farvi il quarto corso del solito Paraggio.

Considerando che i Fondi detti S. Lucia, Carbonara, e S. Lorenzo
appartenenti alla sud. Badia, oggi di mentovati Sig. Selli-
pieri, e altri, sono anche in mare, ma i Giardini non
si gravano altro ugo se non di pericolo da 8 Maggio, a 15
Lombardi.

Laportje, e. d. g. a. l.

Considerando che i Dominij ex feudale ditta Polvaccchio in due Conti-
nente, Polvaccchio in due Continenze, Spiravva, Calano, Polvaccchio Par-
tea, Cayon di Polvaccchio, Carolingi Sopra, Serra Longa, Peso di Mar-
cello, Dominij Polvaccchio, Polvaccchio, Polvaccchio, Gorze, Scala, Polvaccchio,
Continenza, di pertinenza dell' Abbarone di Zagona, e Sorale l' ¹¹
di Polvaccchio, sono domini aperte agli Uffiziali di Cittadini in tutti
i Continenze dell' Abbarone, e quando vi si domini si paga un quarto muna
del Salto Polvaccchio.

Confermando che del Fondo della Chiusella di pertinenza dell'ex
Ducato di Salina, non sopra la Natura, e per conseguenza con
viene, che stiano a colpa, i legittimi documenti.

Considerando, che sono sotto Marcato della Manga Gianale e
Catanzaro, Rossato, Capri, Tarponi, Tremiti, Frosinone, e
Pompeia della Calabria di Lagorice, Frutti del Mantova
del Annunciata di Avversa, e Milano Grande in tempo

di S. P. Donnicione di Zupareggi del Uf. Donnicione, sono
tutte Donnicioni soggette alla Reale, e in Uf. del popolo da 8
Maggio a 8 Settembre, di Reale del Uf. Donnicione
per lo beneficio di S. Paolo e Costantino in questione il diritto
di popolare con annuale Vacanze Aratori fino a Natale, e da
Natale in avanti con ogni sorte di Animali.

Considerando, che le terre dette Ungulelle, S. Paolo, Capricorno,
e Monacheria della sud Diocesi del Donnicione, oggi del Uf. di
Donnicione, e Monacheria, le altre dette Capricorno, Capricorno,
Capricorno, Capricorno, Capricorno, Capricorno, Capricorno,
Capricorno, Capricorno, Capricorno, Capricorno, Capricorno,
tutte del Uf. Donnicione, oggi del Uf. Donnicione,
sono Donnicioni, dove i Capricorni Donnicioni Donnicioni di popo
lo in tutti i Mei del Donnicione di Donnicione.

Considerando, che i fondi della Diocesi Donnicione oggi popolari nel
la Prebenda Donnicione di Donnicione appartenente Donnicione
a Capricorno Donnicione, e Donnicione Donnicione alla Reale Donnicione,
per Donnicione di Donnicione Donnicione, si sono Donnicione
di Prebenda, onde Donnicione le Donnicioni, che gli altri del
la Capricorno Donnicione.

Considerando, che la Donnicione della Capricorno Donnicione dal
Uf. Donnicione Donnicione di Donnicione, e Donnicione Donnicione al
la Capricorno Donnicione Donnicione il Donnicione Donnicione
della Donnicione Donnicione, il Donnicione Donnicione per i Donnicioni
la Donnicione di Donnicione, come dagli Donnicioni Donnicioni
si Donnicione.

Considerando, che non sono Donnicioni nelle Donnicioni Donnicioni
di Donnicione Donnicione, cioè il Uf. Donnicione Donnicione per le Donnicioni
dette Donnicione Donnicione, il Uf. Donnicione Donnicione per
Donnicione, e Donnicione, Donnicione Donnicione per le Donnicioni
Donnicione, Donnicione Donnicione per il Donnicione Donnicione Donnicione,
il Uf. Donnicione Donnicione Donnicione, e Donnicione Donnicione Donnicione
dal Donnicione Donnicione.

Quanto non è prelati nell'indotta fatta; e poi il Catastro di Lionon
 su questo riguardo non mette veruna considerazione, ma
 non si è profittato per l'ingestione al Banco di S. Barbara, il
 quale è indubitabilmente fedele, con esibire la detta sopra-
 detta sentenza della Commissione.

Considerando che gli uni appartenenti da Cittadini nel momento

[illegible]

da documenti esibiti.

Considerando che l'ammontare della spesa per la prima, seconda e terza

[illegible]

Corso d'acqua, che di sud. impadronendosi della gran falda, e nel
catoble sono notati anche per forza di acqua, che si versa
nella paludina dell'espansione di acqua, che si versa
sopra indicato territorio, e che si versa nella paludina della
fiume di 60 cent. sopra il livello del mare, e che si versa
nella paludina. 3.° Paludina di Capello.

Estracca. S. Maria Maddalena
Considerando, che il detto S. Maria Maddalena con lungo delitto
dormendosi in letto, ha preso dal patibolo di Nubili,
e pervenuto a quella parte del corpo da particolari
persone come si è visto.

Considerando, che il detto Chicora per la parte di S. Giovanni del Rf. Bagnolo

Massincola, dal fol. Regiorum Crux, dalla fig. Sordana Mammigera
dal fig. Sordana Mammigera, come dall' fig. Sordana
e dal fig. Sordana Mammigera. e' giugnuta che non sia molto
basta, ma la pianta che gli e' giugnuta dalla Commercia,
e Cappella del fol. Sordana Mammigera di Sellia fol. Dal Parroco
di Vincalga fol. Dove quest' soggitta alla ripartizione e
della Ante Sordana, e Sordana Mammigera, vale a dire per
il fig. Sordana Mammigera di Sellia fol. per tutto il tempo del fig. Sordana
che quando e' seminata.

[illegible]

Considerando, che i benefici ecclesiastici di Croce di Bormio, di
Sancta di Legnano, di San Pietro Apostolo, di S. Giovanni della
Serie Annunziata, e di Sancta di Abbaderata, sono tut-
ta Capitolarmente laicali, di proprietà familiare, perve-
nuta dall'istamento di fondazione fatto 1550. ful. a qua-
lora congiunse i beni ecclesiastici con i beni comuni, non in-
tendano

Considerando, che i Pantani già in possesso di Sancta,
di Bormio, come ancora Sancta di Bormio, Sancta
detto Carbonello sono grange, e non immediatamente
Comunali, ma appartenenti al Signore dell'altare
ma, per altro non sono in possesso di Sancta in qua-
lità di Sancta sono bene e giustamente

Feudo di Meper

Considerando, che il Feudo di Meper è in possesso di
co, perche già nel Feudo di Meper è sottoposto alla
giurisdizione di quel Barone, come appare dall'istamento
fatto quattro nel anno 1550, e dalla carta di proprietà
se negli atti

Considerando, che l'adiacenza di Sancta con Sancta nel Feudo
principale. Ne risulta Sancta nel Feudo di Sancta
di Sancta i vari istamenti di Sancta di Sancta
Feudo, e l'ipotesi che Sancta di Sancta

Considerando che l'ambra, Sancta di Sancta Sancta Sancta
fondo principale della Sancta Sancta non è potremo
contradittorio, ma Sancta Sancta o in Sancta in Sancta
Sancta vi è Sancta Sancta Sancta Sancta nel Feudo
di Sancta fatto nel anno 1550, come Sancta Sancta
e da Sancta Sancta Sancta Sancta Sancta Sancta Sancta
riello nelle dicazioni Sancta Sancta Sancta Sancta Sancta
stato attualmente Sancta Sancta Sancta Sancta Sancta

dell'Anno, ma i membri sono soggetti allo Statto, come sono
gli altri fondi di particolare.

Considerando che essendosi quanto da Comuni di non doverci di
seu carattere, per questo, dopo che nell'insubordinazione
non vi è questa agnizione, e lebbene il sig. Geron
ha replicato, che nella cosa bisogna guardarsi la persona
non le parole, pure per bloccare tutta la questione, e
risposta prontamente, ma per suo beneplacito di
ordinare a Cittadini gli usi di legnare, ne membri di
quelli che hanno parte di baciato, e sono Castellotto, Corni
Castellotto, e la Croce.

Luoghi Pri

Considerando che il Monte di Morti di Catanzaro per fondi
della Chiesa di S. Rocco di Catanzaro, per gli usi
della Chiesa, e Catastro, il sig. Filippo Marincola per l'uso
di Catanzaro da luoghi Pri, la Communi di Simari per
gli usi di Simari, e Muro, e finalmente il Barone di Sorrento
per gli usi datti Fiampalazzo, e Sorrento, hanno esibito
gli esponenti di acquisto da particolari persone.

Considerando, che per li sig. Giuseppe Piovano, Giuseppe
Salerno, e l'italiano di S. Rocco, i quali han comprato fondi
di Catanzaro Pri della Chiesa Sorrento, colla morte dell'uni
verso, si deve attendere la risulta del Ministro sul
rapporto fatto dal Correnti a tal uopo.

Considerando che i fondi ecclesiastici demorali ripartibili
sono i seguenti.

1. Della Communi di Simari le Terre nobili d'ora. Crozza, e Bu
gagno, Prandina, e Sorrento, Malosasso, e Tave
2. De Canonici di Simari le Terre nobili dette Pavio, e Pizzotto
3. Del Cardinale di Simari le Terre nobili dette Castellotto
4. Del Barone di Simari le Terre nobili dette Sorrento, e Catastro
5. Del Vicerettore di Simari le Terre nobili dette Sorrento



71
64

Amministrazione del Demanio e Casse
Intendenza di Finanza Ufficio del Registro
di Catanzaro di Cropani

Il sottoscritto direttore del Registro di Cropani
Certifica

Che perquisiti i Verbali di prefa di possesso esistenti presso detto Ufficio, relativi agli Enti morali soppressi, giusta la legge 16 Agosto 1867, n. 3848, ha rinvenuto quello in data 14 Dicembre 1867 relativo ai beni tutti già spettanti al Capitolo Curato di Cropani, sotto il titolo di S. Maria Assunta in Cielo, nel quale intervenne il sig. Ape Filippo Avvocato, nella qualità di Capo e rappresentante il suddetto Corpo morale, ed esegui la consegna di seguenti immobili, descritti nel Prospetto A. l. come segue:

1. Un chagarrino per uso di cenali, detto della Figura, sito in Cropani, per la rendita di L. 80.75.
2. Un giardino con due stange e rispettivi baci, detto della Figura, per la rendita di L. 80.75.
3. Una casa a pian terreno, nell'abitato di Cropani, rione la Terra, per la rendita di L. 15.20.
4. Altro casa a pian terreno rione S. Vanni,

per la rendita di L. 12.75.

5. Altra casa, per metà, Detta di Vittoria Sta.
per la rendita di L. 11.48.

6. Altra casa Detta di Morgone, rione S. Simone
di Natale, per L. 11.75.

7. Altra casa detta Detta di Perenzia Prezia,
per la rendita di L. 17.00.

8. Altra casa Detta di Barbara Roselli, per la
rendita di L. 12.75.

9. Fondo nominato Cino, in territorio di Cropani.

10. Altro fondo Detto Ospedale, in territorio di Au-
rali, ambidue per la rendita totale di L. 815.98.

11. Metà di un fondo nominato Scapello in territo-
rio di Cropani, per la rendita di L. 144.50.

12. Fondo nominato Erbarella, in detto territorio,
per la rendita di L. 288.99.

13. Fondo nominato Guido e S. Pietro in Vinco-
li, per la rendita di L. 123.25.

14. Porzione di un fondo nominato Manche,
nello stesso territorio, per la rendita di L. 172.81.

15. Fondo nominato Belamugio, in detto territo-
rio, per la rendita di L. 255.00.

16. Fondo nominato Cutarella, stesso territorio
per la rendita di L. 85.00.



1.^a Vignale nominato Corpo di Cristo, in Petto
devitorio, per la rendita di L. 59. 93.

18. Fiume nominato Fontana o Olividello, sito
come sopra, per la rendita di L. M. 48.

10. Cando nomato Pauca, in detto territorio, per
l'azienda di S. M. R. -

20. Vignale nominato S. P. P. e Girolamo,
sido come sopra, per l'arrendata di L. 15:30 -

Al. Fondo nominato Centri, sito come sopra, per
l'arrendata di L. 93.50 -

Il R. Cando nominato Mascherone, si disponeva
pro, per la rendita di L. 297. 4. 9.

23. Item nominato Cappello, sito come sopra, per
la vendita di. L. 263: 49.

N. N. Metta' Il fondo nominato Ciurrio, nello stesso territorio, per la rendita di L. 68:00 -

25. Fondi nominati Salica e Chiusarella di Sa-
lica, sito come sopra, per la rendita di L. 654. 48.

26. Vignale namato. Pettinato, nello stesso scori-
torio vendita di 8:50 -

N. Condo nomato Salvatore, e adiacenze, etc
come sopra, rendita G. L. 331. 49.

28. Sem nomato Scibulo e Maralia, situo,
na sopra, rendita L. 119.00-

Fig. Vignale nominato. Nanna dei Peti, sito conio

sopra, rendita L 16: 57.

30. Fendo nominato Maccepione, sito in territorio di Cropani, rendita L 1150: 19.

31. Vignale nominato Cappella di S. Pietro, in detto territorio, rendita L 25: 60.

32. Fendo nominato Giurgintano, sito ivi, rendita L 318: 74.

33. Fium nominato Cugno di S. Giovanni, Galasso, sito ivi, rendita L 100: 00.

34. Vignale nominato Leporcherie, sito ivi, rendita L 12: 75.

35. Fendo nominato Crongate, sito ivi, rendita L 38: 00.

36. Fium nominato Daniele, sito ivi, rendita L 5: 95.

37. Fendo nominato Callua e Pipitella, sito ivi, rendita L 146: 00.

38. Vignali, nominati S. Maria di Gesù Cristo, Scapolillo h.; Scopolillo h.; Della Calciaia; Godaro e Godarello, siti ivi, rendita L 73: 10.

39. Vignale detto del Canale, sito ivi, rendita L 17: 00.

40. Fium nominato Moradina, sito ivi, rendita L 17: 00.

41. Vignale nominato Speranza e Speranzella.

sito nello stesso territorio, rendita L. 17. 00

42. Vignale detto Macchia Petrusello, sito ivi, rendita L. 7. 22.

43. Humi detti Cesaretto e Cesaretello, siti ivi, rendita L. 21. 25.

44. Idem nominato Abbatina, sito ivi, rendita L. 21. 25, compreso l'altro detto Preside.

45. Hum nominato Cuticchiello, sito ivi, rendita L. 34. 34.

46. Hum nominato Cherdelillo, sito ivi, rendita L. 12. 15.

47. Idem nominato Cimponi Bianchi, sito ivi. Sfilato sempre perche terreno sterile.

48. Hum nominato Cappella di S. Leonardo, sito ivi, rendita L. 25. 50.

49. Hum nominati Cappella di S. Maria di G. su; Minaccio e febbriante, siti ivi, rendita L. 33. 25.

50. Vignale nominato Lupo, sito ivi, rendita Lire 7. 25.

51. Hum nominato Ospedale, sito ivi, rendita Lire 27. 00.

52. Hum nominato Torre di Pirri, per metta, sito ivi, rendita L. 39. 25.

53. Un terzo. Del fondo nominato Pavello, sito ivi, rendita L. 7. 25.

54. Fondo nomato Lenz di Cucina, in territorio di Sorfale, rendita L. 140: 25.

55. Fium nomato Cumparo, in territorio di Bellastro, rendita L. 783: 69.

56. Fium nomato Aquafetida, in detto territorio, rendita L. 50: 10.

57. Fium nomato Cillaro, in territorio di Corva, rendita L. 344: 16.

58. Due terzi della quattordicesima parte del fondo Caputa, in territorio di Bellastro, rendita Lire L. 49: 31.

59. Vignale nomato Scrullidaro, in territorio di Cropani, rendita L. 19: 12.

60. Fium nomato Profolone, in detto territorio, rendita L. 17: 00.

61. Fium nomato Anguilla, in territorio di Magisano, rendita L. 59: 50.

62. Fondi nomati Cora soprana; Cora settana e Serpicella, in territorio di Andali, rendita L. 1172: 94.

I fondi appresso descritti erano di esclusiva pertinenza dei Canonici paesani di detta Collegiata.

63. Due terzi del fondo nomato Mauche, in territorio di Cropani, rendita L. 355: 62.

64. Metta del fondo nomato Scopello, sito ivi, rendita L. 144: 50.

65. Motta Del fondo Detto Curcio, in territorio di
Capani, rendita L. 68: 00

66. Vignale nominato Trombone, sito ivi, rendi-
da Lire 24: 45.

67. Fium nominato Martorano, sito ivi, rendi-
da Lire 25: 50.

68. Fium nominato Lacona, sito ivi, rendita
Lire 17: 00.

69. Motta Del Vignale con Capella, Detto Del Canale,
sito ivi, rendita Lire 11: 45.

70. Vignale nominato Casarotto, sito ivi, rendita
Lire 12: 45.

71. Vignale Detto Cristone, sito ivi, rendita L. 26: 50.

72. Fium Detto Crampa, sito ivi, rendita L. 24: 45.

73. Fium Detto Sarcinatore, sito ivi, rendita L. 21: 25.

74. Fium Detto Calluca, sito ivi, rendita L. 9: 35.

75. Fium Della Prada, sito ivi, rendita L. 4: 25.

Certifica inoltre che i fondi Descritti sotto i
N. 10 - 30 e Detto verbale, nominati Cino, Cape-
Dale e Marchione, di seguito al progetto di stral-
cio, approvato con nota Ministeriale delle Finanze
3 Novembre 1876. N. 126227.
29392. furono assegnati
per quota curata all'Ariiprete Cape Filippo, e ne
fu eseguita consegna con verbale Dei 15 Dicembre
Detto anno, registrato sotto il N. 104 del libro mod. 1;

Per mandare o no conuenza ne ha rifugiato
il presente, a richiesta del sig. Apo Saverio, nella
qualita' di Capo degli attuali beneficiati superstiti
di del rispettivo Capitolo Curato.

Cropani, 28 Gennaio 1876-

Il Vicevitare -
Giuseppe Saverio

Spesifica

Carta ----- L. 2:40

Dritto ----- " 0:50

Totale ----- L. 3:30.

A. R. Del Regio Uffizio di indroito -

Spz



COMPARSA CONCLUSORIALE

DAVANTI LA CORTE D' APPELLO DELLE CALABRIE

PER

SIGNORI SAVERIO APA, ARCIPRESBITERO CURATO DELLA CHIESA
MATRICE DI CROPANI E RAPPRESENTANTE QUELLA FABBRICELLA,
NONCHÈ PAOLO COENETTI FU FORTUNATO, RAFFAELI BASILE
FU ROSARIO, VITO GUARNA FU GIUSEPPE, FRANCESCO SAVERIO
ORTONE FU PASQUALE, SALVATORE DOLCE FU ANTONIO, TUTTI
CANONICI, E SALVATORE DOLCE FU GIOVANNIBATTISTA COME EREDE
DEL DEFUNTO CANONICO GIUSEPPE DOLCE — TUTTI DOMICILIATI
IN CROPANI E RAPPRESENTATI E DIFESI DAL PROCURATORE ED
AVVOCATO MICHELE VITALIANO LE PERA

CONTRO

L' INTENDENTE DELLE FINANZE DI QUESTA PROVINCIA QUAL
RAPPRESENTANTE IL DEMANIO DELLO STATO, RAPPRESENTATO
DAL PROCURATORE SIG. GIACINTO MALTESE, E DIFESO DALL'O
AVVOCATO SIG. LIBORIO CAV. MENICHINI

E CONTRO

IL BARONE BASILIO DE FIORE FU CARLO DA MAIDA, RAP-
PRESENTATO DAL PROCURATORE SIG. *Giuseppe Maltese* E DIFESO
DALL' AVVOCATO SIG. LUIGI PETRUCCI.

*Il sig. Pietro Dottoressa fu Giuseppe, di Maida, rap-
presentato dal sig. Francesco Linnola*

I. Fatto.

§. 1.º


Per procedere con ordine e chiarezza, bisogna cominciare da una rapida rassegna di alcuni fatti che si ricavano dalla storia ecclesiastica di Cropani, e che ricevono l'appoggio di validissimi documenti prodotti in questo giudizio.

Nati in più antichi tempi per l'esercizio delle sole necessarie funzioni parrocchiali la Chiesa di S. Maria Assunta e il Clero di Cropani, traevano principalmente la loro sussistenza dalle obblazioni dei fedeli, quando, per costoro istanza, nel 1444 re Alfonso d'Aragona, dai suoi vicini accampamenti di Belcastro, concesse al culto venti salmate di terreno nella contrada detta Cunnino.

Nel 27 agosto 1467 monsignor Giraladini elevò con gran pompa la Chiesa e il Clero di Cropani alla dignità capitolare; sicchè quindi innanzi quella prese il nome di Chiesa Parrocchiale e Collegiata di S.^a Maria Assunta, e questo rimanendo pur sempre tenuto alla cura delle anime ed agli altri obblighi parrocchiali; assunse i titoli canonicali, e gli uffici che appartengono ad un corpo capitolare.

St. 1.º vol. 1.º, prod. nostra

St. 2.º vol. 1.º, prod. nostra




La distinzione o, meglio, la separazione assoluta tra patrimonio ed amministrazione di tutto il Clero di Cropani da una parte, e patrimonio ed amministrazione della sola Chiesa dall'altra parte, si trova già antica e sicura nei primi anni del secolo XVII: imperocchè rimasta al Clero per le funzioni parrocchiali la dotazione di re Alfonso, la quale fu successivamente ampliata, si vede invece che il Clero medesimo mai non prese parte agli acquisti che venivansi in quel tempo compiendo per conto esclusivo della Chiesa. In vero per parecchi acquisti fatti da questa ultima si esibiscono rogiti del 18 ottobre 1636, 15, 20 e 22 ottobre 1643, 2 ottobre 1646, 24 febbraio 1674 e 25 settembre, 1675, dai quali risulta che procuratori o rappresentanti « *nomine et pro parte maioris Ecclesiae* detta S.^a Maria » acquistavano diversi stabili coll' autorizzazione « *seu licentia di Monsignore;* » risulta che talvolta cotesti rappresentanti erano perfino secolari residenti e stipulanti nella stessa Cropani; e risulta infine che qualcuno di siffatti stabili comprati per la Chiesa Collegiata era confinante con qualche altra proprietà del Capitolo.

La stessa distinzione emerge dal testa-

Fol. 36, vol. 1°
produgium nostra


Fol. 4 e seg. vol. 1°
produgium nostra

per



*Fol. 28, vol. 1,
produzione nostra*

mento del chierico Rutilio Pinelli del 4 gennaio 1670; col quale atto il testatore, dopo aver chiesto sepoltura monumentale sotto il maggiore altare, chiama « sua erede universale e particolare la detta Chiesa Maggiore « di detta Terra sotto il titolo della Madonna « dell' Assunzione, » affinchè dei beni testamentati « lo procuratore che protempore sarà « di detta Chiesa Collegiata praesens et futuro « ne abbiano a farsi ripari e paramenti a « detta Chiesa, e alli paramenti si debbano « fare le arme di esso testatore; » e poscia esso Pinelli grava la Chiesa medesima di alquanti legati, fra cui taluni a favore del « Reverendo Capitolo di detta Collegiata « Chiesa, » qualche altro a favore « dell' Arciprete di detta Collegiata Chiesa, » e diversi altri a favore di un proprio nipote. Anzi a sempre più confermarci nell' idea che con quel testamento si volle distinguere Clero da Chiesa, ovvero Capitolo da Collegiata, rivolgendo sempre a luoghi e non già a persone sacre l' istituzione di erede, è opportuno notare che, parlando del legato fatto al nipote, Rutilio Pinelli soggiunse ed ordinò che « contro di « questo non si possa impugnare cosa alcuna « chè tale il testatore disse essere sua volontà,



« et dandoli a detto Francesco suo nipote
« molestia lo procuratore presente et futuro
« in perpetum che sarà di detta Chiesa sopra
« li robbe datole a detto Francesco suo nipote,
« la detta Chiesa scopriva di detta sua ere-
« dità e vi succedeva la Chiesa di S. Cate-
« rina di detta Terra con li pesi e legati in
« detto testamento esistenti. » E perchè l'e-
« redità dovea precipuamente impiegarsi in
« fabbriche ed altre opere materiali per la
« Chiesa, ed il testatore non voleva che in ciò
« prendesse ingerenza nessun' altra potestà allo
« infuori della episcopale, egli non mancò di
« spiegare « che detto testamento e legati in
« esso fatti non si possa riconoscere Commis-
« sario di fabbrica, o altro, ma lo possa ri-
« conoscere Monsignore Ill.^{mo} presente e futu-
« ro sarà di Catanzaro, et il Notaro non dan-
« done copia o particula alli Commissari di
« Fabbrica non incorra in nessuna censura,
« non ostante che altrimenti fosse dalla Le-
« ge ordinato ».

Nel 1691 c' incontriamo in una « Platea
« di tutte le rendite..... fatta per ordine del-
« l' Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Sig.^{ro} D. Fran.^{co} Gori olim
« Vescovo di questa Città di Catanzaro, »
nella quale Platea si vedono separatamente




Fol. 34, vol. 10, pag.
Iniziale in rosso

rivelati i patrimoni di molti enti ecclesiastici, parecchi dei quali esistenti in Cropani. È importante rilevare che due distinti e differenti verbali in quella inseriti si occupano del Clero e della Chiesa di S. Maria Assunta. Il primo verbale chiuso dalle firme di tutti i canonici, arciprete, cantore e tesoriere, e dalla firma e dal tabellionato del notaio apostolico davanti a cui fu compilato, contiene in 13 fogli un elenco particolareggiato di tutto il patrimonio attivo e passivo spettante al corpo capitolare ed all'arciprete separatamente, e comincia in questa maniera: « Cropani—In Dei nomine, amen—Noi sottoscritti Dignità di Arciprete, Cantore, Thesoriere e Canonici della Chiesa Collegiata Parochiale di questa Terra di Cropani sotto il titolo di S. Maria dell' Assunta, provisti in dette Dignità e Canonicati rispettivamente come qui sotto, con giuramento e *sub poena falsi* riferiamo fedelmente e realmente che la nostra Chiesa Collegiata parochiale e per essa il nostro Capitolo tiene e possiede tra certi et incerti li qui sottoscritti stabili, cen- si, emolumenti, rendite, obventioni e pesi ». Il secondo verbale poi comincia in questo altro modo: « Noi sottoscritti D. Antonio Mari-


Fol. 42 verso, vol. 1, per
regione nostra

(1) Si veda come il Capitolo negli affari propri non aveva per
consiglieri e rappresentanti, ma soggetti, senza nessuna
funzione della Chiesa o Fabbriceria.



« monte spettando ogni anno essere procura-
« tore persone del Clero, e Dottor Michelan-
« gelo La Porta spettando ancora esservi
« accompagnato con persona del Clero una
« persona secolare *de melioribus quo ad*
« *vitam*, conforme è stato decretato dalla
« buona memoria di mons Fabio Olivadisio
« sotto il dì 7 ottobre 1647, Procuratori della
« Collegiata Chiesa della Terra di Cropani
« sotto il titolo di S. Maria dell' Assunta »⁶⁷
Continua il detto secondo verbale facendo
l'elenco particolareggiato di tutto il patrimo-
nio di detta Chiesa; accenna alla provenienza
dei diversi fondi colla costante espressione
pervenuto alla CHIESA (il primo verbale invece,
parlando della provenienza di ciascuno stabile,
dice sempre: *pervenuto al CAPITOLO*....); an-
novera nell'attivo, fra gli altri, i fondi Aba-
tina, Gatello, Zoieria, Cannizzaro, Manche e
case in Cropani, acquistati dalla Chiesa per
mezzo dei diversi titoli che più innanzi sian
venuti ricordando; ed infine nell'elenco dei
pesi pone, fra gli altri, quelli che gravano
la Chiesa medesima a favore del Capitolo.
La separazione dei due enti non poteva me-
glio esser significata; eppure allora, quando
il potere ecclesiastico imperava sovrano, non

(1) Non bastò a confondere i due enti il fatto che il Capitolo usava
parte nella nomina dei rappresentanti della Fabbrica. Il Ca-
pitolo fu a ciò delegato dal Rettore perchè più oneroso delle cose locali.



si dovea pensare, non si dovea trovare necessario di schivare gli equivoci.

La soppressione di alcuni e la semplice sospensione di certi altri enti ecclesiastici, ordinate per potere colle rendite di tali enti medicare provvisoriamente i danni straordinari cagionati alle persone ed alle proprietà calabresi dai memorandi terremoti del 1783, toccarono talune altre ecclesiastiche fondazioni esistenti in Cropani, ma non ferirono nè il Capitolo nè la Chiesa Collegiata di quel medesimo comune. La Giunta di Cassa Sacra che fu creata per amministrare il patrimonio degli enti soppressi o sospesi, e per impiegarne le rendite nell'anzidetta opera riparatrice; nel 27 agosto 1791 vendendo al signor Saverio Coscia il fondo Caputa, che le proveniva dalla soppressa chiesa di S. Caterina di Cropani, e sul quale avevano dritto di condominio il Capitolo di Cropani sino alla concorrenza di ducati 203,66 e la Chiesa Collegiata dello stesso comune sino alla concorrenza di altri ducati 71,81, impose al compratore Coscia di far distaccare tanto a favore dell'uno quanto a favore dell'altra, separatamente, quella quantità di terreno che fosse equivalente alle loro rispettive ragioni. Quin-

*Fut. 50, vol. 1.^o
prospetto in n. 17*

(1) Si rispose a ciò che dice Ferri di non aver prima di far vendere la Chiesa e fabbricazioni in padrona di un fondo Caputa; e che nelle sudde note del secolo passati ed al ten-

ci un'altra prova dell'assoluta separazione della quale stiamo discorrendo.

La missione della Cassa Sacra terminò dopo poco più di due lustri, e le ultime operazioni di liquidazione e di definitivo riassetto passarono alla Delegazione del Monte Frumentario, ed al marchese di Fuscaldo. Il quale ultimo, venuto in Calabria con ampi poteri reintegrò conventi, chiese, luoghi pii; e dove non ripristinò le abolite fondazioni ecclesiastiche, destinò i beni ad altri enti che non erano stati toccati. Così avvenne che per opera di Fuscaldo furono aggregati al Capitolo di Cropani i beni dei luoghi pii stati soppressi in quel comune, coll'obbligo di mantenere il culto per l'innanzi affidato ai medesimi luoghi pii, e di pagare alcuni assegni ad altri ecclesiastici di comuni diversi.

Da parecchi documenti con varie date di questo secolo XIX, e da recenti attestati della potestà ecclesiastica, ^{+ e municipale,} risulta concorde-
mente che in questo secolo XIX l'Arciprete pro tempore è stato ed è in Cropani il legale e solo rappresentante di quella Chiesa Collegiata, ed ha separatamente amministrato il patrimonio della medesima, rendendone conto al Vescovo e da lui solo riscuotendo approva-



*ps. di Fuscaldo esisteranno distinti e con propria separazione
patrimonio il Capitolo e la Chiesa d'Assegno di Fuscaldo
non imputati dunque le condizioni dell'esistenza dei due enti;*

*Fel. 52-63 { vol. 1, 2, 3
notate
F. 70-73 }*

zione per contratti da stipulare e pei conti resi. Invece l'amministrazione del patrimonio capitolare rimase al Capitolo, che provvide da se alla gestione dei suoi affari nel mondo che gli parve migliore.


§. 2.^o

Nell'anzidetto modo adunque le leggi regolatrici dell'asse ecclesiastico dopo il 1860 trovarono costituiti e rappresentati la Chiesa Collegiata di Cropani, ed il Clero o Capitolo con incombenze parrocchiali.

*Fol. 64, vol. 1.^o pro
Dignione nostra*
Pubblicata la legge dal 15 agosto 1867, il Demanio con verbale del 14 dicembre 1867 s'impossessò dei 75 stabili che allora appartenevano al Capitolo Parrocchiale di Cropani, e che erano, siccome abbiain veduto, ben diversi e separati da quelli appartenenti alla Chiesa di S. Maria Assunta. Fu vano che tutti quanti Arciprete altre Dignità e Canonici di Cropani, invocando le funzioni e la qualità di curato spettanti a ciascun d'essi ed a tutti insieme, resistessero giudiziariamente, con citazione del 29 novembre 1867, alla soppressione del loro ente morale: perocchè il Tribunale di Catanzaro, con sen-

*Fol. 1, vol. 1.^o pro.^o di
Demanio*

*senza non si aspettava l'apogeo di Fuscaldo per il
mantenimento del culto, al quale quella Chiesa Mag-
giore di Cropani allora provvedeva col suo vicario*



tenza del 10 aprile 1869, sul fondamento dell' articolo 1° dell' anzidetta legge 15 agosto 1867, dichiarò soppresso il Capitolo Parrocchiale di Cropani lasciandogli salvo il dritto d' ottenere una quota curata di massa per congrua parrocchiale. In siffatto giudizio intervennero i signori Fiore e Cascella per farsi dichiarare rappresentanti il patronato sui beni dell' anzidetto Capitolo; ma il Tribunale, considerando che in quello stadio disputavasi solamente intorno alla soppressione di un ente morale, dichiarò di non esserci luogo a deliberare sull' intervento medesimo. Tutti i componenti di quel « Corpo Parrocchiale » nel 3 agosto 1869 produssero appello; ma nel 31 ottobre 1870 vi rinunziarono, e nove giorni appresso il Demanio fece approvare il progetto di stralcio per la quota curata; col quale progetto approvato furono riconosciuti di pertinenza dell' Arciprete per la quota medesima tre dei 75 fondi (Cinó, Macchione ed Ospedale) che il Demanio avea confuso nella presa di possesso del patrimonio capitolare.

Per completare la liquidazione dell' intero patrimonio del Capitolo Parrocchiale, rimanevano pertanto, e rimangono tuttavia (ond' è uno dei motivi di questo giudizio),

patrimonio dell' autonoma amministrazione di
Fabbiana

127
68

Fol. 35, vol. 1°
prod. del Dem.

Fol. 47, vol. 1° pro-
d. del Demanio

Fol. 67, vol. 1° prod. del Dem.


Fol. 67, vol. 1° pro-
duzione nostra

da stabilire ed assicurare gli assegni dovuti ai partecipanti del medesimo Capitolo soppresso.

*Fol. 68, vol. 1°, par. 8.
notata*

Nel 12 settembre 1868, cioè un anno dopo della presa di possesso del patrimonio capitolare, e quando già da un gran pezzo si agitava il giudizio di cui qui innanzi abbiamo parlato, il Demanio prese possesso del patrimonio particolare (composto di una casa in Cropani e dei fondi Cannizzaro, Zoieria, Abbatina, Manca di S. Maria, Gatello e Caputa) della Chiesa di S. Maria Assunta, dichiarando che il medesimo, poichè trattavasi in sostanza d'una Fabbriceria non soppressa, doveva andar soggetto a semplice conversione. Di fatti compiute le necessarie operazioni preliminari di liquidazione, e sulla proposta dei Ministri delle Finanze e dei Culti, e dopo sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dalla legge 15 agosto 1867, fu, mercè decreto reale del 28 luglio 1872, riconosciuta la « Fabbriceria Parrocchiale di « S. Maria Assunta in Cielo di Cropani, » ed il suo patrimonio immobiliare che rendeva lire 6101,21 fu convertito in rendita iscritta sul Gran Libro nell'annua cifra di lire 3140, rimettendosene all'Arciprete gli analoghi ti-

*Fol. 68 bizz, vol. 1°
prot. notata*



toli. La Fabbriceria era nel possesso di esigere siffatta rendita, quando alla scadenza del 1° gennaio 1876 si trovò che per opera del Demanio ne fu impedito il pagamento, porgendo così un altro motivo alla lite di cui tra non molto parleremo.



§. 3.

Frattanto tra il sig. Basilio De Fiore e il Demanio si compiva un altr'ordine di fatti dei quali, comunque estranei alla Fabbriceria ed al Clero di Cropani, pure è utile alla maggior chiarezza porgere un cenno sommario, ricavandone la notizia dagli atti processuali delle controparti.

Con citazione del 13 febbraio 1871 spedita all'Intendente delle Finanze di questa provincia qual rappresentante del Demanio, il sig. Basilio De Fiore pretendeva al patronato e di conseguenza allo svincolo dei beni della « Collegiata di Cropani eretta nella Chiesa « ex feudale di S. Maria dell' Assunta; » pretendeva cioè allo svincolo dei beni di quel corpo che in Cropani erasi sempre designato più propriamente col nome di Capitolo: imperocchè esso De Fiore asseriva che i beni

*Fol. 1, vol. 2°, prodig
zione del Demanio*

medesimi provenivano dalla fondatrice Costanza De Avalos sua antica parente. Questo giudizio a cui non fu fatto partecipare nessuno del disciolto Capitolo nè la Chiesa o Fabbriceria di Cropani, e che poscia finì col rigetto del ricorso per cassazione prodotto dal Demanio, trovasi, dopo alcune altre sentenze preparatorie, definito da questa Corte di Appello colla sentenza terminativa del 20 ottobre 1873: la quale conservò al Demanio i fondi aggregati da Fuscaldo al Capitolo di Cropani, confondendo fra essi anche il fondo Caputa appartenente invece alla Fabbriceria; e devolse poi al sig. De Fiore, sotto l'obbligo degli assegni verso i Canonici di quel soppresso Capitolo, gli altri stabili ecclesiastici cropanesi, inclusi pur quelli che dopo l'anzidetto assegno del fondo Caputa costituivano il rimanente patrimonio della Fabbriceria. È notevole che nell'accennato ricorso per cassazione prodotto dal Demanio si riconobbe l'esistenza della Fabbriceria di Cropani, muovendosi doglianza per lo svincolo ammesso di una parte dei beni della medesima; e che la Cassazione respinse siffatto motivo per esserle dal suo istituto vietate le indagini di fatto.

*Fol. 74, vol. 1°, prod.
viss. napolet.*

*Fol. 46, vol. 5°, prod.
del Demanio.*

*Fol. 95, vol. 4°
prod. del Demanio.*

Frattanto il sig. Basilio De Fiore, nello eseguire la sentenza di questa Corte del 20 ottobre 1873, trovando che taluni dei fondi a lui devoluti erano già stati alienati dal Demanio, provocò, e nel 25 aprile 1874 ottenne, senza intesa del Clero di Cropani, una sentenza di questo Tribunale, colla quale il Demanio fu condannato a pagargli L. 247060 come prezzo dei fondi alienati, ed a consegnargli quelli che non erano stati venduti ancora.

Produsse appello il Demanio nel 9 maggio 1874; ma prima che la Corte pronunziasse sull'appello medesimo, credette di poter rimediare al mal fatto notificando nel 20 luglio 1874 all'arciprete Apa «nella qualità « d'amministratore ed attuale rappresentante « della Fabbriceria Parrocchiale dell'assunzione » tanto l'anzidetta sentenza del 25 aprile 1874, quanto l'altra di questa Corte del 20 ottobre 1873 dalla quale erasi attribuito un patronato a De Fiore; ed invitando essa Fabbriceria ad opporsi di terzo contro tali sentenze.


La suddetta sentenza del Tribunale del 25 aprile 1874, fu poi scrollata in appello da questa Corte nel 28 settembre 1874, col prescrivere-

*Fol. 96, vol. 1°, prod.
prim. usque*

*Fol. 57, vol. 4°, prod.
del Dem.*

*Fol. 106, vol. 1°, prod.
diz. usque*

*Fol. 83, vol. 4°, prod.
del Demanio*



Frattanto il sig. Basilio De Fiore, nello eseguire la sentenza di questa Corte del 20 ottobre 1873, trovando che taluni dei fondi a lui devoluti erano già stati alienati dal Demanio, provocò, e nel 25 aprile 1874 ottenne, senza intesa del Clero di Cropani, una sentenza di questo Tribunale, colla quale il Demanio fu condannato a pagargli L. 247060 come prezzo dei fondi alienati, ed a consegnargli quelli che non erano stati venduti ancora.

Produsse appello il Demanio nel 9 maggio 1874; ma prima che la Corte pronunziasse sull'appello medesimo, credette di poter rimediare al mal fatto notificando nel 20 luglio 1874 all'arciprete Apa «nella qualità « d'amministratore ed attuale rappresentante « della Fabbriceria Parrocchiale dell'assunzione » tanto l'anzidetta sentenza del 25 aprile 1874, quanto l'altra di questa Corte del 20 ottobre 1873 dalla quale erasi attribuito un patronato a De Fiore; ed invitando essa Fabbriceria ad opporsi di terzo contro tali sentenze.


La suddetta sentenza del Tribunale del 25 aprile 1874, fu poi scrollata in appello da questa Corte nel 28 settembre 1874, col prescrivere

Fol. 96, vol. 1°, prod. prima opposita

Fol. 57, vol. 4°, prod. del Dem.

Fol. 106, vol. 1°, prod. prima opposita

Fol. 83, vol. 4°, prod. del Demanio




si invece l'uso del rito formale e la chiamata in causa del Clero cropanese.

*Fol. 109, col. 1.
L. 1. p. 1. M. Dem.*
Erasi dal Demanio cominciata ad eseguire quest'ultima sentenza colla citazione (atto del 17 agosto 1875) del Clero medesimo, ed aveva quest'ultimo acquistato dritto alla chiamata, quando nel 23 ottobre 1875 il Demanio (sempre all'insaputa dell'altro) troncò la lite, transigendo col sig. Basilio De Fiore; al quale talune somme furono effettivamente pagate e tali altre promesse, sotto le condizioni che per noi non rileva trascrivere.

§ 4.

Sui Canonici e sulla Fabbriceria di Cropani, che il Demanio, quando volle, mostrò di sapere dove stessero di casa, rovesciò questo tutta la pena della sua propria imprudenza dimostrata nel cimentarsi solo in giudizi e contratti col sig. Fiore. Difatti il Demanio non solamente indugiò, ed indugia ancora dopo due lustri; gli assegni dalla legge riservati ai Canonici superstiti alla soppressione di quel Capitolo; ma, con potere unilaterale, arbitrario, e quasi diremmo ribelle, impedì (come accennammo più sopra)




si invece l'uso del rito formale e la chiamata in causa del Clero cropanese.

*Fol. 109, vol.
del pr. M. Dem.*
Erasi dal Demanio cominciata ad eseguire quest'ultima sentenza colla citazione (atto del 17 agosto 1875) del Clero medesimo, ed aveva quest'ultimo acquistato dritto alla chiamata, quando nel 23 ottobre 1875 il Demanio (sempre all'insaputa dell'altro) troncò la lite, transigendo col sig. Basilio De Fiore; al quale talune somme furono effettivamente pagate e tali altre promesse, sotto le condizioni che per noi non rileva trascrivere.

§ 4.

Sui Canonici e sulla Fabbriceria di Cropani, che il Demanio, quando volle, mostrò di sapere dove stessero di casa, rovesciò questo tutta la pena della sua propria imprudenza dimostrata nel cimentarsi solo in giudizi e contratti col sig. Fiore. Difatti il Demanio non solamente indugiò, ed indugia ancora dopo due lustri, gli assegni dalla legge riservati ai Canonici superstiti alla soppressione di quel Capitolo; ma, con potere unilaterale, arbitrario, e quasi diremmo ribelle, impedì (come accennammo più sopra)




anche verso la Fabbriceria il godimento della rendita a questa assegnata col decreto reale del 28 luglio 1872.

Quindi il giudizio sollevato dagli affamati Canonaci e dalla Fabbriceria di Cropani colle citazioni del 24 ottobre 1875 e 18 febbraio 1876, per ottenere il rendiconto e gli assegni in corrispettivo dei beni del Capitolo, e la rendita liquidata alla Fabbriceria col detto decreto reale; e per ottenere nelle more del giudizio liberanze ed assegni provvisori.

Il convenuto Intendente delle Finanze citò in garentia con atto del 6 marzo 1876 il sig. De Fiore; e questi, alla sua volta, trovavasi d'aver già citato l'Intendente medesimo, con atto del 1° febbraio 1876, chiedendogli il pagamento delle somme promesse colla transazione del 23 ottobre 1875.

Erano così state portate le vicendevoli domande davanti al Tribunale di Catanzaro, quando nel 2 marzo 1876 intervenne volontariamente in causa il sig. Pietro De Fiore, chiedendo che il Tribunale medesimo sospendesse di giudicare sino all'esito di un' opposizione di terzo, da lui prodotta perchè il sig. Basilio De Fiore erasi dalla nostra Corte,



Fol. 1 { vol. 2°, prod. 11

Fol. 12, vol. 7°, prod. del Domani

Fol. 9, vol. 6°, prod. del Domani

Fol. 13, vol. 5°, prod. del Domani

colla sentenza ricordata innanzi, fatto ritenere come unico rappresentante del patronato.


*Fol. 57, vol. 2^a pro
dignione nostra*

Il Tribunale con sentenza del 26 pubblicata il 30 maggio 1876, riunite tutte le anzidette domande, dichiarò di non esserci luogo a deliberare sull'intervento del sig. Pietro De Fiore; condannò l'Intendente delle Finanze a rispettare il decreto reale del 28 luglio 1872 quanto alla Fabbriceria, salvo a lui d'intentare un giudizio plenario; ordinò che a cura del Clero di Cropani venisse meglio citato il fondo pel Culto non bene rappresentato dall'Intendente; e nel frattempo volle che il Demanio pagasse provvisoriamente ai Canonici una liberanza complessiva di lire 4000 in conto del passato e lire 25 mensili a ciascun Canonico vivente per alimentarsi in avvenire; e volle altresì che rimanessero in sospeso le vicendevoli domande tra il sig. Basilio De Fiore e la Finanza per giudicarne in presenza del fondo pel Culto.

Siffatta sentenza fu volontariamente eseguita dal Demanio circa all'anzidetta liberanza ed agli assegni mensili provvisionali.

*Fol. 83-85, vol. 2^a
pro digne nostra*

Nel 28 agosto e nel 5 settembre 1876 produssero rispettivamente appello il Demanio



72

ed il sig. Basilio De Fiore, quello dolendosi della condanna relativa alla Fabbriceria, e della clausola d' esecuzione provvisoria; e l' altro reclamando perchè non si volle nel suo rapporto definire ed anzi indirettamente si pregiudicò la contesa fondata sulla transazione del 23 ottobre 1875, nè si pensò concedergli almeno provvisoriamente una somma a conto.

Di còteste doglianze, per quanto tocca ai rapporti degli appellati Canonici e della Fabbriceria di Cropani, e senza ingerirci negl' interessi altrui, faremo esame qui appresso partitamente.

II. Diritto.

Le quistioni che per noi si agitano in questo giudizio, o si raggruppano intorno alla Fabbriceria, o riguardano i partecipanti dal soppresso Capitolo: ne tratteremo perciò in due distinti paragrafi.

§. 1.

A) Gli appellanti Demanio e De Fiore s' ingegnano di mostrare che mai non ha

avuto in Cropani vera esistenza l'ente autonomo Fabbriceria con quel suo proprio patrimonio di cui abbiamo parlato: ma a che pro, domandiam noi, tanto affaccendarsi in siffatta dimostrazione (nella quale vedrem più giú che essi poi non possono neppur riuscire), quando il decreto reale del 28 luglio 1872, onde quella Fabbriceria attinge oggi la ragione ed i termini della sua esistenza, non può non esser fatto rispettare ed eseguire dal potere giudiziario nel modo dovuto a tutti gli atti costituzionali del potere sovrano?

Pur rimuovendo per un momento quel decreto com'atto rivestito d'imperio, vi si troverà sotto un contratto di permuta, nel quale il Demanio da una parte e la Fabbriceria dall'altra, stretti da una legge d'ordine superiore, han convenuto, per mezzo del verbale di presa di possesso del 12 settembre 1868 e delle susseguenti liquidazioni, un baratto di stabili e di rendita pubblica.

Sotto questo duplice aspetto riesce pertanto giustificata l'impugnata sentenza del Tribunale: imperocchè è palese che il potere giudiziario, custode delle leggi e dei contratti, non poteva plaudire alla violazione flagrante d'un legittimo atto sovrano, ed alla

rescissione di un contratto procurata con privato potere da uno dei due contraenti. Così fu che il Tribunale ridonando al decreto reale ed al patto la loro propria efficacia, giustamente mise il Demanio nella condizione di provocare esso un giudizio prima di potersi a quelli ribellare.

B) Che se alla Corte non paressero ostacoli validi a poter tentare l'esame circa all'antica, costante ed autonoma esistenza della Fabbriceria di Cropani nè quello che s'è ragionato sinora, nè poi il inanco d'un primo grado di giurisdizione intorno a ciò, eccoci pronti anche a cotesta ricerca.

La storia da cui abbiain cominciato questa comparsa, recando in mezzo documenti efficacissimi, ci ha già dimostrato che in Cropani il Capitolo (notisi che fu sempre detto Capitolo e non mai Collegiata) ebbe un'esistenza, un patrimonio ed una rappresentanza (1) distinti ed indipendenti affatto dall'esistenza, dal patrimonio e dalla rappresentanza di un altro ente, che colà fu costantemente chiamato Chiesa, o Chiesa Collegiata, o semplicemente Collegiata (quest'ultimo titolo, poco monta se bene o male, se propriamente o impropriamente, fu sempre riservato alla sola

(1) I rappresentanti della fabbrica si chiamarono primitivi della Chiesa (o meglio: primitivi della Chiesa e non primitivi a Chiesa) e i rappresentanti della Chiesa e fabbrica delegati dal capitolo.



Chiesa) di S. Maria Assunta in Cielo. Ci ha inoltre dimostrato che quest'ultimo ente attendeva per principale e proprio obbietto a provvedere ai bisogni materiali del culto esterno e delle fabbriche: ond'è che Cropani oggi possiede una delle più belle e più vaste chiese del regno, fregiata degli stemmi del testatore Pinelli, composta di tre navate, con 11 altari, con gotico rinomatissimo campanile, con cupola, con opere di marmo, e con paramenti ed arredi sacri che costituiscono un vero tesoro per valore e per arte. Or non è ciò appunto che va inteso per Fabbriceria? (1)

Giacchè gli appellanti credono che presso di noi non si conosce che cosa siano le Fabbricerie, udiamo come ne discorre uno scrittore delle province dell'Alta Italia, che certo deve intendersene: « Presso la persona morale *Parrocchia* ha sede e titolo la proprietà non solo della Chiesa Parrocchiale, « ovvero dell'edifizio consacrato al culto, ma « anche di tutt' i diritti, beni e sostanze che « ne costituiscono la dotazione, e le Fabbricerie non ne sono che il consiglio amministrativo » (*Rivarolo*: Il Governo della Parrocchia considerato nei suoi rapporti colle leggi dello Stato, 2^a ediz., pag. 190). Lo


(1) Le fabbricerie non sono sempre definite alla concezione di monumenti come intem. Saffore, tanto è ciò vero che l'ultima comma dell'art. 2 della d. 15 ag. 67 intende promuoverle e fondarle anche nelle

Fol. 28
Fol. 70 vol. 1^o prod.
Fol. 72

Fol. 72, vol. 1^o prod.
dur. n. 17

stesso scrittore comincia il capitolo III.^o dove si occupa precisamente dell' indole delle Fabbricerie, con queste parole che proprio completano il ritratto della Fabbriceria di Cropani: « È fuori d' ogni contestazione che la Chiesa stessa giusta l' odierna disciplina ha riconosciuto nei laici la facoltà di amministrare i beni delle sacrestie, i beni cioè destinati alla riparazione e manutenzione della fabbrica materiale del tempio, alla provvista delle suppellettili, della cera, dell' olio e di tutti gli oggetti necessari per l' esercizio del culto, e che ha rispettato quei rapporti speciali che codeste amministrazioni avessero colle autorità civili in forza di consuetudine, o di privilegio, e di locali costituzioni purché vi concorra anche il Vescovo nell' esame e nell' approvazione della gestione economica. » Aggiunge la Cassazione di Roma in una sentenza del 26 settembre 1876 (*Legge*, anno XVII, parte II, pag. 21.): « È chiaro senza ricorrere al diritto canonico come una *parrocchia* per sussistere deve avere una rendita tanto pel mantenimento del fabbricato e per le spese del culto, quanto pel sostentamento del parroco. È chiaro altresì che secondo le co-

*più piuste leggi, dovunque, anche dove e quando non
fosse neppure possibile l'esistenza di cose più o meno
monumentali.*



« stumanze varie dei luoghi, e le diverse fon-
« dazioni, si possono dare e si danno di fat-
« ti tre casi. Può cioè l'intera rendita o es-
« sere tutta quanta intestata e percepita dal
« parroco col peso di provvedere esso alle
« spese parrocchiali; o tutta, come nel caso,
« essere riscossa da una Fabbriceria o Am-
« ministrazione qualunque la quale debba pen-
« sare anche al mantenimento del parroco;
« e finalmente (che è il caso più comune)
« siano separati i beni destinati al manteni-
« mento della parrocchia, e amministrati da
« una o più opere, da quelli lasciati in go-
« dimento al parroco per proprio uso.» Dun-
que in Cropani fu sempre riconosciuta una
vera e propria Fabbriceria nell' istituto che
prese il nome di Chiesa Collegiata di S. Ma-
ria Assunta.

Che anticamente non gli sia stato dato lo
esterior titolo di Fabbriceria, nulla rileva;
poichè la sostanza e non mica i nomi servo-
no a costituire le cose; e poichè neppure sot-
to le parvenze di quel solo nome, ma in ter-
mini latini, le nostre leggi eversive rispettano
quegli enti come il nostro soccorrevoli alle fi-
nanze municipali, le quali, altrimenti, sareb-

bero dalla legge comunale obbligate alle spese di culto.

A chi poi non pago ancora dei titoli da noi esaminati in principio di questa comparsa, ci chiedesse un più solenne ed esplicito atto di fondazione della Fabbriceria di Cropani, ricordiamo che nè è necessario per cotesta specie di enti un atto di fondazione, nè poi la giurisprudenza ha rinnegato essere « l'osservanza secolare la suprema norma non solo per determinare l'esistenza, ma la natura della fondazione... Ciò che dà norma è l'ultimo possesso. » (Corte di Genova, 20 gennaio 65; *Giurisprudenza*, 1865, pag. 228).

Gli appellanti poi per poter dedurre che alla parte materiale del culto non era necessario che presiedesse un'apposita autonoma Fabbriceria mentre invece vi provvedeva il Capitolo, invocano il Piano di Fuscaldo, dal quale si aggregarono (com'essi dicono) al Capitolo i beni dei luoghi pii soppressi col l'obbligo del « mantenimento della Chiesa e del SS^{ss} ». Ma a prescindere che mal si pretende da un sol brano interpretare un documento complesso; a prescindere che potrebbe Fuscaldo aver inteso parlare forse della chiesa di qualch'ente soppresso, tanto più

(1) Al tempo di Fuscaldo, come dicono altrui, la Chiesa e Fabbriceria esisteva distinta dal Capitolo ed aveva larghi mezzi di provve-
dura al culto non poggiosi specialmente a pag. 8 di questo stampo).




Fol. 12 v. 1, art. 1, prot. 9.

che aggiunge anche l'obbligo di mantenere il SS., e c'era appunto in Cropani una cappella del SS.; a prescindere che potrebbe anche avere inteso di far concorrere il Capitolo insieme colla Fabbriceria al mantenimento della Chiesa Collegiata, tanto più che quello doveva mostrarsi riconoscente verso di questa per avere in virtù di superiori disposizioni ottenuto sui fondi della medesima un semplice *supplemento* di congrua; a prescindere da tutto ciò, noi diciamo, bastano forse le escogitazioni vacillanti del sig. De Fiore per distruggere le molte e solide prove che noi abbiain già fornito circa all'esistenza autonoma della Fabbriceria di Cropani prima e dopo di Fuscaldo?

*Fol. 1, v. 1, prot. 9.
del Denario*

Nè il giudicato del Tribunale di Catanzaro del 10 aprile 1869, a cui poscia si raccomandano gli appellanti, si può menomamente riferire alla Fabbriceria medesima; essendo il giudizio relativo a quel giudicato stato promosso un anno prima che la Fabbriceria venisse spossessata de' suoi beni; e vedendovisi discussa e decisa col solo intervento dei Canonici la sola quistione circa alla soppressione del Capitolo anche come corporazione di parrochi.)

(1) Contum indicatum quantum obligatum. Le citazioni ed in conseguenza la sentenza del Trib. non si riferiscono nè potranno riferirsi alla causa di Cropani appartenenti alla Chiesa e Fabbriceria di Cropani; perchè quando fu



Fatta la dimostrazione diretta dell' esistenza autonoma d' una Fabbriceria in Cropani, spuntate inoltre ad una ad una le armi con cui gli appellanti si avventavano contro di essa, cade da se stessa nel nulla la voce lamentevole d' inganni e di frodi fra i quali il Demanio si vorrebbe mostrare irretito per opera di poveri preti. E noi ora siamo lieti d' aver così, per questa parte, giustificato insieme con quell' esistenza anche la calunniata intelligenza ed avvedutezza de' molti ed autorevoli funzionari, dei Ministeri delle Finanze e dei Culti, e della Commissione Centrale di Sindacato, i quali tutti concorsero a preparare il decreto reale 28 luglio 1872, e dello stesso Demanio di altri tempi, dal quale la Fabbriceria medesima (in ispecie davanti la Cassazione, e coll' invito ad opporsi di *terzo*) fu riconosciuta come terza ed autonoma persona.


Dimostrata in tutti i modi l' esistenza in genere della Fabbriceria di Cropani, rimane in siffatta dimostrazione assorbita l' altra dell' appartenenza in pro della medesima di ciascuno e di tutti gli stabili menzionati nel verbale di presa di possesso del 12 settembre 1868; perocchè le due dimostrazioni, poggiate

*fondamento quella fatta, non era la Chiesa e Fabbriceria stata
punto, esistente nel suo ben distinto patrimonio. Solo a
trovarsi, esistente quindi, a darsi fu il tempo capitale*

in buona parte sugli stessi titoli, si compenetrano l'una nell'altra. Nondimeno, giacchè anche su quest'altro campo gli avversari si veggono costretti di andar mendicando argomenti, possiamo accertarli che nei titoli di cui abbiám fatto disamina in principio di questa comparsa, troveranno indicata la provenienza di ciascun fondo, ed in ispecial modo nella Platea del 1691 troveranno la prova che il fondo Cannizzaro, tra gli altri, proviene dall'eredità che Rutilio Pinelli, senza sentire il bisogno d'indicarne i beni, trasmise alla Fabbriceria. Non crediamo poi necessario di insistere sull'inconcludenza della parola *Collegiata* che talvolta s'incontra negli anzidetti titoli, e che il sig. De Fiore vorrebbe tirare al significato di Capitolo; giacchè altrove vedemmo essere la medesima stata adoperata invece e per l'appunto a distinguere la Fabbriceria di Cropani. Nè qui devesi lasciar passare inosservato il contegno degli attuali Capitolari; i quali quantunque potessero giovarsi degli argomenti del sig. De Fiore, per includere nella massa dei beni capitolari tutti o parte di quelli riservati alla Fabbriceria, e far così crescere in proporzione la misura degli assegni a loro dovuti; pure, in omaggio

*Fol. 225, vol. 1°, per
Sig. archiva*

composti dell'arciprete e dei canonici. L'arciprete come rappresentante la ha distinta e separata Chiesa o Fabbriceria non fa in conto, non ebbe mai sino ad ora questo giurisdizione



del vero, negarono e negano a se stessi questo guadagno, discreditando così l' assunto di De Fiore.

Dimostrata da noi l' esistenza in genere e nella specifica pertinenza di tutti quei determinati beni, si crede dagli avversari di potere ancora scrollare la Fabbriceria per opera della postuma forza del giudicato racchiuso nella sentenza di questa Corte del 20 ottobre 1873, colla quale la Corte attribuì al patronato di De Fiore anche la più gran parte dei beni costituenti la dotazione della Fabbriceria medesima. Insomma si vorrebbe che il Demanio privato di tali beni dal signor De Fiore per mezzo di quella sentenza e dalla conseguente transazione, dovesse, sperimentando una specie di garentia, aver dritto di spogliare la Fabbriceria di Cropani della corrispettiva rendita pubblica da questa ricevuta in permuta. Ma nè il sig. De Fiore, posto com' è da quel giudicato e da quella transazione in un ordine di relazioni puramente gratuite verso il Demanio, ha egli alcun diritto di ottenere da questo la consegna di fondi (o del prezzo) che un terzo (la Fabbriceria) ha ormai chiarito di non essere passati al Demanio, se non precariamente per



*in motivo d' interesse, eppoi non per trovare ostacolo
al preteso giudicato -*

convertirli in rendita pubblica; tanto più che il medesimo De Fiore avea chiesto solamente i beni donati da Costanza De Avalos al solo Capitolo:— nè poi il Demanio vedesi evitto di tutti quanti i fondi della Fabbriceria, giacchè il fondo Caputo derivatogli della medesima non fu concesso dall'anzidetta sentenza al patronato di De Fiore:— nè infine quel giudicato che è *res inter alios* per la Fabbriceria, può recare a questa il menomo pregiudizio. Il Demanio per addossare quel giudicato alla Fabbriceria, ha, tra prim'istanza ed appello, fatto ricorso a due espedienti tra loro contraddittorî; perchè sostiene da una parte che sotto le sue spoglie era pur presente e contraddittrice la Fabbriceria in quel giudizio tra esso Demanio e il sig. De Fiore; e sostiene dall'altra parte che l'atto del 20 luglio 1874, con cui la Fabbriceria fu invitata ad opporsi di terzo, valga ad estendere su di essa il giudicato medesimo. Ma se deve la Fabbriceria reputarsi presente in giudizio, com'è che la si fa poi diventare terza persona per invitarla ad opporsi di terzo? La verità è che il primo anzidetto ritrovato, col quale il Demanio vorrebbe, soffocandola, raccogliere e trasfigurare sotto la sua persona-

Det. 91, vol. 1, p. 10
det. nostra

78

lità; la personalità ben distinta e viva della Fabbriceria, confonde maliziosamente il Capitolo soppresso, di cui il Demanio è in fatti il successore, colla Fabbriceria non soppressa e perciò avente dritto di farsi rappresentare dai propri preposti ed amministratori: e quindi, per questa parte, diamo ragione all'atto del 20 luglio 1873, con cui il Demanio, timido e pentito, riconobbe esplicitamente nella Fabbriceria una terza ed estranea persona. Ma non possiamo egualmente dargli ragione quando il Demanio credette di potere, per via dell'atto medesimo, obbligare validamente la Fabbriceria ad opporsi di terzo entro un termine perentorio, e sotto pena di vedersi privata del godimento della rendita pubblica che già essa possedeva. E per vero nè il Demanio poteva limitare il dritto della Fabbriceria di opporsi come e quando le sembrasse opportuno; nè poi, d'altra parte, la Fabbriceria medesima sentiva d'aver dritto od azione di lagnarsi contro De Fiore per avere costui, sebbene ingiustamente, ottenuto dei fondi che una volta, ma allora non più, aveano formato il suo patrimonio. Quei fondi toccava invece al Demanio, a cui erano stati trasmessi, di saperseli difendere foss'anche



chiamando in garentia la Fabbriceria di Cropani. Il Demanio nol volle o nol seppe a tempo; e perfino quando la chiamata del Cle- ro impostagli dalla Corte avrebbe potuto forse aprirgli nuovi orizzonti, la schivò transigendo: soffra ora dunque che all' ombra amica degli art. 1555 e 1497 C. C. la Fabbriceria si riposi sui titoli esibiti, i quali nettamente escludono dai beni del suo (e l' escluderebbe perfino dai beni del Capitolo, dei quali invece il Demanio s' è pur lasciato spogliare, la Platea del 1691.) *quondam* particolare patrimonio la provenienza della De Avalos, e conseguentemente le pretensioni di De Fiore; e soffra per ciò che la Fabbriceria non tema le molestie di giudicati e transazioni *inter alios*.


Del resto, per finirla, niente impedisce che essendo ora in giudizio tanto il sig. De Fiore, quanto il Demanio, ed appartenendo certamente al terzo non solo il dritto di opporsi di terzo foss' anche in linea incidentale e per intervento, ma anche il dritto di agire direttamente ed ex integro per la dichiarazione delle sue ragioni; niente impedisce, ripetiamo, che ora, in un modo o nell' altro, si dichiari contrariamente al giudicato *inter alios*, per gli effetti di legge e nel rapporto

della Fabbriceria di Cropani, aver costituito la dotazione di questa, e non esser pervenuti da Costanza De Avalos i fondi di cui parla il verbale del 12 settembre 1868.

§. 2.

Certo il Capitolo fu soppresso com'ente morale; ma soppresso l'ente morale, la legge doveva pensare e pensò ai superstiti Canonici col conceder loro un assegno annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione (art. 3° legge 15 agosto 1867). Tutte le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico rispettando l'usufrutto dei beneficiati viventi, vollero assicurarne ad essi l'esazione in una misura certa; e gli stessi titoli di cui son portatori il sig. De Fiore e il Demanio obbligano costoro all'adempimento esatto, costante puntuale; il contrario appunto di ciò che si è fatto sinora. In ispecial modo la legge del 13 luglio 1870 (della quale è inutile andar discettando se essa sia innovativa o semplicemente dichiarativa, quando coll'articolo 4° esplicitamente si richiama a tutte le analoghe leggi precedenti ed anche a quella del 15 agosto 1867), e le comuni regole del dritto






civile (art. 498 C. C.) vogliono che i beneficiati od usufruttuari siano al sicuro dalle frodi, di cui possono disporre massimamente coloro che offrono com' unica garentia i mobilissimi capitali.

Posto ciò, giacchè il Tribunale si è limitato a concedere ai Canonici liberanze ed assegni provvisionali, ormai fuori quistioni, ed il giudizio dovrà proseguirsi in prim' istanza, alla presenza del fondo pel Culto; a noi, riserbate le nostre ragioni ad altro tempo e ad altra sede, basta negli anzidetti principii avere additata la ragione sufficiente, onde in ogni evento il sig. Basilio De Fiore dovrà trovarsi impedito di riscuotere dal Demanio, senza le preventive e debite guarentigie, le somme riservate al godimento dei partecipanti.

Se poi la Corte trovasse inutili la presenza del Fondo pel Culto ed un primo grado di giurisdizione per discutere gli obblighi assunti dal Demanio verso il signor De Fiore colla transazione, dovrebbesi pria di liberare a costui le somme su cui son dovuti gli assegni ai partecipanti, imporre al Demanio di dare il conto per determinare l' ammontare degli assegni medesimi.




III. Conclusione.

Per tutte le esposte ragioni si conchiude questa comparsa, chiedendo che la Corte, per quanto riguarda la Fabbriceria ed i partecipanti del disciolto Capitolo di Cropani,

A) Rigetti gli appelli del 28 agosto e del 5 settembre 1876, rispettivamente prodotti dal Demanio e del sig. Basilio De Fiore contro la sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro del 30 maggio 1876:—

B) *Subordinatamente* e, se occorresse, anche in linea d'appello incidente condizionale e subordinato, e d'incidentale opposizione di terzo contro la sentenza di questa stessa Corte del 20 ottobre 1873,

a) Dichiarare che i fondi menzionati nel verbale del 12 settembre 1868 formarono sempre il patrimonio esclusivo della Fabbriceria Parrocchiale di Cropani sotto il titolo di S.^a Maria Assunta, senza dritto di patronato nè di Costanza De Avalos, nè quindi di De Fiore; e perciò dichiarare di non potersi nè direttamente nè indirettamente pregiudicare gli effetti del real decreto del 28 luglio 1872 circa alla conversione ed all'assegno in rendita iscritta:





CORTE DI APPELLO DELLE CALABRIE

PER

Il signor Saverio Ape fu Vincenzo quale arciprete rappresentante la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cropani, quivi residente, —
Rappresentato e difeso dai signori Francesco e Michele Le Pera

CONTRO

Il barone sig. Basilio De Fiore fu Carlo, da Maida.

E CONTRO

L' Intendente delle Finanze di Catanzaro.

I. Fatto

§ I.

Per la moralità e per la maggiore intelligenza della causa, stimiamo opportuno premettere un cenno di storia ecclesiastica cropanese.

Nati in più antichi tempi per l'esercizio delle sole necessarie funzioni parrocchiali la Chiesa di S. Maria Assunta e il Clero di Cropani, traevano principalmente la loro sussistenza dalle obblazioni dei fedeli; quando, per costoro istanza, nel 1444 re Alfonso di Aragona, dai suoi vicini accampamenti di Belcastro, concesse al culto venti salmate di terreno nella contrada detta Condino.

Nel 27 agosto 1467 monsignor Giraladini elevò con gran pompa la Chiesa e il Clero di Cropani alla dignità capitolare; sicchè quindi innanzi quella prese il nome di Chiesa Parrocchiale e Collegiata di S. Maria Assunta, e questo rimanendo pur sempre tenuto alla cura delle anime ed agli altri obblighi parrocchiali, assunse i titoli canonicali, e gli uffici che appartengono ad un corpo capitolare. Ed intanto si veniva chiarendo nettamente la distinzione tra patrimonio ed amministrazione di tutto il Clero o Capitolo di Cropani da una parte, e patrimonio ed amministrazione della sola Chiesa dall'altra parte. Tale distinzione si trova già antica e sicura nei primi anni del secolo XVII: imperocchè rimasta al Clero per le funzioni parrocchiali la dotazione di re Alfonso (1), la quale fu successivamente ampliata

(1) Cade qui in taglio di ricordare un verbale del 20 ottobre 1643 rogato da notar Marco Antonio Codispoti, e che trovasi originalmente inserito in un grosso volume di altri simili atti in cartapeccora custodito nell'archivio diocesano; col quale verbale, per ordine dell'autorità ecclesiastica, e nell'interesse del Capitolo, si procedette alla veri-

da compre, lasciti e donazioni, si vede invece che la Chiesa per mezzo di suoi particolari rappresentanti vennesi costituendo via via uno speciale patrimonio, come, tra l'altro, risulta da rogiti del 18 ottobre 1636, 15, 20 e 22 ottobre 1643, 2 ottobre 1646, 24 febbraio 1674 e 25 settembre 1675.

Vol. G, fol. 4-21

Va opportunamente fatta in questo luogo una speciale menzione del chierico Rutilio Pinelli, il quale con testamento del 4 gennaio 1670 lasciò i suoi molti beni alla Chiesa medesima, affinché " lo procuratore che pro tempore sarà di detta " Chiesa Collegiata, praesens et futuro, ne abbiano " a farsi ripari e paramenti a detta Chiesa, e " alli paramenti si debbano fare le arme di esso " testatore ".

Vol. G, fol. 28

Nel 1691 c' incontriamo in una " Platea " di tutte le rendite..... fatta per ordine dello " Ill.mo Rev.mo signor D. Francesco Gori, olim

Vol. G, fol. 34

fica e descrizione di diverse proprietà: « Et continuatis actibus, et non » deveniendo ad alios extraneos actus, personaliter accessimus ad quod- » dam territorium nuncupatum lo Cinò seu lo Chinò, situm et positum » in territorio terrae praedictae, salmarum viginti in circa, inxta flu- » vium Crocchiaie, inxta cavas quae sunt in finibus territori dictae » terrae, et inxta horis maris, et inxta terras Cl. Caroli Cosentini ex » parte le Cavarelle, *incluso* Macchione, diviso per predictum flumen » Crocchiaie, inxta turrin Crocchiaie, inxta litus maris et inxta carre- » ram Sancti Bartolomei. Et cum ibidem essemus praedictus D. Mar- » cellus asscruit coram nobis dictum territorium pervenisse ad dictum » R. Capitulum vigore concessionis sibi factae a f. m. Regis De Ara- » goniae sub die 6 mensis innii 1445 mediante ecc..... ». Si tenga » dunque a memoria che Cinò e Macchione provennero al Capitolo da » Alfonso di Aragona, non da Costanza De Avalos.

„ Vescovo di questa Città di Catanzaro „; ed in tale Platea si vedono distintamente nominati i rappresentanti ed elencati gl' innumerevoli beni pertinenti alla Chiesa e quelli pertinenti al Capitolo di Cropani, e si vede altresì data ragione della provenienza di ciascun fondo senza che giammai fosse nominata, neppure una volta, Costanza De Avalos.

Siffattamente costituiti la Chiesa ed il Capitolo colleggiato di Cropani, valicarono anche il secolo XVIII, senza ricevere scosse da veruna delle istituzioni governative create successivamente per riparare coi beni di alcuni enti morali i danni dei memorandi terremoti del 1783. Anzi la loro posizione divenne più spiccata, e accrescimenti patrimoniali ebbe quel Capitolo, com' emerge da una relazione degli agenti governativi della Cassa Sacra al Marchese di Fuscaldo, da un decreto della Giunta di Cassa Sacra, e dal così detto Piano del nominato Marchese di Fuscaldo. Imperocchè la detta relazione (15 luglio 1797) distingue le diverse masse costituenti l'asse ecclesiastico di Cropani; ed a proposito dell'amministrazione della Chiesa, scrive: „ quali rendite servivano per il „ mantenimento meccanico della Chiesa, e venivano amministrate da un Procuratore che si sceglieva dalla Curia Vescovile dal Corpo della Colleggiata, e questi dava conto alla Curia medesima degli annuali introiti ed esiti „. — Il decreto poi della Giunta di Cassa Sacra del 14.

Vol. B, fol. 4



— 5 —

gennaio 1796, volendo compensare il Clero della perdita di altri proventi, dispose, di doveresi, i Canonici deputati per l'amministrazione dei beni della Chiesa di S. Maria dell'Assunta pagare sulle rendite di detta Chiesa annui ducati 200 al detto Arciprete e Canonici partecipanti, da doversi dividere coll'istessa proporzione che si divideva le decime, e gli abbeati dritti di stola negra, con pagare i ducati 200 maturati in agosto dello scorso anno, qualunque sugli introiti fatti vi sia tal capienza, con continuare nella stessa guisa il pagamento per l'avvenire in ogni mese di agosto, impiegando quel che rimane, dedotti detti ducati 200, nell'adempimento dei soliti pesi della Chiesa medesima. — Finalmente il Piano del Marchese di Fucaldo aggregò al Capitolo di Cropani i beni di alcuni luoghi pii soppressi in quel comune, sotto l'obbligo del mantenimento del culto. La suddetta sentenza venne notificata al signor Cancelliere con atto del 12 agosto 1791 (fol. 34). Al 27 dello stesso mese, come da verbale al fol. 35. Al sopravvenire quindi della legge di soppressione e conversione del 15 agosto 1867, in questa maniera si trovavano adunque costituiti gli enti ed i patrimoni ecclesiastici nel comune di Cropani: trovavansi cioè da una parte l'amministrazione ed il patrimonio della Chiesa, incaricati di provvedere al fabbricato ed al culto dopo di avere in ogni anno stralciauto ducati 200 per

Vol. 3, fol. 9

supplemento di congrua all'Arciprete e Canonici; e trovavasi dall'altra parte il Capitolo parrocchiale presieduto dall'Arciprete, e provvisto di un proprio anche vistoso patrimonio. L'amministrazione della Chiesa era tenuta dall'Arciprete, per delegazione del Vescovo, sopra un regolare bilancio, e con l'obbligo di render conto solamente alla stesso Vescovo anno per anno. L'amministrazione riguardante il Capitolo, era poi tenuta da persone delegate dal Capitolo stesso, il quale riceveva i conti senz'altra ingerenza, e stabiliva esso la ripartizione delle rendite tra partecipanti.

Pubblicata l'anzidetta legge del 15 agosto 1867, il Demanio, per verbale del 14 dicembre 1867, s'impossessò dei 75 stabili che allora appartenevano al Capitolo parrocchiale di Cropani con una rendita rivelata di ben lire 10180,26. I Capitolari invocando le funzioni e la qualità di curato spettanti a ciascun di essi, ed a tutti insieme, tentarono resistere giudiziariamente alla soppressione; ma presto si persuasero di dover desistere, ed il Demanio nel 9 novembre 1870 fece approvare il progetto di stralcio della quota curata salvata dalla soppressione, e commisurata proporzionalmente sull'anzidetta base di lire 10180,26 di rendita, riprocedendo come congrua all'Arciprete i fondi Cing. Macchione ed Ospedale per la rendita netta complessiva di lire 1275; nella quale lire 1059,76 doveano andare imputate ai due primi.

Vol. C, fol. 64

Vol. A, fol. 33

conclusionali, non mai ad 7 atti che devano essere
 noti. Nel 12 settembre 1868, dopo molto tempo
 con distinto verbale, il Demanio prese poi pos-
 sesso degli altri 7 stabili costituenti il patrimo-
 nio particolare della Chiesa di S. Maria; e poi-
 ché in tale ente si ravvisavano i caratteri di una
 fabbrica soggetta al semplice conversione, un
 decreto reale del 28 luglio 1872 riconobbe la
 Fabbrica Parrocchiale di S. Maria Assunta in
 Cielo di Cropani, e le convertì e liquidò in lire
 3140 di annua rendita pubblica il patrimonio
 immobiliare che rendeva lire 6101,21.
 tificati nelle mani di Cavaliere, e di quelle
 dello stesso. Il Cavaliere, E Cavaliere,
 dice, ignora quanto è avvenuto dopo la sen-
 ta. Stavano così le cose, quando piacque al si-
 gnor barone Basilio De Fiore di evocare un pa-
 tronato meramente onorario o ventoso, avuto dalla
 sua antica parente Costanza De Ayalos sulla Col-
 leggiata di Cropani, e di trarre in giudizio il so-
 lo Demanio per ottenere lo svincolo e la consegna
 di tutti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico
 di Cropani.
 lo al Tribunale di Catanzaro richiese la giusti-
 ficazione della pertinenza di quei beni; ma la
 Corte ritenendo come presunzione il nudo titolo
 di patronato, ingiunse al Demanio di escludere
 esso entro un mese quella presunzione dimostrando
 di ogni fondo la provenienza in contrario. Tosto
 furono spediti da Cropani all'Intendente delle
 Finanze i documenti, che (come abbiain veduto

M. A. fol. 37

Vol. II, fol. 103

ta in processo. Dice che la quota numero 5 innanzi non mancavano per respingere ogni pretesa affacciata in nome di Costanza De Avato; ma quei documenti non videro la luce del giudizio (1), e la Corte con sentenza del 13-20 ottobre 1875, in base sempre alla cennata presunzione, vincolò al signor De Fiore tutti gli innumerevoli stabili (descritti nell'uno e nell'altro verbale) costituenti l'asse ecclesiastico di Cropani, ad eccezione di quei soli fondi che, provenienti dai luoghi più soppressi, il Marchese di Fuscaldo aveva aggregati al patrimonio del Capitolo. Vuolsi qui aggiungere che la Corte, nel riservare al Demanio i beni aggregati da Fuscaldo al Capitolo, addossò al Demanio stesso gli oneri inerenti a quell'assegno, tra i quali anche quello del mantenimento della Chiesa, e che dei fondi già stralciati per congrua, la Corte dichiarò proveniente dall'assegno di Fuscaldo il fondo Ospedale, e dichiarò provenienti da Costanza De Avato i fondi Cino e Macchione facendo salva al sig. De Fiore ed al Demanio ogni ragione contro lo stralcio medesimo. Quella non poteva essere del Comune; nè, posteriormente, ch' sappiam, si è autorizzato a lasciare originale o inserire delle parole Veduto olo. Il Demanio vedutisi per opera dell'anzidetta sentenza della Corte mancare i beni che avevano dato, e chiaro perche se allora la quota si dava a D'Avato, non poteva essere del Comune. (1) Per tale fatto estrinseco all'ufficio personalmente d'istruttoria presso questo Tribunale.



— 9 —

costituito il patrimonio della Chiesa o Fabbriceria, insorse perfino contro il decreto reale del 28 luglio 1872, sostenendo di dover cessare anche il pagamento della corrispettiva rendita pubblica, nella quale quei beni erano stati convertiti. E, dopo uno strepitoso giudizio rinviato dapprima da questa Corte al rito formale, venne fuori una sentenza nelle angustie della chiusura dell'anno 1877 (17-28 dicembre 1877), con la quale fu scrollata addirittura la Fabbriceria, dichiarandosi di doversi tutti i beni e tutte le masse considerare come unico ed indivisibile patrimonio di unico ente ecclesiastico già soppresso, cioè del Capitolo o Colleggiata.

§ 5.

Forte delle due sentenze di questa Corte del 13-20 ottobre 1873 e 17-28 dicembre 1877 che erroneamente (ci sia lecito dirlo senz'offesa per l'acuto ingegno e per l'immensa dottrina del redattore e di tutti i votanti) gli avevano dato balla anche sopra i fondi Cinò e Macchione della quota curata, come sui fondi del particolare patrimonio della Chiesa, il signor De Fiore attaccò poi anche più direttamente l'Arciprete o Parroco di Cropani, assumendo di essere stati fatti entrare nella congrua i fondi Cinò e Macchione per una rendita di L. 1059,75, mentre in realtà importavano il "quintuplo", e chiedendo con libello

69
M. A. fol. 39

M. A. fol. 61

del 25 novembre 1879 il rilascio dell' eccesso e il rendiconto dei frutti corrispondenti.

Invano eccepì il povero Arciprete, tra le altre cose, che quei fondi non provenivano da Costanza De Avalos; perchè gli si rispose esser giudicato contro di lui come aventecausa del Demanio la sentenza del 13-20 ottobre 1873: e fu così che l' adito Tribunale di Catanzaro, con sentenza 3-6 luglio 1880, ordinò una perizia per " l'estimazione del reddito dei fondi Cindè e " Macchione, commettendo al perito Mungo di " attribuirne una porzione al Parroco di Cropani " per la rendita di L. 1059,75 „.

Relativamente a siffatta perizia, questa Corte di Appello con sentenza del 17-21 marzo 1881 spiegò ed aggiunse che la valutazione ed il distacco avessero a farsi secondo lo stato ed il valore per il tempo anteriore allo stralcio del 1870, non dovendo profittare che alla stessa quota curata gl' incrementi ed i vantaggi successivi.

Il perito Mungo eseguì poi l' incarico del Magistrato; ma in maniera così erronea ed arbitraria, che, tornata la causa al Tribunale, e portata poi anche innanzi la Corte, quello per sentenza del 4-9 maggio 1883 e questa per sentenza degli 8-22 ottobre 1883 trovarono assolutamente necessaria una revisione.

La quale revisione venne eseguita dal sig. Brunetti, e non fu poi neppure assecondata in tutto dal Tribunale; che con sentenza del 10-14

Gr. A, fol. 77

Gr. A, fol. 163
" 202

Gr. A, fol. 219

maggio 1884, sottoposta adesso alla censura di questa Corte sovr' appello 29 giugno 1884 dell' Arciprete (Ruolo N° 14620), lasciò a questo il fondo Cinò d ettari 5,45,28 del fondo Macchione distaccando il rimanente a De Fiore, condannò l' Arciprete medesimo a rendere entro un mese il conto dei frutti, e riservò i provvedimenti sulle spese.

Vol. A, fol. 224

§ 6.

Frattanto un altro giudizio veniva iniziato con citazione del 19 aprile 1883, e si veniva svolgendo ad istanza dell' Arciprete contro De Fiore e il Demanio. Imperocchè, messa nel nulla dalla sentenza 17-28 Dicembre 1877 di questa Corte la Fabbriceria che sino al 1867 erasi chiamata Chiesa di Cropani, e dichiarato che i relativi beni descritti nel secondo verbale di presa di possesso del 12 settembre 1868 dovevano rientrare nella massa del Capitolo e riguardarsi e venir trattati come unico patrimonio, l' Arciprete si fece a chiedere che anche in rapporto a tali altri beni gli venisse, o da De Fiore o dal Demanio o da entrambi, corrisposto un proporzionato aumento della congrua già liquidatagli soltanto in riguardo ai beni descritti nel primo verbale del 14 dicembre 1867, o che gli venisse continuata la corrispondenza della quale la Cassa Sacra aveva gravato il particolare patrimonio della Chiesa. Inoltre, poichè i beni di questo patrimonio avevano insito

Vol. B, fol. 18

l'onere del mantenimento delle sacre fabbriche e del culto, ed altresì lo stesso carico trovavasi addossato al Demanio dalla fondamentale sentenza di questa Corte del 13-20 ottobre 1873, l'Arciprete si fece anche a chiedere congiuntamente che o De Fiore o il Demanio o tutti e due insieme venissero costretti al mantenimento di quelle fabbriche e del culto.

L'adito Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 7-11 luglio 1883, contro la quale appellarono in principale (Ruolo n° 14621) il Demanio nel 30 ottobre 1883 e De Fiore nel 6 novembre 1883, ed appella per incidente l'Arciprete, dispose (tra le altre cose a noi non riguardanti) che il Demanio, con regresso verso De Fiore per la massima parte, corrispondesse l'aumento di congrua per lire 447,85 a partire dal 12 settembre 1868, e dichiarò di non esserci luogo a deliberare allo Stato relativamente al mantenimento delle sacre fabbriche e del culto.

Son dunque due le sentenze che vengono all'esame della Corte, e son due (uno per ciascuna) i numeri di ruolo che invitano la Corte a pronunziarsi sugli appelli ad esse relativi.

II. Dritto

1. RIUNIONE DEI NUMERI DI RUOLO

Unico è l'obbietto e lo scopo dei due giudizi, cioè determinare e concretare i diritti che

Vol. B, fol. 24

*Vol. B, fol. 54, 56
58, 59*



— 13 —

alla Parrocchia di Cropani si appartengono per il mantenimento del Parroco, della Chiesa e del culto, in rapporto a tutti i beni ecclesiastici di quel comune, descritti nei due verbali di presa di possesso del 14 dicembre 1867 e 12 settembre 1868; e poichè le parti sono le stesse, economia di tempo e di spese, e coerenza maggiore nei provvedimenti da prendersi, esigono la riunione dei due numeri di ruolo, e la decisione in unico contesto di sentenza. Egli è vero che in prim' istanza i due giudizi ebbero svolgimento separato; ma ciò provenne semplicemente dal fatto accidentale che le domande dell'Arciprete, le quali costituiscono in sostanza vere e proprie domande riconvenzionali, non s'incontrarono anche nello stesso tempo con quelle proposte da De Fiore, siccome ora invece s'incontrano davanti la Corte.

2.º DISTACCO E RILASCIO RICHIESTI DA DE FIORE

A) La sentenza appellata del 10-14 maggio 1884 quantunque non avesse saputo negare di avere il perito Brunetti proceduto con *esagerazioni* e con *leggerezza*, pure non fece che mitigare insensibilmente le conclusioni adottate dallo stesso perito. Riconosciuti anche in piccola misura siffatti vizi nella detta perizia, il Tribunale non avrebbe ad ogni modo dovuto ridurre (siccome esso fece) di soli 2 ettari il rilascio determinato nella perizia medesima.

Ul. A. fl. 29

La verità è poi che non fu piccola l'esagerazione nè poca la leggerezza del perito Brunetti; e che il suo lavoro, evidentemente parziale, è campato troppo in aria, come troppo in aria era campato quello del suo collega sig. Mungo tanto e solennemente censurato da questa medesima Corte. Bastano poche osservazioni per ribadire la persuasione circa l'inesattezza del parere peritale pur corredato delle mende indottevi dall'anzidetta sentenza, e per dimostrare la convenienza di attendere invece ai risultamenti degli affitti, sui quali, sebbene riluttante, il perito Brunetti fu da noi obbligato a presentare un calcolo ed una proposta al sovrano criterio del giudice.

a) E cominciando dal calcolo delle passività, notiamo anzitutto che quel perito non volle ammettere in defalco della rendita lorda altro contributo fondiario, se non quello soltanto che nel 1869 si pagava in Coprani; mentre egli stesso è costretto a riconoscere che dei fondi o del fondo Cinò-Macchione è sita in Cropani la parte riconosciuta volgarmente con la denominazione di Macchione (ossia macchia grande), ed è sita poi in Andali l'altra parte denominata più particolarmente Cinò. Anticamente (lo dichiara lo stesso perito) quelle proprietà formavano una sola continenza sotto l'unico nome *proprio* di Condino o Chinò, ed il fiume-torrente Crocchia, che ha sempre costituito il limite tra i due comuni di Cropani e di Andali, giaceva ad un estremo; ma in

72

— 15 —

progresso di tempo, e sempre però innanzi alla formazione dell'attuale Catasto (1), tale fiume irruppe nel mezzo, e così, con lo spostamento del limite comunale, una parte della proprietà anzidetta passò nel territorio di Andali, ed ivi si aggregò ed accedette al fondo Ospedale (2) di pertinenza dello stesso ente proprietario. L'attuale Catasto trascurando affatto la denominazione o, dicasi meglio, *qualificazione* volgare, allibrò quindi tra i possessi del comune di Cropani, e col solo e semplice nome *proprio* ed originario di Cinò, la *macchia grande* rimasta in quel territorio; mentre la rimanente estensione di terre, passata dall'altra parte del fiume nel territorio di Andali, ed alla quale oggi si conserva più comunemente il nome di Cinò, veniva catastata insieme col limitrofo fondo Ospedale sotto il titolo di Spenziarella. Son fatti anomali, i quali altrimenti non potrebbero spiegarsi, quelli che la denominazione di Macchione non si legga affatto nel Catasto nè di Cropani (3) nè di Andali; — che nel Catasto del comune di Cropani, dove non esiste fondo conosciuto volgarmente col nome di Cinò, si vegga riportata cotesta sola e semplice denominazione; —

(1) Si ricordi il verbale del 20 ottobre 1643 (pagina 2) dove si dice già avvenuta l'intromissione del Crocchia.

(2) I fondi Cinò ed Ospedale, come un sol tutto, furono sempre anche locati congiuntamente, e congiuntamente furono rivelati al Demanio.

(3) Le vaghe dichiarazioni in contrario fatte dal perito, sono smentite dallo stesso estratto catastale prodotto da De Fiore.

*Vol. A, fol. 188, 189, vol. B
fol. 64 terzo*

e che finalmente nel comune di Andali, sotto il nome di Spenzianella, si paghi un tributo (lire 156,82) superiore a quello spettante a Cropani (lire 131,24), e sproporzionato assai se dovesse riferirsi al solo fondo Ospedale di una rendita reale troppo meschina (lire 215,25) sott' ogni confronto.

b) In secondo luogo notiamo che l'erroneità dell' opera del perito si palesa anche allorchè egli si limita a defalcare un solo trentesimo " per infortuni, malversamenti e spese annue per qualche breve arginazione del fiume torrente Crocchia ". Imperocchè, tra l'altro, un torrente che ha potuto cangiare di letto così bruscamente come si è veduto qui innanzi, e che anche nel 18 giugno 1834 ha poi costretto (come è forzato a rilevare lo stesso perito) il Consiglio d'Intendenza ad ammettere il passaggio di ben 40 moggiate sotto la classificazione di " sterili ", e ad ammettere sull'intero fondo la riduzione di ben L. 105,50 d'imponibile, non può certamente venire infrenato nè comporta indennizzo con una spesa di quella qualche liretta concessa dal perito.

c) Una terza osservazione ricade pur sulle detrazioni a carico della rendita lorda, in proposito del canone di annue L. 63,75 dovuto al comune di Cropani, e defalcato da Brunetti. Imperocchè l'esistenza del canone rivela l'esistenza di altrui ragioni o pretese dominicali; ed infatti da deliberazione del Consiglio Comunale di Cropani del 6 aprile 1863, e da atto notificato da

Ms. A, fol. 171

que
dec
pre
att
mi
ess
cal
esp
seg
ter
esc
Av
De
Fi
pa
in
no
co
la

p
s
e
c
r
s



73

— 17 —

quel Sindaco al Ricevitore del Registro nel 12 dicembre 1866 risulta che il comune di Cropani pretende al quarto dei fondi Cinò e Macchione attribuitogli nello scioglimento dei demani promiscui di origine ecclesiastica. Or non dovevano esser forse almeno calcolati e compensati, oltre al canone, anche i rischi e le molestie a cui si trova esposta la Parrocchia di Cropani col fatto dell'assegnio senza detrazione di quel quarto? Non ripeteremo qui che anche l'accennata demanialità esclude la provenienza privata di Costanza De Avalos ed il patronato usurpato ormai dal signor De Fiore; ma non possiamo tacere che esso De Fiore, il quale ha già fatto bottino di tutto il patrimonio ecclesiastico di Cropani immune dalle incertezze sospese sui fondi Cinò e Macchione, non deve poi abbandonare senza garentia o senza compenso dei rischi anzidetti l'ultimo briciolo lasciato alla povera Parrocchia.

Vol. A, fol. 174

d) Passando ora ai fattori attivi, notiamo pria di ogni altra cosa che l'estensione e la classificazione del terreno devono essere state sbagliate; e se ne ha un saggio ed una prova da questo, che mentre il fondo Cinò fu da Brunetti rilevato dell'estensione totale di tomolate consuetudinarie o moggiate (ciascuna di palmi 48400) $122 \frac{2}{8} \frac{1}{16} \frac{1}{64}$, esso fondo era invece risultato in totale di tomolate 91 all'agrimensore Giuseppe Fiumanò, il quale nel 14 dicembre 1857 lo aveva misurato per potersi attuare una locazione stipu-

Vol. A, fol. 187

lata a ragion di misura. Non potendosi dubitare della capacità ed onestà dell'agrimensore Fiumanò, accreditatissimo misuratore di tutte le terre del Marchesato fittate a misura, non resta, se non supporre che il giovine signor Brunetti (poco pratico nel misurare e valutare terreni, per quanto abile in altro) avesse errato nelle misure, o avesse voluto comprendere e calcolare anche le arene di Crocchia e del mare, entrambi limitrofi al fondo medesimo.

Nè basta: perchè, come cennammo, anche la classificazione delle terre porge un altro argomento circa l'irregolarità della perizia Brunetti. Infatti il perito locale signor Fiumanò, il quale deve naturalmente essere più esperto nel riconoscere e distinguere la natura ed il grado di fertilità di quei terreni che egli è aduso a misurare e classificare, riconobbe nell'anzidetto fondo Cinò sole moggiate 30 di 1^a classe, 15 di 2^a e 13 $\frac{1}{8}$ di 3^a oltre 32 $\frac{1}{8}$ di terreno pascolatorio non atto a semina; mentre Brunetti credette invece di potere sconvolgere ed elevare quelle misure rispettivamente a circa 40, 34, 16 e 33 moggiate, facendo anche quasi sfumare in sole 5 le 40 moggiate riconosciute sterili, in seguito a regolare verifica, dal Consiglio d'Intendenza.

E quand'anche (cosa strana a suporsi) si volesse imputare l'errore di misurazione e classifica piuttosto all'agrimensore Fiumanò, rimarrebbe pur sempre vero che sul sistema appunto

di quelle sian pure erronee misure e classifiche locali son fondate le proporzioni di reddito nel Cotrone; di guisa che se, per esempio, ivi si attribuisce il reddito di due tomoli di grano ad ogni moggiata di prima classe, s'intende certamente riferirsi a quella tale moggiata come può e si suole misurare e qualificare con la scienza e con la pratica del luogo, e non coi metodi perfezionati dei più valenti matematici ed agronomi forestieri.

e) Come se fosse poco l'aver esagerato sull'estensione e classificazione del terreno, il signor Brunetti aggiunse poi anche l'esagerazione delle rendite e dei prezzi per ogni singola unità di misura e di classe; e così, soffiando per più canne dopo di avere altresì diminuita la resistenza degli elementi passivi, ha potuto in un attimo gonfiare e presentare un pallone colossale. Due sono infatti gli elementi su cui egli elevò l'unità di reddito e di prezzo, le mercuriali e le informazioni dei signori Colucci e Colosimo; e tutti o peccano per eccesso o sono con eccesso adoperati da Brunetti.

Le mercuriali, per quel che si riferisce alle unità di reddito, non sono nè potevano esser desunte da verun documento, ma invece consistono in una sola e semplice attestazione aerea, data dal solo Sindaco con leggerezza sopra fatti o consuetudini trascorsi da 15 in 25 anni; e da siffatta attestazione si attribuisce ad ogni mog-

giata di 1^a classe il corrispettivo di tomoli 2 di grano, se seminata a grano, ed il corrispettivo di lire 8,50 se lasciata in erba, e si attribuisce poi ad ogni moggiata di 2^a e di 3^a classe rispettivamente il semplice corrispettivo di lire 5,50 a lire 6,50 e di lire 3,40 a 4,25. La stessa attestazione determina finalmente il *massimo* prezzo di ogni moggiata *a tutt'uso* in lire 12 per la 1^a classe, in lire 7,50 per la 2^a ed in lire 3,50 o 4,25 per la 3^a, e non attribuisce mai verun prezzo o reddito ad altre qualità di terra. Tali attestazioni, se fossero esatte, non dovrebbero differire, eppur differiscono abbastanza (di circa $\frac{1}{5}$ in più) dalle congeneri attestazioni dei signor Colucci e Colosimo di Cropani e Sersale raccolte dallo stesso perito Brunetti. Ed, in cosiffatta discordanza, che valore merita l'attestazione di un Sindaco, generica troppo, o troppo poco informata al consenso di coloro stessi che potrebbero e dovrebbero fissare i criteri o dargliene ragguaglio? I fondi Cinò e Macchione sono vicinissimi alle proprietà Colucci e Colosimo; sono mantenuti assai peggio di queste (lo dice lo stesso Brunetti): or perchè mai dovrebbero essi soggiacere ad un qualsiasi inflisso di una misura di reddito maggiore, architettata per la generalità dei terreni di marina del Marchesato? E meno male se il perito Brunetti si fosse sempre attenuto strettamente alle attestazioni del Sindaco di Cropani, facendole tali e quali concorrere alla determina-



75

— 21 —

zione dell' unità di reddito; ma egli invece, mentre quelle attestazioni non danno giammai alla 2^a classe altro e maggiore reddito, tranne quello di lire 5,50 o 6,50, si crede autorizzato a costruirsi e a mettere in opera una mercuriale in cui figuri di lire 10,60 l' analogo reddito, e figuri nientemeno che di lire 6 a tomolata il reddito delle terre non coltivabili trascurate affatto nelle attestazione medesime!

Che diremo poi relativamente al concorso prestato al signor Brunetti dalle attestazioni dei signori Colosimo e Colucci? Il signor Brunetti ebbe cura di elevare apposito verbale aperto alle ore 9 a. m. e chiuso alle ore 2 1/2 p. m. degli 11 dicembre 1883, per farci sapere di essersi recato, senz' accompagnamento delle parti, a chiedere notizie a quei doviziosi signori e limitrofi proprietari; ma le risposte avute non sono riportate in quel verbale sottoscritto dal solo perito. Di tali risposte egli rende conto e tiene ragione nel corpo della relazione peritale scritta in Catanzaro; ma non ne tiene conto secondo l' intenzione di chi le avea date, siccome emerge da dichiarazioni rilasciate dagli stessi Colosimo e Colucci ed autenticate da notaio; delle quali dichiarazioni crediamo utile trascrivere qui letteralmente quella del signor Colucci, per mostrare come per lo meno su di un malinteso od equivoco il perito Brunetti avesse fondato i suoi calcoli: " Dichiaro io qui sottoscritto Filippo Colucci fu Francesco da

Vol. A, fol. 209

„ Cropani, che quando lo Ingegnere signor Brunetti venne ad eseguire la misurazione dei
„ fondi Cinò e Macchione nello scorso mese di
„ marzo, ed appartenenti sudetti fondi alla Parrocchia di Cropani, fui dallo stesso interrogato
„ sui prezzi di fitto dei terreni di Marina, e risposi
„ potersi rattenere in media per ogni tomolata
„ misurata al 48400 palmi quadri per i terreni
„ di 1^a classe di L. 12,75, per quelli di 2^a di
„ L. 6,50 e per quelli di 3^a e boschivi di lire
„ 4,25. Ma con tale accertamento di fitto da me
„ sempre si ritenne volersi conoscere le fittanze
„ dei terreni dall'anno 1870 fino all'epoca attuale;
„ che se poi si desiderava sapere qual era
„ l'annuo prezzo dei fitti prima del 1870, si
„ risponde ora da me essere stati in media lire
„ 11,00 per i terreni di 1^a classe, di L. 5,50
„ per quelli di 2^a, e di L. 3,00 per quelli di 3^a
„ e boschivi „.

Vol. A, fol. 207

Le stesse cose dichiarò su pel giù il signor Colosimo di Sersale, spiegando che dal 1860 al 1870 i terreni a tutt'uso si fittavano alla ragione di lire 8 la tomolata di 1^a classe, lire 6 la tomolata di 2^a classe, lire 5 la tomolata di 3^a e lire 4 la tomolata di 4^a; e che relativamente ai fondi Cinò e macchione non poteva tenersi conto della 4^a classe, „ perchè è terreno improduttivo anche
„ di erbaggi, sendo arene come lido del mare,
„ fin dove si estendono, e sponde varianti del fiume Crocchia, che li divide. „

Intanto mentre l'annuo corrispettivo, ossia l'annua rendita lorda, dei terreni fittati a *tutt'uso* (cioè con vicenda di semina e di pascolo) viene compensativamente, un anno per l'altro, fissato quanto ai terreni di 1^a classe in lire 12 dal Sindaco, in lire 11 da Colucci ed in lire 8 da Colosimo, il perito Brunetti si fa lecito di elevarlo a lire 14,40; e mentre poi, quanto alla 2^a classe, vien fissato in lire 7,50 dal sindaco, in lire 6 da Colosimo ed in lire 5,50 da Colucci, il perito Brunetti si arbitra, contro ogni dato positivo, di fantasticarlo nientemeno che di lire 10,62! Fremerà certamente la Corte di siffatto indegno procedere; ma poi riderà anche quando sentirà che lo stesso perito, dopo di avere egli attribuito il reddito di lire 3,82 alla 3^a classe „ incapace di subire coltura e per solo uso di pascolo „, non ebbe ritegno di assegnare un reddito molto maggiore (lire 6) ad un'ultima classe di terreno, „ che si trova in Cinò (*regalato alla povera Parrocchia*) verso il lido del mare addetto a pascolo bovino nella stagione fredda „!

In conclusione quanto all'unità di reddito, se le attestazioni del Sindaco non sono attendibili e non furono ad ogni modo seguite dove pur ci potevano giovare, se le informazioni di Colosimo e di Colucci vennero perfino fraintese, e se unicamente sopra quelle e sopra queste fu da Brunetti elevata l'unità di reddito; rovina della sua stessa base l'edificio di lui.

La quale rovina apparisce poi molto più grave ed irreparabile, se si riflette finalmente che il perito Brunetti volle gravare la mano anche nel convertire e liquidare in danaro le unità di reddito in natura. Per fermo egli credette di attribuire al grano corrisposto al proprietario non il prezzo corrente *nella stagione del raccolto* ed inoltre *sull'aia*, ma il prezzo medio dell'intera annata e sulle mercuriali (anche inesatte) della *lontana* Cropani. Non volle adunque pensare che se del grano si può ritrarre un prezzo maggiore durante l'anno dopo la raccolta e nel mercato del Comune, ciò non è mica frutto della terra, ma semplicemente dell'*industria* umana; la quale impiegando danari per trasporti, per magazzini, per custodia e per ventilazione e pulitura dei cereali immagazzinati, ed affrontando l'alea del mercato e i rischi sulla buona conservazione, deve essa sola profittare dei possibili vantaggi ulteriori. E nel caso nostro queste verità dovevano essere più palpabili per il perito Brunetti, giacchè fu appunto egli stesso che si trovò costretto a riconoscere che "ciascun latifondo pressochè pari al
" Cindò-Macchione *dovrebbe* avere i suoi magazzini
" o granai *sul posto*, essendo tali edifizi intrin-
" seci e *necessari* per deporre il genere, e per
" venderlo quando il prezzo durante l'anno rag-
" giunge quella media ricercata dall'agricoltore."
Diteci, di grazia, signor Brunetti: e poichè i fondi Cindò e Macchione non li hanno! questi benedetti



77

- 25 -

granai sul posto, come voi proprietario fareste il miracolo, o potreste evitare il necessario deprezzamento di cui nemmeno si preoccupa la vostra relazione peritale? Voi, signor Brunetti, assegnate al grano di quei fondi un prezzo maggiore che esso, ben conservato, può raggiungere durante l'inverno, quando quel grano dovrebbe invece trovarsi marcito sull'aia per assoluta inesistenza di granai; voi assegnate al detto grano, prodotto alla distanza di circa 12 chilometri (1), il prezzo stesso che esso può raggiungere soltanto sulla piazza di Cropani dopo avere speso più di una lira a tomolo per solo trasporto: la vostra analisi non riguarda dunque i fondi Cindò e Macchione nelle loro vere condizioni, essa non è fatta per illuminare ma per confondere i giudici a danno sempre del povero Arciprete.

f) La parzialità del perito ha poi anche campo di manifestarsi nella composizione e nell'assegno della quota curata; imperocchè egli mentre distaccò a De Fiore una continenza di terreno del miglior fondo Macchione, assegnò al povero Parroco di Cropani la misera congrua sul fondo Cindò *sito in Andali*, con la giunta di una piccola parte di Macchione. La quota curata di Cropani è così costretta a mantenere le sue relazioni per il tributo fondiario e per altro col co-

(1) La desumiamo dalla tassazione delle pernottazioni e trasferte dello stesso perito.

mune di Andali; è costretta a frazionare la custodia, a riparare entrambe le sponde del torrente, ed a possedere l'assorbente del suo patrimonio nel fondo Cinò corredato di un 4^a classe che vale più della 3^a, e minacciato dal fiume e dal mare che lo confinano!

B) Mentre l'erroneità di un solo dei fattori della perizia dovrebbe bastare a fare respingere il parere peritale adagiato sovr'essi, nella perizia Brunetti non uno dei fattori del giudizio del perito riesce minimamente accettabile. Ed a prescindere anche dalla maggiore o minore buona fede e parzialità del perito, il metodo che si avvale di medie per determinare un punto che può anche trovarsi ad uno degli estremi della stessa scala, — il metodo che al criterio delle rendite proprie e speciali di quella determinata proprietà individua preferisce quello delle rendite di altre proprietà più o meno simili, ma non mai identiche, — il metodo insomma che al criterio della rendita reale ricavato da un lungo periodo di fitti preferisce quello della rendita semplicemente presunta per via di astrattezze, non è mica quello che possa essere approvato con equità e con giustizia.

Pur quando non si erano ancora registrate (1) e prodotte tutte quante le prove delle locazioni

(1) Avendo data certa gli originali, intendiamo parlare della registrazione delle copie od estratti avvenuta il 20 settembre 1883.

per un decennio, il nostro Tribunale con la sentenza del 4-9 maggio 1883 ebbe a richiamare l'attenzione del perito precipuamente ed in prima linea sul criterio dei fitti dei fondi controversi, inculcandogli di " tener dietro alle consuetudini " locali, ai fitti dei fondi da periziarsi e limitrofi, nonchè alle condizioni di coltura del fondo, alla viabilità dei luoghi ed allo smercio dei prodotti, senza dimenticare gli oneri annessi al fondo e le osservazioni degli interessati ". Egli è vero che la stessa sentenza dichiarò di non volere " imporre certamente criteri al perito, lasciandosene libera la scelta "; ma appunto con ciò rimase impregiudicata anche per il magistrato la facoltà concessagli dall' art. 270 P. C. di decidere esso definitivamente ad istruzione compiuta quale tra i criteri proposti fosse migliore, e quali dovessero esserne le conseguenze legittime. Ora che abbiamo dimostrato la fallacia del metodo prescelto da Brunetti, ora che siamo in condizione di giustificare le fittanze per più di 10 sino anche a 14 anni, e le fittanze precisamente degli identici fondi in quistione; non è a dubitare che la Corte vorrà attenersi al metodo più positivo di desumere il reddito da un decennio di fitti.

Solo in siffatto metodo si trova il correttivo delle esagerazioni di Brunetti e di qualunque perito in ordine alla misura e qualificazione del terreno, ed in ordine all'unità di reddito e di prezzo; giacchè di tutte le peculiari condizioni

Ms. A, fol. 165 verso

di un certo e determinato fondo e de' suoi prodotti si viene via via affinando il calcolo tra locatore e locatario, in guisa che in un decennio di locazioni si debbono trovare inviscerate tutte le vere contingenze a cui soggiace una determinata proprietà ne' suoi inevitabili rapporti con lo spazio e col tempo.

Nè giova invocare in contrario, come fa Brunetti, la possibilità di collusioni in danno del proprietario; giacchè non è serio ragionare sopra semplici possibilità siffatte, come non sarebbe serio tener per sola base il fatto che all'agricoltura possa con certa frequenza accadere di rimetterci anche la semente, o di non trovare compratori delle sue derrate. E quand' anche le collusioni tra fittaiuoli costituissero un fatto costante, e' bisognerebbe dire che tale influenza debba pur essa costituire inevitabilmente uno degli elementi di calcolo in quel tale luogo, dal momento che il proprietario non può trasportare altrove o circondare di altro ambiente la sua proprietà stabile, nè trova altri mezzi per fare rendere di più la propria cosa. La verità è poi che in rapporto ai fondi Cino e Macchione anche la possibilità delle collusioni è una delle tante fantasie del perito Brunetti. Le rendite dei fondi Cino e Macchione, come le rendite di tutti gli altri fondi posseduti dal Capitolo e fittati ai pubblici incanti, non appartenevano già ad un ente astratto incapace di ben difendersi, ma a persone viventi del luogo,



— 29 —

ai Canonici costituenti quel sodalizio: ed è egli mai a supporre che nessuno tra costoro avrebbe sentito e messo in opera l'interesse di promuovere la gara, o non avrebbe almeno fatto assumere alla sua famiglia un fitto di quei fondi, se tal fitto fosse stato davvero cotanto vantaggioso? Quei fitti si trovano invece assunti in seguito a pubblica gara, da estranei, e sempre con concorso e con progressivo aumento (1); e si trovano talora assunti anche da persone estranee perfino al comune di Cropani, come avvenne, per esempio, nel 13 giugno 1861, quando per le urgenze della sua industria armentizia si presentò all'asta e rimase aggiudicatario il signor Alfonso De Riso di Catanzaro.

Il criterio dei fitti in rapporto ad un lungo periodo di tempo, è sempre e dovunque il criterio infallibile del valore delle rendite: esso è poi il criterio anche più giusto e morale nella specialità del giudizio presente. Trattandosi di vedere se i fondi Cindè e Macchione stralciati dalla massa capitolare per rappresentare la quota parte, la parte proporzionale che su quella massa comune apparteneva all'Arciprete o Parroco di Cropani, avessero realmente un valore corrispondente ai dritti dell'Arciprete medesimo, o avessero invece assorbito qualc' altra cosa in più a danno

(1) Dal 1880 in poi si è invece verificato ed è continuo il regresso, per la concorrenza americana e per altre cause, che impensieriscono già la nazione e l'Europa.

Vol. A, fol. 188 terzo

del restante Corpo capitolare oggi soppresso e rappresentato dal Demanio o dal patrono De Fiore; giustizia e moralità esigono che alla stessa stregua dei fitti, che formò la misura del valore del tutto giusta la rivela ed il verbale del 14 dicembre 1867, siano anche valutate le parti in cui quel tutto venne decomposto. Ripugnerebbe in verità che De Fiore ritendo egli per il valore locativo (in ipotesi, inferiore al giusto) la porzione di beni attribuitagli qual successore del Demanio o del Capitolo, avesse a rivendicare, ed a rivendicarla tutta per sè, la parte che con criteri diversi si riscontrasse eccessiva nella quota dell'altro dividente: e ripugnerebbe anche a pensare che il povero Parroco, il quale ha indiscutibile diritto sul patrimonio ecclesiastico e può appena alimentarsi con la sua congrua, avesse ad esser messo fuori da un estraneo, che ha potuto soltanto per abilità e fortuna carpire i $\frac{12}{14}$ di un cospicuo patrimonio non suo.

Ma a che immorare su di altre considerazioni, quando è il decreto del 22 agosto '1867 (in esecuzione della legge del 15 agosto 1867) che risolve testualmente la disputa, prescrivendo con l'art. 5 di doversi lo stralcio della quota curata eseguire con distacco " di una rendita " corrispondente alla misura media dell'ultimo " decennio ".? È la rendita riscossa effettivamente nell'ultimo decennio dal soppresso Capitolo giusta i fitti ora dimostrati quella che il

legislatore impose di tener presente nella liquidazione della congrua, escluso ogni altro più lungo, più costoso ed anche più fallace mezzo d'investigazione; epperò al perito Brunetti non rimaneva, che con quel criterio legale verificare lo stralcio del 1870, e distaccare quanto in base al criterio medesimo avesse per avventura sorpassato il valore dell'annua rendita netta di L. 1059,50.

Alla base delle locazioni per un decennio e più, il perito Brunetti ha dovuto riconoscere che tra il 1860 e il 1870 la rendita di Cinò e di Macchione fu rispettivamente di L. 354,59 e 818,45 depurata del canone dovuto al comune di Cropani per il quarto spettante al medesimo, e depurata altresì del solo tributo fondiario che più innanzi vedemmo non essere tutto il tributo gravitante su quei fondi. Il perito Brunetti ha quindi conchiuso che, su coteste basi, all'Arciprete fu con Cinò e Macchione assegnato un reddito netto di sole lire 113,54 in più delle 1059,50 dovutegli; e perciò ha proposto in ipotesi il distacco di una delimitata e corrispondente zona di Macchione, attribuendo all'Arciprete la rimanente proprietà. Ma se lo stesso Brunetti avesse invece più giustamente defalcata una quota maggiore per arginazioni ed infortuni, ed avesse defalcata una qualunque parte del tributo che si paga in Andali cumulativamente per Cinò ed Ospedale, quella differenza sarebbe certamente sparita, restando anche in credito

l'Arciprete. Le domande adunque del sig. De Fiore, proposte col libello del 25 novembre 1879 ed ammesse in parte dall'appellata sentenza del 10-14 maggio 1884, sono del tutto infondate e vessatorie; e furono presentate da esso De Fiore nella lusinga di potere egli anche conquistare, con la solita fortuna, perfino l'aumento del valore, arrecato tra il 1870 ed il 1880 dalla ferrovia e da altri fattori ormai schiacciati miseramente.

3. SUPPLEMENTO DI CONGRUA

Vedemmo innanzi che la quota curata o congrua assegnata all'Arciprete nei fondi Macchione, Cinò ed Ospedale, fu liquidata unicamente in rapporto alla massa di beni rivelati dal Capitolo parrocchiale col verbale del 14 dicembre 1867; imperocchè allora si riteneva che i beni descritti nell'altro verbale del 12 settembre 1868 costituissero il particolare patrimonio di un altro ente (Fabbriceria) soggetto a semplice conversione. Ma avendo questa Corte con la sentenza del 17-28 dicembre 1877 dichiarato che unico fosse il legittimo ente ecclesiastico di Cropani, cioè il Capitolo parrocchiale, con unica massa di beni costituita tanto da quelli descritti nel verbale del 1867, quanto da quelli descritti nell'altro verbale del 1868; l'Arciprete ha ragionevolmente richiesto che, in proporzione di questi ultimi beni omessi necessariamente nella prima divisione e liquidazione, gli si assegni una congrua suppletiva.

fol. 33

fol. 70



81

Non si tratta qui adunque di veruna azione per nullità o rescissione contro lo stralcio di congrua eseguito il 1870; stralcio che avendo avuto per base il solo verbale del 1867, fu regolare in rapporto a quei beni, e dall' Arciprete non si impugna minimamente. Trattasi invece di divisione di beni comuni omessi, nel preciso senso dell' ultima parte dell' art. 1038 C. C.; e non è quindi il caso di parlare di altra prescrizione, fuori la trentennaria. L' Arciprete non poteva certamente pretendere la quota parte di tali beni descritti nel verbale del 1868, mentre i benimedesi trovavansi attribuiti alla Fabbriciera, ed egli percepiva su quest' altra massa l' assegno fattogli dalla Cassa Sacra. Il suo diritto nacque quando ultimamente, col rigetto del ricorso avverso la sentenza del 17-28 dicembre 1867, furono i detti beni definitivamente attribuiti al Capitolo parrocchiale, soppresso in favore del Demanio o di De Fiore quanto alla parte *Capitolo*, ma rispettato pienamente quanto alla parte *Parrocchia*.

Neppure è il caso di parlare di regiudicata; la quale non ha mai luogo, se non quando, tra l' altro, la controversia e la cosa domandata siano le stesse, e la domanda sia fondata sulla medesima causa (art. 1351 C. C.).

Dapprima il Corpo capitolare pretese unicamente, e come tale, di esimersi dalla soppressione; ma la sentenza del Tribunale di Catanzaro

del 10 aprile 1869 rigettò l'analoga domanda, facendo salvo il dritto ad ottenere semplicemente una quota curata di massa per congrua parrocchiale a tenore dell'art. 1, num. 1° della legge 15 agosto 1867. Il Tribunale allora non era chiamato in modo alcuno a statuire o statui sulla composizione della congrua; nè molto meno si disse o si potette dire in quell'occasione che anche i beni descritti nel verbale del 1868, e rivelati soltanto come soggetti a conversione avessero a fornire anch'essi alimento alla quota curata, ed anzi avessero a presumersi disobbligati con lo stralcio della congrua da liquidarsi e poi liquidata subito dopo. Non osta dunque al presente giudizio per supplemento di congrua l'anzidetta sentenza.

Nè gli osta poi l'altra sentenza di questa Corte del 17-28 dicembre 1877: imperocchè allora, contrariamente a ciò che forma oggi la base del domandare, si sosteneva che i beni descritti nel verbale del 1868 costituissero il patrimonio separato dell'ente autonomo Fabbriceria, convertito senza avere oneri diversi da quelli riportati nel suo bilancio. Contro le domande per ottenere il rispetto di tale Fabbriceria *parrocchiale* si eccipiva allora il giudicato del 1869, con cui niente altro di parrocchiale erasi conservato, tranne la sola quota curata; e la Corte nelle sue considerazioni mostrò di non trovare strano siffatto ordine d'idee, per giungere alla sola conseguenza della

distruzione della Fabbriceria medesima. Ma (lo ripetiamo noi, e lo riconosce esplicitamente il signor De Fiore) istanze come le attuali per supplemento di congrua, "istanze di cotal genere" allora non furono dedotte; e quindi la Corte non potette giudicare su di obbietto estraneo alla lite, e niente vi ha che possa impedirci di chiedere ed ottenere adesso ciò che non chiedemmo mai prima. Nel 1877 l'Arciprete assumeva la rappresentanza e la difesa di un ente che la Corte ha ormai distrutto, epperò nulla dovea allora chiedere in danno e sul patrimonio dell'ente stesso, da lui rappresentato a ragione od a torto: oggi invece, sparito quell'ente, l'Arciprete non ne è più il tutore, e, con la veste ben diversa di rappresentate la congrua parrocchiale, egli si presenta per reclamare il supplento dovutogli appunto ed unicamente in conseguenza di quella sparizione. Alla luce delle accennate ragioni, rilegga ora il Demanio la sentenza del 1877 che si richiama a quella del 1869; e non potrà in buona fede non riconoscere che se sui beni dei due verbali s'intese non dar posto ad altro ente, tranne alla quota curata, nessuno pensò di restringere tutti i dritti dalla quota medesima rapporto ad una sola partita di fondi.

In merito poi facciamo notare al signor De Fiore che non saremmo noi certamente a dolerci se la liquidazione dei fondi riportati nel verbale del 1868 si avesse nuovamente a fare, cominciando

Vol. B, fol. 15 verso

da apposita perizia; giacchè solo per togliere esca ai giudizi abbiamo accettato quella fatta dal Demanio nell' occasione della conversione.

Parimenti nel merito facciamo notare allo stesso De Fiore che sebbene organicamente il Capitolo fosse costituito di 12, pure erano soli 11 i partecipanti ed aventi dritto alla ripartizione delle rendite del Capitolo medesimo nel momento della soppressione, come emerge anche dalla cennata sentenza dal 1869.

Vol. B, fol. 9 verso

Vol. B, fol. 17

Vol. B, fol. 11

Del resto ogni discussione circa la liquidazione del patrimonio descritto nel verbale del 1868, e circa la ragione di rappresentanza dell' Arciprete, può e deve essere evitata attribuendo invece a costui quella stessa somma certa che gli fu assegnata dalla Cassa Sacra sullo scorcio del passato secolo; epperò ogni cosa può e deve venire composta mediante la consueta corrispondenza rappresentata da 100 ducati più $\frac{2}{14}$ dagli altri 100, in totale duc. 114,30 lire o 485,70 (1). Siffatto assegno era e doveva continuare a peso del patrimonio della Chiesa o Fabbriceria, siccome fu riconosciuto anche dal Ministero con nota del 22 maggio 1870: ed è perciò che a fare rivivere la relativa istanza, l' Arciprete appella incedentalmente, mentre appellano in principale De Fiore e il Demanio contro la sentenza 7-11 luglio 1883 relativa al supplemento di congrua.

(1) Il resto si ripartiva tra gli altri capitolari.



83

— 37 —

Ed il nostro appello incidente si estende poi anche per chiedere nuovamente in seconda istanza che, se non dal Demanio, si sopporti anche direttamente da De Fiore, con assegnazione o in fondi o sul Gran Libro, la parte di supplemento dovuta dal medesimo; e per chiedere eziandio che se mai si riscontrasse eccesso nel primitivo stralcio dei fondi Cinò e Macchione, l'eccesso medesimo (qui l'appello è anche principale contro l'altra sentenza) vada imputato a conto del supplemento di congrua, supplemento da ragguagliarsi in ogni caso alla rendita netta. Il Tribunale con l'anzidetta sentenza del 7-11 luglio 1883, pure riconoscendo che il supplemento al pari della congrua principale spetti in natura all'Arciprete in forza della legge di soppressione e dei giudicati, ravvisò ostacoli di forma; ma siffatti ostacoli ora trovansi rimossi in appello per la contemporanea pendenza anche dell'altro giudizio nel quale intervenne la perizia Brunetti.

Chiudiamo finalmente questo paragrafo riconoscendo che l'attuale Arciprete non è erede del predecessore, e devono quindi le annualità del supplemento cominciare per lui con la sua nomina avvenuta nel 14 settembre 1874.

4. MANTENIMENTO DELLE SACRE FABBRICHE E DEL CULTO

La sentenza di questa Corte del 13-20 ottobre 1873 da noi ricordata a suo luogo, nello

*Vol. B fol. 126 tergo**Vol. A, fol. 131 tergo*

Vol. A, fol. 149 r.

attribuire al Demanio una gran quantità dei beni del Capitolo parrocchiale di Cropani, dichiarò tenuto il Demanio medesimo al mantenimento della Chiesa giusta la prescrizione del Piano di Fuscaldo, del quale in quella e nell'altra sentenza 17-28 dicembre 1877 della stessa Corte si trascrive il brano a proposito. Ed è giusto e necessario ed urgente che la Chiesa di Cropani, la quale è veramente monumentale (1), ed a cui furono tolte le rendite ond' essa veniva mantenuta sotto l'amministrazione qualificata Fabbriceria, abbia alla perfine i mezzi come sostenersi; essa che, al sopravvenire delle leggi regolatrici dell'asse ecclesiastico, era la più ricca delle nostre contrade, ed a cui Rutilio Pinelli aveva addetto il suo largo censo, ed il Marchese di Fuscaldo aveva aggregato anche i beni dei luoghi pii soppressi nel secolo passato. La Chiesa di Cropani, caduta da tant'altezza in così basso loco, da non avere neppure come far rimettere un tegolo od un vetro, e da non possedere un soldo per comprare se l'Arciprete non la sovviene del suo, si rimise al Tribunale per la determinazione dei mezzi della sua sussistenza; ma il Tribunale, imbarazzato a trovare una norma, con la sentenza

Vol. B, fol. 13

(1) Come da analogo certificato, la Chiesa di Cropani è una delle più belle e più vasta, fregiata degli stemmi del testatore Pinelli, composta di tre navate, con 11 altari, con gotico rinomatissimo campanile, con cupola, con opere di marmo, e con paramenti ed arredi sacri che costituiscono un vero tesoro per valore e per arte.

del 7-11 luglio 1883 rinviolla a separato giudizio, dandoci perciò occasione e diritto di appellare incidentalmente alla Corte ora che contro la stessa sentenza si presentano da appellanti in principale il Demanio e De Fiore.

Il dritto del mantenimento in favore della Chiesa è messo in sodo dal giudicato di questa Corte del 13-20 ottobre 1873, ed è messo in sodo appunto contro il Demanio, che s'impossessò di tutti i beni ecclesiastici di Cropani, ma non tutti li svincolò a De Fiore. Rimasero infatti ad esso Demanio i beni provenienti dai luoghi pii soppressi; beni aggregati da Fuscaldo al Capitolo con l'onere, ora passato al Demanio stesso, di mantenere la Chiesa ed il culto. Del resto se il Demanio riuscirà ad addossare siffatto onere al patrono De Fiore, non ce ne lagnere-mo; giacchè a noi preme questo solamente, che la Chiesa ed il culto vengano mantenuti o dall'uno o dall'altro o da entrambi.

Non ci resta adunque che discutere della liquidazione e misura dell'accennato diritto; e, su questo terreno, ci permettiamo di osservare al Tribunale che se difficoltà s'incontrano presentemente, esse al certo non spariranno nel giudizio separato. Laonde, improntandoci le parole della sentenza di questa medesima Corte del 17 e 28 dicembre 1877 trovatasi di fronte ad identica quistione, conchiudiamo che „ tutto ciò che „ dovrebbe farsi nel separato giudizio, può ben

„ praticarsi nel presente senza iattura di ulteriori spese „.

Or i bisogni della Chiesa sono di due ordini, straordinari ed ordinari. Non essendosi per essa potute eseguire le riparazioni ordinarie da oltre un decennio, cioè da quando nel 1874 fu impedito il pagamento della rendita pubblica convertita a favore della Fabbriceria; la sacra fabbrica è ridotta in tale stato, che una perizia economica fatta eseguire dal Ministro del Culto (rifiutatosi poscia a prestar sussidio) ha ravvisato come urgente almeno la spesa di lire 2400. Inoltre la Chiesa di Cropani ha sempre provveduto a' suoi propri bisogni sopra analoghi bilanci approvati dall' Autorità Vescovile, e modellati su quello fondamentale del 19 gennaio 1855; ed in cosiffatti bilanci l'esito si vede oscillare tra i ducati 715,23 e i ducati 835,51. Oltre quello fondamentale del 1855, presentiamo alla Corte anche l'altro del 1821, che abbiamo potuto rinvenire in originale con l'autenticazione del defunto vescovo Provenzano; e così la Corte avrà modo come mettere alla perfine la Chiesa di Cropani in condizione normale per quel che riguarda il mantenimento della sacra fabbrica e del culto.

Vol. 13, fol. 64

Vol. 13, fol. 60

Vol. 13, fol. 55



85

— 41 —

III. Conclusione

Per le deduzioni fatte, che s'intendono qui ripetere anche come specifiche conclusioni, si chiede da parte dell' Arciprete Ape che piaccia alla Corte riunire i numeri di ruolo 14620 e 14621, accogliere gli appelli principali ed incidentali dello stesso Ape avverso le sentenze del Tribunale di Catanzaro del 10-14 maggio 1884 e del 7-11 luglio 1883, respingere invece per quanto interessa allo stesso Arciprete gli appelli principali od incidentali di De Fiore e del Demanio avverso le stesse sentenze, e quindi:

1° Respingere le domande di De Fiore per rilascio anche parziale di fondi, libellate con l'atto 25 novembre 1879 e successivi; e subordinatamente adottare il progetto di distacco fatto dal perito Brunetti in base agli affitti; con quelle detrazioni di fondiaria e di altre passività che la Corte crederà eque

2° Qualunque eccesso per avventura si riscontri nello stralcio dei fondi Cinò e Macchio-ne, e qualunque distacco si faccia su tale congrua, imputarlo in conto al supplemento di cui appresso, in base sempre alla rendita netta

3° Elevare a lire 485,70 l'annua ragione netta del supplemento di congrua chiesto dall'Arciprete col libello del 19 aprile 1883, provvedendo perchè il supplemento medesimo venga assicu-

rato o da De Fiore o dal Demanio o da entrambi in fondi o sul Gran Libro del Debito Pubblico, e sempre alla base di rendita netta anche di tassa per ricchezza mobile e di ogni e qualunque passività

4° Dichiarare limitata la decorrenza delle annualità arretrate dell'anzidetto supplemento a far tempo dal 24 settembre 1874

5° Dichiarare tenuto il Demanio o almeno De Fiore al mantenimento della chiesa e del culto in Cropani, ed emettere analoga condanna per la somma portata dal bilancio o stato discusso del 19 gennaio 1855, o provvedere altrimenti secondo giustizia per il soddisfacimento dei detti obblighi. In caso di pronunzia non definitiva, accordare una liberanza provvisoria per le riparazioni urgenti del fabbricato

6° Condannare De Fiore ed il Demanio alle intere spese, facendo salvo ogni altro dritto contro entrambi. (a)

Catanzaro, 27 novembre 1884.

M. De Lencastre

F. Lencastre

Tip. del Catastro.

(a)

Postilla alla conclusione

Ferma le rimanenti conclusioni, si deve ed conviene con questa postilla la cifra di L. 485, 70 riportata nel n° 3° della conclusione sopra scritta sottracendo la cifra di lire 588 che rappresenta i 2/15 della cifra rendita liquidata dell'...

Transac nel 13 ottobre 1845

86

alla fabbrica con l'aggiunta del 30 per Orig. e Logn.
100 schiatte per tappa straordinaria; giacchè Parto 237,60
tale Detrazione che sarebbe stata dovuta Liott. 22,46
per la fabbrica non è dovuta ora Onor. 6,00
sulla somma - paracadute giusta l'art. Tot. 236,36
18 al Regolamento 15 ag. 1847.

Castanzone, 27 nov. 1846

M. Lepore

20

27

th

23

C R O P A N I

La sentenza resa dalla Commissione feudale nel giugno 1810 non riguarda i demani, per la liquidazione dei quali provvide il Commissario Masci con le tre ordinanze del 15-18 e 29 Aprile 1811.

Si dichiarò sciolta senza compensa la promiscuità tra Cropani, Zagarise e Sersale, prescrivendosi dove il territorio di Cropani rimanere circoscritto nei confini designati nel catasto.

A Cropani vennero assegnati, dei demani ex feudali la metà di quelli denominati Ortogrande, Corvaro e Vignale, e, dei demani ecclesiastici, il quarto di Cino e Macchione (I) Santa Lucia, Carbonara e S. Lorenzo e la metà di Forno, Randace, Gaccoletto, Ferrarizzi, S. Leo, e Molino.

Ed alla frazione Cuturella furono attribuiti sui demani ex feudali e su quelli universali promiscui con i Comuni di Andali e Cerva le parti che ho già indicate trattando dei demani di Andali.

In esecuzioni delle menzionate ordinanze spettarono a Cropani ed alla frazione Cuturella i seguenti demani: Ortogrande, Corvaro o Corvale, e Vignale di tom. 73

(I) Il diritto di patronato sui fondi Cino e Macchione spettava all'ex barone che offrì un canone invece dell'accantonamento, ed il Commissario facoltà il decurionato ad accettare l'offerta.

S. Lorenzo, nelle contrade Randach, S. Leo e Molino di
tom. 400, Adiacenze di S. Lorenzo di tom. 110, cioè Cutu-
rella di tom. 26 e Piccolaro di tom. 84, Forno o Umbri
di tom. 40, Carbonare a Santa Lucia di tom. 153, Jogo
Brunello e Dandelo di tom. 72, Ferrarizzi di tom. 309,
e Partenza di tom. 30 che in complesso formano tomo-
li 1187 pari ad ett. 402.03.69.

Per la divisione dei demani Sino e Macchine non si
provvide se non nel 1864, quando cioè col R.D. 12
Maggio venne sanzionata la transazione, in virtù del-
la quale, in luogo dell'accantonamento, si attribuì
al Comune il canone annuo di lire 63.75 lasciandosi
per intero i detti fondi al Capitolo di Cropani che
li possedeva.

Ettare 43.35.36 del demanio Santa Lucia furono
nel 1819 suddivise in 50 quote; un'ordinanza del 19
Dicembre 1820 approvò gli atti relativi e dispose
l'immissione in possesso dei concessionari, ma non
prima del 14 Marzo 1832 si ottenne la Sanzione So-
vrana fin'allora negata per irregolarità incorse.

Ettare 37.59.57 del demanio S. Lorenzo furono cen-
siti a Giuseppe Pizzuti in virtù del R.D. 12 Febbraio
1836 per il canone annuo di lire 212,50 e rimase co-
si senza effetto l'ordinanza 9 Novembre 1831 con la
quale se ne era disposta la reintegra.

Ett. 280.42 in tutti i demani immani radiati, venne-
ro suddivisi in III quote e gli atti relativi otten-
nero la Sovrana Sanzione; il Decreto è andato diaper-
so ed ho rinvenuta solo l'ordinanza di opposizione
del 4 agosto 1863. Mancano pure gli elementi per de-
terminare il numero delle quote riconosciute con le
ordinanze del 6 febbraio e 21 settembre 1868 e si ap-
prese invece dagli atti che cinque quote furono rim-
concesse mercè i decreti 22 Dicembre 1872 e 4 Marzo
1880 e che a favore di vari acquirenti vennero le-
gittimate molte quote per la complessiva estensione
di ett. 55.43.30 giusta i Regi Decreti 18 Novembre
1880 e 25 Gennaio 1883.

Ed infine ettare 8.26.75 dei menzionati demani fu-
rono legittimate con i Decreti 3 Giugno 1872, 9 Ot-
tobre 1873 e 1° Marzo 1874.

Di guisa che il Comune dovrebbe possedere ancora
come demani liberi, in vari appezzamenti, ettare 32,
40.01, ma pare invece che tali appezzamenti, siano usur-
pati.

In Grepani non è in corso alcuna operazione, poc'al-
tro, del resto, rimane a fare per la legittimazione di
quei demani, imperciocchè sarà sufficiente verificare
le menzionate usurpazioni e legittimare a favore di
alcuni acquirenti altre quote alienate nel termine
del divieto.



Prov. di TORINO

R. Subeconomato dei Benefici Vacanti di Catanzaro

Verbale di consegna delle temporalità

a. beneficiarie appartenenti alla Parrocchia di S. Ma-

ria Assunta in Cropani-

R. Regnando Vittorio Emanuele Terzo

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

L'anno millenovecentoventidue il giorno quattordici
del mese di Ottobre in Catanzaro, nell'Ufficio del R.
Subeconomato dei Benefici Vacanti, davanti a me R. Su-
beconomo-

Si premette che a seguito di vacanza del beneficio sud-
detto avvenuta a 5 Dicembre 1915, a seguito della nomina
a Parroco di esso nella persona del signor Arciprete De
menico Pullano avvenuta con Bolla del 20 Luglio 1920,
a seguito di R. Placet del 9 Settembre 1920, dovendo io
sottoscritto procedere alla consegna delle temporalità
appartenenti al detto Beneficio, in conformità degli ar-
ticoli 39 e seguenti del Regolamento sugli Economati
Generali; poiché il suddetto investito signor Arciprete
Pullano, ha prestato la garentia di cui all'articolo 40
stesso regolamento, mediante fidejussione, giusta dispo-
sizioni avute dal Superiore Economato, come da Nota del
30 *Aprile* corrente anno N° I 4964-36-24-2-, ed in confor-
mità del verbale che va unito al presente atto, non an-

cora registrato perché nei termini-Ho proceduto alla
consegna delle dette temporalità, che sono così costi-
tuite:

N° 1) Beni stabili

a) Fondi rustici denominati Cind, Macchione ed Ospeda-
le, nel territorio di Cropani ed Andali, seminatorio e
pascolo, in tutte le loro attinenze, continenze ed ac-
cessioni, frastagliati dal fiume Crocchia, limitanti con
sigg. Golucci e Colosimo-

b) Fondi Tritone, Scibicco, o Marodia, Manca di Aurelio ^{Orampa}
Vignale, Mandolella, in territorio di Cropani, anche di
natura seminatorio e pascolo-

N° 2°) Arredi Sacri

1°) Un ostensorio dell'altezza di un metro e 15 cm.
tutto formato in argento, con raggi e palla indorata a
fuoco, con lunetta, circondata da 32 pietre- 2°) Un ca-
lice d'argento tutto dorato a fuoco- 3°) Due turiboli
con rispettive navette per contenere l'incenso, tutto
e due di argento- 4°) Due secchietti d'argento, uno dei
(4) quali in buono stato- (5°) Due corone d'argento, una gran-
de per uso della Madonna, ed una piccola per Bambino-
6°) Un Crocefisso d'Argento per altare con palla dora-
ta dell'altezza di centimetri 94- 7°) Una corona con
12 stelle d'argento- 8°) due pissidette con coperche
d'argento e piede di metallo nella piccola-----

9°) N° 19 libri parrocchiali- 10°) Una sfera di argento dell'altezza di cm 80- 11°) tre calici tutti di argento- 12°) Una Croce d'argento alta centimetri 50- 13°) Cinque messaleri di cui quattro interdetti, ed uno in buono stato, adornato con 10 finimenti di argento- 14°) Un parato di prim'ordine, lavorato in oro e di grande pregio artistico, composto di pianeta, due tunicelle, omerale e piviale senza stola- 15°) Altro di second'ordine ricamato in oro, composto di pianeta, due tunicelle, ed omerale. (Il piviale di cui nel precedente verbale di presa di possesso si riduce a pochi brandelli ed a dei fiori ricamati in oro, che il Parroco ha ritirato oggi dalle Monache, avendo ritenuto che non conviene rimetterlo a nuovo)-----
16°) Un parato rosso ricamato in argento, con pianeta, due tunicelle, piviale ed omerale- 17°) Altri due partamenti, uno rosso composto di due tunicelle e piviale, con gallonetto in oro, e l'altro di colore violaceo, composto di piviale e due tunicelle- 18°) N° 18 pianete di varii colori liturgici di nessun valore e quasi consumati dall'uso- 19°) Un parato bianco con piviale e due tunicelle- 20°) due ombrelli di cui uno ricamato in oro, facente parte del parato di prim'ordine--- però malridotti- 21°) N° sei camici malridotti dall'uso- 22°) N° 23 tovaglie per altare, malridotte- 23°) Palladio

di deta rossa, interdetto- 2^{to}) Tre salterii grandi e
inservibili- 2^{to}) un braciere di rame sfondato con
ruota di legno- 2^{to}) Otto statue di Santi 2^{to}) Un sa-
crario di marmo di grande valore artistico-

Stato della Chiesa

La detta Chiesa è stata accomodata a cura del Parro-
co Pullano, nella sola copertura, ed avrebbe bisogno
di altri urgenti accò^{mo}di specie nelle finestre, che si
sono infracidite e sono senza lastre-

L'Amministrazione Economale rimane estranea a qual-
siasi responsabilità e si fa salve tutte le riserve
di legge- (a) con relativi adempimenti - Si appura la possibila

Il detto Signor Parroco, accetta la fattagli consegna
e si obbliga di conservare con diligenza e cura tutti
i beni della Parrocchia, specialmente i libri e gli
arredi sacri- Si obbliga pure di sottoscrivere in se-
gno di accettazione l'aggiusto di rata, e di risponde-
re ad ogni richiesta dell'Amministrazione-

Salvo per tutto la Superiore Approvazione-

Arciprete Domenico Pullano

Il Subellano *A. Peroldi*

*Note bene - Le monete indicate al N° 18,
i cancri indicati al N° 21, e le tovaglie indicate al N° 23
che nel verbale di presa di possesso erano in N° di 21-12 e 28, sono
portate nel presente in 18-5 e 23 perché consumate le altre *Peroldi* L. B.*



R. Commissariato Usi Civici delle Calabrie
CATANZARO

*Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle provincie
di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede in Catanzaro.*

Visti gli atti e documenti relativi ai demani ed agli usi civici del Co-
mune di *Cropani*;

Visto che finora nessuna dichiarazione è stata presentata dal Podestà,
o dai cittadini del Comune suddetto.

~~Visto che la dichiarazione presentata dal Podestà, o dai cittadini del
Comune suddetto, risulta incompleta.~~

Poichè emerge dagli atti:

A) Che a favore della popolazione di detto Comune si esercitano, o si
pretendono esercitare, diritti di uso civico di semina, pascolo, legnatico, rac-
colta di ghiande e castagne, estrazione di minerali e simili, da far valere
a norma di legge, sui terreni in appresso indicati, di proprietà privata, o ex
feudali, od ecclesiastici:

*Ontogrande - Cornaro e Vignale - Cino' e
Macchione - Santa Lucia - Carbonara -
S. Lorenzo - Forno - Randace - Bicoletto -
Ferrarinzi - S. Leo - Molino - S. Lorenzo -
Picolaro - Forno - Umbri - Topo Brunello -
Santolo - Partenza - Cuturella -*

B) Che parimenti i cittadini del detto Comune esercitano, o vantano, diritti di semina, pascolo, legnatico, raccolta di ghiande e castagne, estrazione di minerali e simili, sui demani del limitrofo Comune di
denominati:

B) Che inoltre sui demani di cui alla lettera A del Comune medesimo sono state commesse delle occupazioni, che occorre regolare sia con la reintegra, sia con la legittimazione.

C) Che infine sia da provvedere alla sistemazione di tutti i demani comunali con la formazione di piani di massima e di ripartizione dei demani indicati come innanzi.

Visti gli art. 3 e 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e gli atti 1 a 4 del relativo Regolamento.

DECRETA

Il Sig. *Inq. Grisi Alfredo dei Butro*
è nominato istruttore, con incarico di compiere le ricerche, e raccogliere gli elementi per l'accertamento dei diritti di uso civico innanzi cennati, esercitati o pretesi dalla popolazione del Comune di *Crapone*
e di accertare pure le illegittime occupazioni commesse in danno del demanio del Comune suddetto. Egli predisporrà pure gli elementi necessari alla formazione dei piani di massima e ripartizione dei demani comunali.

Catanzaro, 13 marzo 1928 - A. VI



Il R. Commissario

Gravato

Comune di Propri

IL SEGRETARIO DEL PREDETTO COMUNE

ATTESTA

Chè il retroscritto Decreto del Sig. Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici delle Calabrie è stato pubblicato nell'Albo pretorio di questo Comune per il termine di quindici giorni non interrotti, essendo avvenuta l'affissione il dì 16 marzo 1928 e la defissione il dì 31 dello stesso mese.

Propri 31. 3. 1928 II

Visto: Il Podestà

M. P. L.



Il Segretario Comunale

F. J. / [signature]
Comino